

*Oppione*

B. E. A. X, 1921, n. 89



## PASQUALE DI FRATTA

A breve distanza di tempo dalla perdita di Luigi Bodio e del barone Mayor des Planches, il Bollettino deve segnare la scomparsa, dolorosa ed innatura, di un altro uomo illustre, che tenne l'alto ufficio di Commissario generale dell'emigrazione: PASQUALE DI FRATTA. La morte lo ha colpito nel pieno vigore degli anni il 14 giugno 1921. Non aveva ancora sessant'anni. Entrato giovanissimo nella pubblica amministrazione, passò poi al Consiglio di Stato, e portò alla giurisprudenza della IV Sezione il contributo di una mente penetrante, di cui restano documento duraturo non poche magistrali decisioni. Nel febbraio 1911 veniva nominato Commissario generale dell'emigrazione, e con alta probità resse per oltre un anno quest'ufficio, a cui dedicò il suo ingegno pronto, acuto e versatile.

Perchè la figura di Pasquale di Fratta restasse degnamente ricordata nelle pagine di questo Bollettino, ci siamo rivolti alla cortesia del gr. uff. Massimo Di Donato, collega ed amico dell'Illustre Estinto: ed egli, con l'autorizzazione di S. E. il Presidente del Consiglio di Stato, ci ha inviato, con una nobile lettera, le commemorazioni fatte in adunanza generale del Consiglio di Stato, soggiungendo che «la riproduzione sul Bollettino dell'emigrazione delle elevate parole pronunciate in seno del Consiglio di Stato sarà un nuovo omaggio a quella venerata e cara memoria per i servizi resi dal Defunto al Commissariato dell'emigrazione, il cui Bollettino farà giungere anche oltre i confini d'Italia la eco del nostro rimpianto e del nostro ricordo imperituro».

Nel pubblicare le alte e commosse parole di S. E. Perla e dell'on. Sandrelli, nelle quali le virtù d'ingegno e di carattere di Pasquale Di Fratta sono così egregiamente ricordate, il Commissariato rinnova il saluto reverente alla memoria dell'Uomo, immaturamente scomparso.

*Nell'adunanza generale del Consiglio di Stato, tenutasi il 23 giugno 1921, S. E. il Presidente, sen. Perla, dichiarata aperta la seduta, pronunciava le seguenti parole:*

*Onorevoli Colleghi,*

«Dopo altre recenti, dolorosissime perdite un nuovo lutto per la morte del collega Di Fratta stende oggi un velo di tristezza sulla nostra adunanza generale.

«L'estinto collega per vigore d'ingegno e per costanza di studio aveva saputo acquistare una vasta cultura, che andava molto oltre il campo proprio delle sue occupazioni professionali e di cui egli si valse principalmente come poderoso strumento di consiglio in servizio dello Stato, negli uffici e nelle missioni, di cui fu investito durante la sua carriera.

«Della sua dottrina e del suo acume restano tracce non solo in gravi lavori compiuti nell'esercizio di svariate funzioni amministrative e giurisdizionali e di straordinari incarichi, ma anche in notevoli saggi, conferenze e discorsi. Ma la vivacità del suo intelletto brillò specialmente nelle discussioni e nelle conversazioni, in cui egli con vena inesauribile diffondeva osservazioni sagaci e concetti che incidavano un'impronta propria sui più ardui argomenti e portavano lume nelle più complesse e intricate questioni. La parola scorreva dalle sue labbra chiara, precisa ed arguta e talvolta aspra, impetuosa e tagliente; ma nella causticità e veemenza del suo linguaggio si sentiva che egli non era animato se non dalla sincerità delle sue convinzioni, dalla incoercibile franchezza del suo temperamento, dall'ardore del desiderio di portare tutto il contributo di cui egli era capace nella difesa di ogni buona e giusta causa.

«Da umile origine salito a posti cospicui e ad alta estimazione, non si sentì mai estraneo alle sorti delle classi popolari, da cui era faticosamente uscito. E dei loro bisogni fu interprete appassionato, specialmente nell'esercizio della carica di Commissario generale dell'emigrazione e poi di consulente nel corrispondente Consesso, a cui portò l'apprezzato concorso delle sue idee e della sua esperienza.

«Molti altri notevoli servizi egli avrebbe reso alla pubblica amministrazione se un implacabile male non avesse prima fiaccato fulmineamente la sua fibra e poi, eludendo i nostri voti e le nostre speranze, sotto i colpi di altri replicati assalti non ne avesse troncato la vita.

«Alla memoria del valoroso collega prematuramente scomparso rendiamo con animo commosso l'estremo tributo del nostro rimpianto».

*Il Presidente della IV Sezione, On. Sandrelli, aggiunge:*

« In nome dei colleghi della quarta Sezione e in nome dell'antica amicizia che mi legava a Pasquale di Fratta, unisco la modesta mia voce alle nobili parole, con le quali l'illustre Presidente ha degnamente commemorato il caro collega che piangiamo estinto.

« La di lui scomparsa segna un grave lutto pel Consiglio di Stato, ma più grave e più intenso è il lutto per la Sezione quarta, la quale con giusto orgoglio si compiace di avere avuto nelle sue file Pasquale di Fratta e come Referendario e come Consigliere, fino al giorno maledaugurato, in cui un morbo insidioso e crudele lo strappò alle predilette consuetudini, che compendiarono la sua vita semplice e modesta di studio, di lavoro, di sentimenti affettuosi.

« La quarta Sezione, che ricorda la meravigliosa agilità del suo ingegno versatile, la vastità della sua cultura in molti e svariati campi dell'umano sapere, la feconda operosità, la integra coscienza, la bontà dell'animo suo attraverso la forma spesso vivace, talvolta aspra, del contegno esteriore, manda alla venerata memoria di Pasquale Di Fratta il mesto omaggio di affetto che a lui sopravvive nei memori nostri cuori ».

# La Commissione internazionale dell'emigrazione

presso l'Ufficio internazionale del Lavoro

## I. La Commissione.

La prima Conferenza internazionale del Lavoro, tenutasi a Washington nel 1919, relativamente al problema dell'emigrazione, votava la seguente risoluzione:

*« Il Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro costituirà una Commissione internazionale dell'Emigrazione, la quale, rispettando pienamente i diritti sovrani di ogni Stato, è incaricata di riferire sui provvedimenti da adottare per una regolamentazione delle migrazioni dei lavoratori fuori dei loro paesi di origine e per la protezione degli interessi dei salariati, appartenenti ad altre nazioni e residenti nei diversi paesi stranieri ».*

In seguito a tale risoluzione veniva costituita la *Commissione internazionale dell'Emigrazione*, composta di 18 membri, di cui metà designati dai Governi di Europa e metà dai Governi degli altri paesi, e precisamente: di 6 delegati padronali, da parte della Spagna, Svizzera, Cecoslovacchia, Grecia, Argentina e Africa del Sud; da 6 delegati operai, da parte dell'Italia, Germania, Svezia, Polonia, Stati Uniti e Austria; da 6 delegati governativi da parte della Francia, Brasile, Canada, India, Cina, e Giappone. In tal modo un terzo dei membri veniva a rappresentare i Governi; un terzo le Organizzazioni operaie e un terzo le Organizzazioni padronali.

Il Consiglio d'Amministrazione decise di chiamare alla presidenza della Commissione un delegato del Governo Britannico e a vice Presidente un delegato del Governo Italiano. A queste eminenti cariche vennero eletti rispettivamente LORD CAVE, già Ministro inglese dell'Assistenza sociale e il comm. DE MICHELIS, Commissario generale dell'Emigrazione.

## II. Lavori preparatori.

Allo scopo di raccogliere i dati di fatto necessari, che riproducessero i particolari delle condizioni dell'emigrazione nei diversi paesi e poter presentare proposte concrete alla Commissione fu diramato dall'Ufficio internazionale del Lavoro un lungo e particolareggiato *questionario* a tutti i Governi e alle più importanti istituzioni, che si occupano degli emigranti.

Il Questionario, che contemplava gli aspetti più vari dei problemi, che si attengono alle migrazioni dei lavoratori nei diversi paesi, era diviso in tre parti:

Con la prima parte si mirava a raccogliere gli elementi per offrire, a mezzo di quadri statistici, la situazione quantitativa e qualitativa dell'emigrazione e dell'immigrazione in ciascun paese.

Con la seconda parte si indagavano i principi direttivi delle varie legislazioni e si ricercavano ampie notizie sopra i trattati in vigore e intorno ai singoli servizi ed organi incaricati della disciplina e della tutela degli emigranti.

Con la terza parte si richiedeva di formulare proposte concrete per la Commissione al fine di rendere, mediante una più uniforme regolamentazione delle migrazioni internazionali dei lavoratori, più efficace la tutela e l'assistenza di esse.

Ben 31 Stati risposero al Questionario, inviando numerosi allegati illustrativi. Di questi Stati 20 appartengono all'EUROPA: Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grande Bretagna, Grecia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Rumania, Serbia, Svezia, Svizzera e Cecoslovacchia; 5 all'AMERICA: Brasile, Canada, Cile, Stati

Uniti, Uruguay; 5 all'ASIA: India, Giappone, Indie Neerlandesi, Persia, Siam; e 1 all'AFRICA: Africa del Sud.

La Segreteria della Commissione, diretta dal prof. Luigi Varlez, con l'aiuto dell'Ufficio internazionale del Lavoro, procedette all'esame delle numerose risposte, talora di ampiezza notevole, e, oltre a monografie speciali interessanti sui metodi delle statistiche, sulla legislazione e i trattati concernenti l'emigrazione e l'immigrazione, ha compilato rapporti accurati sulle principali questioni da risolvere dalla Commissione. In ognuno di tali rapporti si dà, anzitutto, un'esposizione di carattere generale sulle condizioni attuali del problema, a cui il rapporto si riferisce; sono, poi, riassunte le opinioni espresse dai singoli Governi e, in fine, si prospettano, a titolo preparatorio, le conclusioni e le proposte di risoluzioni, che possano servire come base di discussione per la Commissione, salva a questa la piena libertà di apprezzamento e di decisione. Oltre i rapporti sui singoli problemi, l'ufficio di segreteria compilò un rapporto introduttivo in cui è prospettato il problema nelle sue linee più generali.

Per preparare i lavori necessari, l'Ufficio di presidenza della Commissione medesima tenne tre sedute. La prima nel gennaio scorso a Parigi e la seconda nel maggio a Londra, sotto la presidenza di Lord Cave; la terza nel luglio a Ginevra, sotto la presidenza di Lord Ullswater, già presidente della Camera dei Comuni, in sostituzione di Lord Cave. Assisterono alle sedute il vice-presidente comm. De Michelis, l'on. Thomas, direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro, il sig. Fontaine, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio predetto e il prof. Varlez, segretario della Commissione.

Il 29 luglio 1921, a Ginevra, presso l'Ufficio internazionale del Lavoro ebbe luogo la seduta preliminare dell'Ufficio della Commissione dell'Emigrazione, alla quale assistettero soltanto Lord Ullswater, in qualità di Presidente della Commissione medesima e in sostituzione di Lord Cave; il Vice Presidente De Michelis e M. Thomas, Direttore dell'Ufficio internazionale del La-

voro. In tale seduta venne approvato il progetto di regolamento dei lavori della Commissione e stabilito il seguente ordine del giorno:

#### I. PARTE.

1. Verifica dei poteri.
2. Adozione del regolamento d'ordine interno
3. Discorso del Presidente.
4. Organizzazione dei lavori.
5. Esame del rapporto introduttivo.

#### II. PARTE.

##### *A. Protezione degli emigranti:*

1. Agenti di emigrazione.
2. Reclutamento collettivo.
3. Ritenute di salari per anticipi.
4. Visita prima dell'imbarco.
5. Igiene durante il viaggio.
6. Assicurazione degli emigranti.
7. Collocamento.
8. Uguaglianza di trattamento.
9. Altre questioni proposte.

##### *B. Compito dell'Ufficio internazionale del Lavoro:*

1. Documentazione.
2. Coordinazione.

##### *C. Questioni nuove.*

1. Tratta delle bianche.
2. Questioni diverse.

### III. Lavori della Commissione.

La Commissione, convocata a Ginevra presso l'Ufficio internazionale del Lavoro, tenne dal 2 all'11 agosto 1921 quattordici sedute, nelle quali portò a compimento i propri lavori secondo il programma ad essa assegnato. L'andamento delle discussioni e le conclusioni a cui pervenne la Commissione sono riassunti nel resoconto che segue:

*1ª Seduta* (2 agosto 1921). — Sono presenti:

LORD ULLSWATER (Grande Bretagna) *Presidente*; comm. DE MICHELIS (Italia) *Vice Presidente*; i signori: BURLINI (Italia); CAGLIANUT (Svizzera); GEMMILL (Africa del Sud); HOLMSTROM (Svezia); KNOLL (Germania); LI TCHUIN (Cina); ERNEST LOW (India); MONTORNES (Spagna); NAGAI (Giappone); COLONEL EBED SMITH (Canadà); D'OLIVEIRA (Brasile); OUALID (Francia); PHILARETOS (Grecia); VERUNAC (Cecoslovacchia).

Il Direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro rileva con rincrescimento l'assenza dell'Argentina, dell'Australia e degli Stati Uniti.

L'Argentina, che disponeva di un delegato dei padroni, aveva manifestata la sua adesione, ma si è trovata nell'impossibilità di designare il proprio delegato d'accordo con le due grandi organizzazioni paesane interessate. L'Australia e gli Stati Uniti non hanno creduto opportuno di intervenire; ma hanno espresso il desiderio di esser tenuti al corrente dei lavori della Commissione. Il contegno degli Stati Uniti si collega alla nota attitudine da essi assunta verso la Società delle Nazioni.

Dopo che è stato approvato il regolamento per i lavori della Commissione, il Presidente saluta i convenuti ed esprime il voto che le discussioni, pur dovendo riguardare interessi divergenti e talora opposti, conservino tuttavia sempre il carattere più cordiale, e che si trovi sempre, da parte di tutti, un terreno giusto d'intesa, sì da conseguire i risultati più desiderabili.



Fa la storia della Commissione internazionale dell'Emigrazione, ne segnala le attribuzioni e gli scopi che sono, come abbiamo sopra veduto, quelli di preparare un rapporto sulle misure da adottare per la regolamentazione delle migrazioni dei lavoratori per i vari Stati del mondo e di proteggere gl'interessi dei salariati residenti in paese straniero. A questo fine, per raccogliere il materiale necessario, ricorda come, su proposta di Lorl Cave e di De Michelis (Italia), e in collaborazione del Direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro, fosse stato diramato il Questionario, già descritto, a tutti i membri dell'Organizzazione Internazionale. Le risposte ricevute sono state esaminate, elaborate e riassunte con molta cura dall'Ufficio internazionale del Lavoro in 11 rapporti stampati, rimessi ai membri della Commissione.

Indi espone la materia da discutere, distribuita nell'Ordine del giorno e avverte che le conclusioni alle quali la Commissione giungerà e le decisioni che adotterà sopra le varie questioni, faranno oggetto d'un apposito rapporto generale, da sottomettersi alla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro del 1922. Termina il suo discorso inaugurale, evocando dinanzi al pensiero dei presenti la triste sorte degli emigranti, che si strappano al focolare nativo per andare in terra lontana e straniera in cerca di un lavoro e di un pane migliore per essi e per la propria famiglia. Noi — termina il Presidente — dobbiamo cercare di servire gli interessi di questi lavoratori per migliorare le loro condizioni e per alleggerire il grave fardello che essi sopportano.

DE MICHELIS (Italia) ringrazia il Presidente del saluto rivolto ai membri della Commissione e si associa alle felicitazioni che sono state indirizzate all'Ufficio internazionale del Lavoro per i lavori preparatori della riunione. Ha fiducia anch'egli che l'opera della Commissione venga a recare del bene a tante misere falangi benemerite di emigranti.

2ª Seduta (3 agosto 1921 - ore ant.). — Su proposta del Presidente si consente dalla Commissione che possano essere ammessi ad esprimere il loro parere, i rappresentanti delle imprese che

si occupano dell'emigrazione e che ne facciano formale domanda. In conformità di ciò si fissa di destinare la seduta di venerdì mattina 5 agosto per l'audizione dei fiduciari di Compagnie di navigazione e di Strade Ferrate inglesi, i quali hanno già chiesto di essere intesi dalla Commissione.

Si passa, quindi, all'esame della questione: « *Documentazione relativa all'emigrazione e all'immigrazione* », segnata all'Ordine del giorno (Rapp. n. 1, Serie B). Tale documentazione comprende i seguenti quattro punti principali: 1° la statistica, ovvero l'osservazione numerica del fenomeno; 2° le leggi e le altre disposizioni regolamentari e di ordine pubblico; 3° il funzionamento delle istituzioni pubbliche o private relative all'emigrazione o all'immigrazione; 4° la informazione sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigranti nei paesi d'immigrazione e sulle condizioni del trasporto nei paesi medesimi.

Per ognuno di questi punti i vari Stati hanno fornito sufficienti notizie. Più ampie e precise sono pervenute dai paesi, ove i problemi dell'emigrazione o dell'immigrazione assumono singolare importanza, come dall'Italia, dalla Spagna, dalla Germania, ecc. Tutte le informazioni, però, presentano una grande varietà di fonti e metodi e quindi una portata differente, specialmente a seconda della maggiore o minore estensione data alla nozione di *emigrante* e *d'immigrante*.

Su tale definizione, diversa nei vari paesi, si svolge una breve discussione e quindi si passa a stabilire le norme per la raccolta delle notizie statistiche e per quelle legislative, regolamentari e d'altro genere, riguardanti l'emigrazione, l'immigrazione e il rimpatrio. Dopo qualche osservazione di DE MICHELIS (Italia) di OUALID (Francia), ecc. si adottano le due seguenti risoluzioni:

### Statistiche.

Ogni Membro comunicherà all'Ufficio internazionale del Lavoro, a intervalli di tempo più brevi che sia possibile e che non dovranno in ogni caso eccedere i tre mesi: qualunque informazione disponibile, legislativa, statistica o di altro genere, riguardante l'emigrazione, l'immigrazione, il rimpatrio o il transito degli emigranti, comprendendovi tutte le indicazioni circa le misure adottate o le proposte, relative a tali materie.

Quando ciò sia possibile le informazioni su accennate dovranno essere raccolte in modo che se ne possa dare comunicazione nei tre mesi successivi al termine del periodo, a cui si riferiscono.

Il Direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro è invitato a consultare i servizi statistici dei Membri, allo scopo di proporre un formulario conveniente, che sarà sottoposto alla Conferenza del 1922.

3ª seduta (3 agosto 1921 - ore pom.). — La Commissione esamina la questione della: « *Coordinazione internazionale delle disposizioni in materia di protezione degli emigrati* » (Rapp. n. 2 Serie B).

Il Direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro rileva come in tale questione si tratti di stabilire esattamente quali saranno i compiti da attribuirsi all'Ufficio medesimo. Questo sarà certamente incaricato di funzioni di pura esecuzione. In ogni caso fa presente che il Consiglio di Amministrazione stima che sarebbe opportuno costituire una *Commissione permanente di esperti* per assistere continuamente l'Ufficio nello studio e nella formulazione di tutti i problemi che riguardano l'emigrazione. Tale Commissione dovrebbe costituire una garanzia supplementare per lo Ufficio medesimo e una guida competente nello svolgimento della sua azione. In particolare, dovrebbe seguire lo sviluppo della legislazione internazionale sull'emigrazione e presentare proposte concrete per eliminare le divergenze tra i regimi dei diversi paesi.

Alla discussione sull'argomento prendono parte il Presidente, il Direttore, DE MICHELIS (Italia), OUALID (Francia), GEMMILL (Africa del Sud), e LOWE (India), per precisare il carattere consultivo da attribuire alla Commissione proposta. Ed al riguardo si concordano i vari punti di vista con la seguente risoluzione:

**Coordinamento internazionale dei provvedimenti riguardanti la protezione degli emigranti.**

La Commissione chiede al Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro di voler prendere tutte le misure, perchè il servizio tecnico dell'emigrazione, assistito all'occorrenza da qualche perito, esamini il problema della coordinazione internazionale delle leggi che riguardano l'emigrazione.

4ª Seduta (4 agosto 1921, ore ant.) - Si esamina anzi tutto la questione del « *Collocamento degli emigranti* » (Rapporto n. 7 serie A).

Si distingue il servizio del collocamento in generale dal servizio che si occupa particolarmente degli emigranti. Dopo varie osservazioni e una completa esposizione da parte di DE MICHELIS (Italia) sull'organizzazione dei servizi in Italia, i quali possono essere presi a modello in materia, si approvano le seguenti risoluzioni:

Ogni membro s'impegna a mettere a disposizione degli emigranti i servizi dei propri uffici gratuiti di collocamento, oltre ai servizi speciali esistenti, per aiutarli a trovare un'occupazione.

A tale scopo, è da augurarsi che si stabiliscano delle relazioni permanenti tra gli uffici pubblici di collocamento e i servizi pubblici di emigrazione o di immigrazione, là dove questi ultimi esistono.

Ogni Membro s'impegna a fornire ai pubblici uffici di collocamento degli altri paesi, che ne faranno domanda, le informazioni necessarie per ben eseguire le disposizioni della risoluzione 4ª, specialmente riguardo al movimento di frontiera. Lo scambio di informazioni avrà luogo direttamente tra gli uffici riconosciuti oppure secondo le disposizioni dell'autorità competente.

È necessario che nelle località dove gli emigranti e gli immigranti sono concentrati in gran numero, si costituisca un organo per il loro collocamento e per le informazioni che possano ad essi interessare, nei casi indicati nelle due risoluzioni precedenti.

La Commissione passa quindi all'esame della « *Uguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali* ». (Rapp. n. 8, Serie A). È questo un argomento di suprema importanza, che rappresenta come la questione centrale di tutto il programma di tutela e di assistenza agli emigranti.

Dalle risposte dei singoli Governi si rileva, come in ordine a tale materia i vari paesi mostrino degli atteggiamenti molto differenti. Gli uni partono dal principio che i lavoratori stranieri possano e debbano essere assimilati ai lavoratori indigeni e che debbasi perciò applicare ad essi tutta la legislazione sociale a loro propria, con i vantaggi e gli oneri che ne derivano. Altri hanno assunto un contegno, che potremmo chiamare eclettico, poiché

estendono agli stranieri certe leggi di protezione operaia e li escludono dal beneficio di altre.

Di fronte a tale disformità di regimi e in considerazione che il Governo inglese desidera un più lungo tempo per esaminare la grave questione, dal Presidente e dal delegato dell'Africa del Sud si vuol sostenere l'opportunità che la risoluzione di essa venga rinviata *sine die*.

Ma si oppongono a tale proposta STERN (Cecoslovacchia), in sostituzione di VERUNAC, KNOLL (Germania), e DE MICHELIS (Italia) il quale dimostra esaurientemente l'inopportunità dell'aggiornamento. La questione è troppo importante — egli dice — e non deve essere trascurata e rimandata. Preme anzi stabilire, al più presto e senza restrizioni di sorta, un regime internazionale, più favorevole possibile, per i lavoratori di qualsiasi nazione, perchè l'uguaglianza di trattamento non è tanto un favore per i lavoratori, quanto una misura di difesa degli operai di un paese contro la concorrenza degli operai stranieri. È una questione di giustizia quella che siamo chiamati a risolvere. L'operaio straniero non soffre meno fatiche, non è minacciato da minori rischi in confronto a quello indigeno. Il lavoro li rende uguali; il lavoro li accomuna nei dolori e nei benefici. Il lavoro comune li rende meritevoli di una uguale protezione e tutela.

In conformità di tali argomentazioni, DE MICHELIS (Italia) propone le seguenti risoluzioni, che vengono approvate:

#### **Uguaglianza di trattamento.**

È necessario che, in difetto di disposizioni legislative nei diversi paesi, i Membri si propongano di realizzare, a mezzo di convenzioni internazionali, l'uguaglianza di trattamento e nel modo più largo possibile, degli operai immigrati e del loro aventi diritto con i nazionali, sopra tutto per ciò che concerne le leggi del lavoro e della previdenza sociale e quelle sulla assistenza e sulla libertà di organizzazione professionale.

L'Ufficio internazionale del Lavoro è invitato di preparare uno studio che sarà sottomesso ad una prossima conferenza, per realizzare un sistema di legislazione uniforme fra tutti gli Stati o tra alcuni gruppi di Stati, per ciò che concerne le assicurazioni sociali.

5ª *Seduta* (5 agosto 1921, ore ant.). - Questa seduta è dedicata, come da precedente deliberato, all'esposizione dei punti di vista dei rappresentanti delle Compagnie di Navigazione e di Strade Ferrate, in rapporto al trasporto degli emigranti.

Tali rappresentanti sono: BUSTARD per la White Star Line. MAC WHIRTER per la Compagnia Cunard; CLARK per la Canadian Pacific Railway.

Parla per primo BUSTARD (White Star Line) il quale, dopo aver ringraziato, a nome dei suoi colleghi, la Commissione, fa presente come le Compagnie abbiano preso gran parte nello sviluppo dei nuovi paesi e nel problema dell'emigrazione. Chiede ampia libertà di movimento per gli emigranti e perciò vuole che siano tolte tutte le restrizioni, con le quali il maggior numero dei paesi tendono a limitarla.

MAC WHIRTER (C. Cunard) rileva come la nuova politica emigratoria di alcuni paesi, dopo la guerra, venga ad imporre alle compagnie oneri sempre più gravi per l'imbarco, la traversata, il trattamento a bordo, ecc. È favorevole alla unificazione internazionale delle regole che disciplinano la materia. Ritiene però che l'uniformità delle condizioni e dei servizi a bordo sia praticamente impossibile per le differenti esigenze tecniche delle varie linee di navigazione. Consente in un esame rigoroso degli emigranti prima dell'imbarco ed anche in una forma qualunque di assicurazione obbligatoria degli emigranti stessi, purchè tale assicurazione sottragga i vettori da ogni responsabilità con gli aventi diritto. Non può però fare a meno di opporsi contro la creazione di monopolio per il trasporto degli emigranti, che si risolve in un esclusivo beneficio per speciali compagnie di navigazione favorite. La libera concorrenza, anche nel campo dei trasporti marittimi, porterebbe grandi vantaggi alla causa degli emigranti.

CLARK (Canadian Pacific Railway) si limita a mostrare l'importanza del viaggio per terra dei lavoratori che emigrano e gli utili servizi che le Società di strade ferrate possono recare all'assistenza degli emigranti medesimi.

Dopo i chiarimenti dati dai rappresentanti ai vari Membri, che li hanno richiesti, si accende una vivace discussione per deli-

berare se i rappresentanti delle compagnie in parola possano o no continuare ad assistere alle sedute ulteriori della Commissione.

Il Presidente e i delegati del Canada e dell'Africa del Sud sostengono affermativamente, anche per l'utilità di avere pareri tecnici. Al che, però, si oppone energicamente il delegato italiano. Egli sostiene come, in conformità del deliberato primitivo della Commissione, che stabili di ammettere i rappresentanti delle tre compagnie ad esprimere i loro voti solamente, non vi sia altro da fare che licenziare i rappresentanti medesimi.

Questi abbandonano la sala. Ma in seguito alla resistenza dei delegati suddetti, il delegato italiano è costretto a riprendere la parola. Osserva anzi tutto che le Compagnie in questione non traggono il mandato di partecipare alla Commissione da nessuna autorità riconosciuta, e rileva come, in sostanza si tratti, nel caso presente, di una delicata questione di moralità e di giustizia da difendere. Ammessa la rappresentanza di alcuni interessi unilaterali, quali sono quelli delle Compagnie, nessun altro interesse privato, compreso quello dei locandieri, facchini sino ai fabbricanti di scarpe per emigranti, potrebbe e dovrebbe essere escluso senza una manifesta ingiustizia. In questa assisi internazionale non possono aver posto interessi unilaterali, soltanto. Se la Commissione si pronunciasse in senso contrario, un'unica via, tracciata dalla rettitudine, rimarrebbe aperta alla Commissione: sospendere i suoi lavori e riprenderli, previa convocazione delle rappresentanze di tutte le organizzazioni interessate alle sue decisioni, in specie le organizzazioni operate.

La mozione di DE MICHELIS (Italia) è accolta con plauso dai delegati della Francia, Germania, Spagna, Brasile, Grecia e Giappone, i quali si associano interamente alle sue dichiarazioni.

5ª Seduta (5 agosto 1921, ore pom.). - La Commissione prende ad esaminare la questione della « *Sorveglianza degli agenti di emigrazione* ». (Rapp. n. 1, Serie A).

Si tratta di adottare misure generali di difesa degli emigranti e degli immigranti contro ogni sorta di sfruttamento e, in specie, di eliminare tutti gli agenti privati di emigrazione e sostituirli con agenti pubblici competenti riconosciuti, incaricati

di assistere, gratuitamente e in ogni contingenza, il futuro emigrante. È noto, infatti, come gli agenti privati siano molti e di varia natura. Sono i rappresentanti delle compagnie dei trasporti, che s'incaricano della vendita di biglietti; sono coloro che compiono tutte le operazioni di propaganda, di pubblicità e d'informazione ai lavoratori, che intendono recarsi all'estero.

Taluni paesi interdicono assolutamente l'attività di simili categorie di agenti. Altri invece le ammettono con speciali autorizzazioni, sottoposte a determinate condizioni e con severe sanzioni ai contravventori. L'esperienza insegna però che le restrizioni, pur rigorose che siano, non riescono ad impedire le speculazioni illecite e con esse l'emigrazione clandestina. La soluzione quindi del problema deve avere lo scopo: di indurre tutti gli Stati ad organizzare una sorveglianza su ogni categoria di agenti interessati all'emigrazione e impedire la propaganda nociva; di istituire servizi pubblici idonei per fornire, senza spesa, agli emigranti tutte le informazioni di cui possono aver bisogno e di stabilire la responsabilità solidale degli imprenditori dei trasporti di emigrazione, con i loro agenti, sub-agenti e, in genere, con tutte le persone che agiscono a loro nome o interesse.

Sulla base dei su esposti principii, dopo varia discussione, alla quale prendono parte il Presidente, DE MICHELIS (Italia), QUALID (Francia), KNOLL (Germania), CAGIANUT (Svizzera), ecc. si approvano le seguenti risoluzioni:

#### **Sorveglianza degli agenti di emigrazione.**

È da augurarsi che ogni Membro s'impegni di organizzare una sorveglianza di Stato sopra gli intraprenditori e agenti che si occupano del trasporto marittimo o terrestre degli emigranti, sugli agenti o sotto agenti di reclutamento o di collocamento all'estero, e in generale, sopra tutte le persone, che sono interessate a provocare l'emigrazione.

Ciascun Membro s'impegna a mettere gratuitamente a disposizione degli interessati tutte le informazioni disponibili intorno alle condizioni degli emigranti.

Ciascun Membro si impegna di reprimere ogni specie di propaganda diretta a promuovere l'emigrazione mediante false notizie.



La Commissione dell'emigrazione richiama l'attenzione dei Membri sull'opportunità, per i paesi che non l'abbiano ancora fatto, di introdurre nelle loro legislazioni il principio della responsabilità solidale degli imprenditori e di tutte le altre persone che si occupano del trasporto marittimo o terrestre degli emigranti, per gli impegni presi in loro nome nonchè per gli atti commessi dai loro rappresentanti, agenti o commessi, autorizzati e clandestini, come pure per parte di ogni altra persona che agisca nel proprio interesse e profitto.

7ª Seduta (6 agosto 1921, ore ant.). - La Commissione esamina la questione riguardante il « *Reclutamento collettivo all'estero* ». (Rapp. n. 2, Serie A).

La questione fu già formulata, in forma di raccomandazione, dalla Conferenza del Lavoro di Washington del 1919, e ha diretta attinenza con il problema della disoccupazione, dovendosi impedire che i reclutamenti collettivi di lavoratori in un paese, in vista del loro impiego in un altro, possano aver luogo senza l'intesa tra i paesi e la consultazione dei padroni e operai delle industrie interessate.

DE MICHELIS (Italia) avverte subito come già l'Italia, per mezzo delle sue leggi e delle sue convenzioni di lavoro con alcuni Stati, abbia attuato la raccomandazione della Conferenza suddetta. Contro CAGIANUT (Svizzera), che ritiene che i contratti collettivi interessino un numero limitato di paesi e si dichiara partigiano di un regime di libertà completa per i reclutamenti collettivi, DE MICHELIS (Italia) sostiene invece che i contratti collettivi interessano tutti i paesi, vicini e lontani, e dimostra la necessità inderogabile di frenare l'azione dei padroni, che ricorrono troppo spesso ad ogni mezzo per assoldare mano d'opera a buon mercato.

Sulla base di tali principi presenta un progetto di risoluzione che viene approvato nella seguente forma:

#### **Reclutamento collettivo.**

Nel caso di convenzioni bilaterali concluse per applicazione delle raccomandazioni di Washington relative al reclutamento collettivo, o nel caso di reclutamento collettivo eseguito all'estero, dovrà essere tenuto conto dei principi seguenti:

1) Sorveglianza e controllo delle Autorità competenti dei due Stati interessati, ciascuno sul proprio territorio.

2) Operazioni di reclutamento fatte esclusivamente per intervento degli uffici o degli agenti autorizzati dall'Autorità pubblica competente.

3) Consultazione delle organizzazioni padronali e operaie, quando si tratta di reclutamenti fatti in seguito a convenzioni internazionali.

4) Vegliare affinché i reclutamenti non turbino il mercato del lavoro dei due paesi, specialmente per impedire che il salario non sia inferiore a quello del paese di immigrazione e che l'arrivo di operai reclutati non abbia luogo in occasione di scioperi o di serrate.

5) I contratti stipulati nei paesi di emigrazione avranno piena efficacia nel paese di immigrazione salvo per le clausole contrarie all'ordine pubblico.

Se avvenga che degli operai o impiegati, nomini e donne, siano reclutati per sostituire operai e impiegati di un altro paese, che si trovi in un periodo di sciopero o di serrata, l'impresa che ha effettuato il reclutamento o a profitto della quale il reclutamento è stato fatto, deve rimborsare agli operai e agli impiegati così reclutati tutte le spese comprese quelle di viaggio di andata e di ritorno.

8ª *Seduta* (8 agosto 1921, ore ant.). - Il Presidente dà lettura di una lettera di GEMMILL, rappresentante padronale dell'Africa del Sud, con la quale dichiara di ritirarsi dai lavori della Commissione e di riprendere la sua completa libertà d'azione. Motiva il suo atto, perchè ritiene che l'assenza degli Stati Uniti, dell'Argentina e dell'Australia, grandi paesi di immigrazione, tolga l'equilibrio alle deliberazioni della Commissione, in cui vengono così a prevalere soltanto gli interessi dei paesi di emigrazione.

La Commissione commenta tale lettera, ne prende atto e passa all'Ordine del giorno, con l'esame della questione riguardante le « *Ritenute dei salari per anticipi fatti agli emigranti* » (Rapp. n. 2, Serie A).

Su tale materia sono noti gli abusi molteplici, ai quali danno luogo i contratti, che implicano ritenute sui salari, in conseguenza di anticipi fatti, nei vari casi, agli emigranti futuri, sotto la spinta di necessità imperiose e quando essi ignorano ancora le leggi o gli usi dei paesi d'immigrazione. Vigono, è vero, al riguardo in alcuni paesi, disposizioni che hanno lo scopo, o d'impedire lo sbarco di coloro che si sono precedentemente obbligati coi padroni, come negli Stati Uniti: o di interdire convenzioni tra emigranti e agenti di emigrazione e di immigrazione, come in Italia; o infine, di regolare le condizioni, nelle quali i contratti possono essere consentiti.

Ma si tratta ora di coordinare queste disposizioni ed estenderle a tutti i paesi interessati, in modo da istituire una regolamentazione internazionale efficace.

Posto così il principio di massima, s'inizia la discussione sopra una mozione presentata da OBEED SMITH (Canada), alla quale prendono parte DE MICHELIS (Italia), OUALD (Francia), KNOLL (Germania), CAGIANUT (Svizzera) e il Presidente. Dopo qualche emendamento, proposto da DE MICHELIS ed accolto dalla Commissione, viene adottata la seguente risoluzione:

#### Ritenute di salario.

Nel caso di contratti contenenti clausole per ritenute sui salari, in seguito ad anticipi fatti all'emigrante prima della sua entrata nel paese d'immigrazione, ciascun Membro deve provvedere, con opportune disposizioni, affinchè tali contratti vengano dichiarati nulli, da parte delle Autorità competenti, in tutto ciò che fossero contrari alle leggi di protezione operata, vigenti nel paese d'immigrazione.

9ª Seduta (8 agosto 1921, ore pom.). - La Commissione prende ad esaminare la questione della « *Protezione delle donne e dei fanciulli emigranti* » (Rapp. inter. 2.B), che ha attinenza con le due risoluzioni approvate dalla Conferenza internazionale per la soppressione della tratta delle bianche e dei fanciulli, che ebbe luogo a Ginevra nel giugno scorso, sotto gli auspici della Società delle Nazioni. Detta Conferenza, con tali risoluzioni, emetteva il voto che tutti gli Stati adottino in materia di emigrazione e d'immigrazione, le misure legislative e amministrative più adatte per combattere la tratta delle bianche e dei fanciulli; e sull'opportunità del provvedimento richiamava formalmente l'attenzione della Commissione internazionale dell'Emigrazione.

Dopo avere stabilito che le espressioni « emigranti » ed « immigranti » comprendono tanto le donne quanto i fanciulli, ai quali debbonsi così applicare tutte le risoluzioni precedentemente approvate, vengono proposte sulla questione varie mozioni da OBEED SMITH (Canada), da KNOLL (Germania) e da DE MICHELIS (Italia), le quali vengono adottate nel modo seguente:

## Misure relative alla repressione della Tratta delle bianche e dei fanciulli.

Fino a che non sarà disposto altrimenti, tutte le misure proposte dalla Commissione internazionale dell'Emigrazione, ai fini della protezione degli emigranti, si applicheranno egualmente agli uomini, alle donne e ai fanciulli, agli operai ed impiegati dei due sessi.

La Commissione incarica il Direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro di comunicare le risoluzioni della Commissione alla Società delle Nazioni, perchè questa possa scegliere quelle che sono applicabili alla questione della soppressione della tratta delle bianche e dei fanciulli.

È opportuno che la protezione delle donne e dei fanciulli, che lasciano un paese per andare in un altro, faccia oggetto di un esame completo da parte dei Membri della Conferenza internazionale del Lavoro e che tale questione sia iscritta all'Ordine del giorno della Conferenza del 1922.

*10ª Seduta (9 agosto 1921, ore ant.).* - La Commissione im-  
prende a trattare la questione relativa alla « *Visita degli emigranti prima dell'imbarco* ». (Rapp. n. 4, Serie A). Essa riguarda in genere, tutte le numerose condizioni, a cui l'emigrante deve soddisfare prima di lasciare il proprio paese, che riflettono principalmente il servizio militare, la repressione dei reati, gli obblighi famigliari, lo stato di minorità, la vecchiaia, lo stato sanitario, l'incapacità al lavoro, il possesso di alcuni documenti ufficiali, ecc. La verifica di tali condizioni dà luogo ad accertamenti prima che all'emigrante sia accordato il passaporto, senza del quale non può imbarcarsi nè passare la frontiera. Ma oltre a queste formalità amministrative, vi sono talora rigorosi controlli sanitari e doganali, a cui l'emigrante è sottoposto, nel momento della partenza o durante la traversata o nel porto di arrivo. L'esame all'imbarco può essere eseguito, per mezzo di servizi tecnici organizzati nel paese stesso d'origine. È il caso dell'Italia. Può farsi per mezzo di rappresentanti ufficiali dei paesi d'immigrazione. Ciò avviene nel Canada, ove sono ammessi funzionari degli Stati Uniti. L'esame infine può essere fatto dalle Compagnie di Navigazione, alle quali sono imposte da alcune leggi rigorose responsabilità nel caso di reiezione, ecc.

Di fronte a tanta varietà di sistemi e talora molteplicità di

controlli — i quali bene spesso non preservano l'emigrante dalla grave jattura della reiezione — da tutti i Governi è stata reclamata la unificazione delle formalità relative all'uscita e all'entrata degli emigranti, concentrando la completa verifica delle condizioni in una sola fase del ciclo emigratorio.

Sulla premessa di tali considerazioni generali DE MICHELIS (Italia) dimostra come il momento migliore della visita sia quello al porto d'imbarco o alla stazione di confine. Si intrattiene ad esporre le severe misure, specie igienico-sanitarie, a cui sono sottoposti gli emigranti in Italia prima della partenza, le quali, oltre che ridurre i casi di reiezione, rappresentano una seria garanzia per il paese stesso d'immigrazione.

Conformemente viene adottata la seguente risoluzione:

#### **Visita dell'emigrante prima dell'imbarco.**

Ciascun Membro deve provvedere, affinché abbia luogo una visita efficace degli emigranti in ognuno dei propri porti d'imbarco degli emigranti medesimi, ed eventualmente nei principali punti di passaggio delle frontiere di terra.

Allo scopo di diminuire la probabilità di reiezione dai paesi di immigrazione e di prevenire lo sviluppo di malattie contagiose durante il viaggio di mare, l'esame avrà per oggetto i seguenti punti:

1) Se gli emigranti soddisfino a tutte le condizioni prescritte avanti l'imbarco:

2) Se essi rispondano alle condizioni stabilite per l'entrata nei paesi d'immigrazione.

Ad alcune obiezioni di OBER SMITH (Canada) e del Presidente, DE MICHELIS (Italia) sostiene che la partecipazione dei rappresentanti del paese d'immigrazione alla visita degli emigranti nel paese d'emigrazione, dovrà essere ammessa solo in casi eccezionali e che ora si tratta semplicemente di fissare i principi di massima che debbono informare le convenzioni particolari da stipularsi tra i diversi paesi, secondo le rispettive leggi e interessi, e dirette a garantire l'entrata e il transito agli emigranti.

In tal senso presenta la seguente mozione, che viene approvata senza osservazione:

È desiderabile che le convenzioni particolari, concluse fra gli Stati interessati, contengano: le condizioni, in base alle quali avrà luogo l'esame

degli emigranti; la maniera con cui i paesi di emigrazione e di immigrazione debbono provvedere a tale esame e le condizioni per l'entrata; la forma dei certificati e degli altri documenti necessari; e ogni altra disposizione concernente l'emigrazione, l'immigrazione e il rimpatrio.

*11ª Seduta* (9 agosto 1921, ore pom.). - La Commissione esamina la questione relativa all'« *Igiene degli emigranti a bordo delle navi e sui treni* ». (Rapp. n. 5, Serie A).

Risulta in proposito che già un gran numero di Governi hanno adottato misure rigorose per assicurare agli emigranti, durante il viaggio, condizioni di igiene e di sicurezza soddisfacenti. Ma l'efficacia di tali disposizioni è limitata dalla loro stessa diversità presso i singoli paesi. Le leggi infatti dei paesi d'imbarco e di destinazione e quelle della nazione a cui appartengono le navi, sono spesso contraddittorie e in conflitto tra loro. Da ciò la necessità che anche in questa materia si venga ad una legislazione uniforme.

MONTORNES (Spagna) presenta una mozione, la quale, dopo un emendamento proposto da DE MICHELIS (Italia), è approvata nel modo seguente:

#### **Igiene degli emigranti.**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro è invitato a nominare una *Commissione di tecnici*, con l'incarico di assistere l'Ufficio medesimo nella preparazione e presentazione alla Conferenza internazionale del Lavoro del 1922 di un rapporto sulle regole generali da fissare, d'accordo con i paesi interessati, per un minimo di requisiti che debbono presentare i piroscafi e le strade ferrate, durante il viaggio, le garanzie più ampie per un buon trattamento, dal punto di vista della sicurezza, dell'igiene, dell'alimentazione e del conforto, in maniera da rispondere alle esigenze del progresso e della dignità umana.

Si passa quindi all'esame della questione relativa alla « *Assicurazione degli emigranti* ». (Rapp. n. 6, Serie A).

La questione, però, è molto complessa, poichè differenti si presentano i sistemi di assicurazione generale e speciale adottati dai diversi paesi. Così per ora si ritiene opportuno di riaffermare soltanto il principio, raccomandando ai singoli Stati l'attuazione di esso. La risoluzione relativa è la seguente:

## Assicurazione degli emigranti.

Ciascun emigrante sarà garantito contro il rischio di morte o di invalidità, dal momento in cui s'inizia il viaggio fino al luogo indicato nel biglietto. In conseguenza di ciò la Commissione richiama l'attenzione dei Governi sull'opportunità di istituire se non sia stato fatto, un sistema che garantisca gli emigranti contro il rischio di morte o di invalidità durante il trasporto.

*12ª Seduta* (10 agosto 1921, ore ant.). - Presiede DE MICHELIS (Italia).

Dopo qualche scambio di idee fra i membri, circa il principio ammesso della solidale responsabilità tra tutte le persone che si occupano del trasporto dell'emigrante, la Commissione passa all'esame di due mozioni, che erano state proposte da DE MICHELIS (Italia) e da DE OLIVEIRA (Brasile), per la istituzione di un organo permanente che, continuando il lavoro intrapreso dalla Commissione internazionale dell'Emigrazione, studi il problema delle migrazioni internazionali sotto i suoi più differenti aspetti, allo scopo di conciliare le divergenze esistenti fra le nazioni interessate.

Il Direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro ricorda subito come l'idea di una Commissione permanente sia già stata accennata nelle precedenti sedute, allorchè si è trattato le questioni relative alla coordinazione internazionale delle misure protettrici degli emigranti e all'igiene di essi. Sostiene, in ogni modo, che la Commissione dovrebbe essere composta di un numero limitato di esperti e che convenga sempre, data la importanza del provvedimento, demandare la costituzione di essa al Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

In base a tali considerazioni è adottata la seguente risoluzione:

### Commissione permanente.

Considerando l'importanza che presentano le migrazioni umane per l'interesse immediato delle nazioni e per l'avvenire della pace universale;

Considerando, d'altra parte, la complessità dei problemi relativi e la necessità di studiarli in maniera completa e costante, la Commissione in-

vita il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro di prendere in considerazione la creazione di una *Commissione permanente*, composta di un numero limitato di persone, e col concorso, se è necessario, di appositi tecnici per assistere l'Ufficio nel suo compito e per seguire continuamente e con piena autorità e competenza, lo sviluppo dei problemi riguardanti le migrazioni internazionali.

La Commissione passa infine ad esaminare le mozioni presentate da DE MICHELIS (Italia), relative ad alcune importanti questioni, circa una più energica protezione degli emigranti e colle quali vengono affermati principi arditamente innovatori del diritto emigratorio internazionale. Alcune delle suddette mozioni sono approvate ad unanimità come segue:

#### **Istruzione generale e professionale.**

Nei paesi di immigrazione le scuole per l'istruzione generale e professionale saranno accessibili, nella più larga misura possibile, agli immigrati e alle loro famiglie.

#### **Protezione degli emigranti.**

Ciascun paese di immigrazione provvederà, affinchè nei propri porti e alle frontiere, gli emigranti siano accolti e protetti convenientemente.

#### **Applicazione delle leggi restrittive in materia di emigrazione e di immigrazione.**

Quando uno Stato apporta un cambiamento notevole alla propria legislazione, in materia di emigrazione e di immigrazione, è desiderabile che esso osservi, nell'applicazione delle disposizioni emanate, le precauzioni indispensabili per evitare agli emigranti le conseguenze dannose di un'applicazione immediata.

*13ª Seduta* (10 agosto 1921, ore pom.). - Presiede DE MICHELIS (Italia).

La Commissione esamina la mozione presentata dal delegato della Cina, per attuare la più completa uguaglianza di trattamento degli emigranti in ogni paese, senza alcuna distinzione di razza. Egli dichiara che è costretto tornare sulla questione, poichè la



soluzione n. 8 già adottata, si occupa soltanto del trattamento dal punto di vista delle assicurazioni operaie e della libertà di associazione, mentre, nel fatto, gli emigranti cinesi incontrano sempre grandi difficoltà e svantaggi economici nel maggior numero dei paesi.

Insiste che la sua proposta venga presa in considerazione, anche nell'assenza dei delegati degli Stati Uniti, dell'Australia e dell'Argentina, più interessati all'emigrazione cinese.

Dopo varia discussione, alla quale prendono parte ALLEN in sostituzione di Lord Ullswater, KNOLL, OUALID e il Direttore, su proposta conciliativa del Presidente, viene approvata la seguente risoluzione:

La Commissione internazionale dell'Emigrazione, preso atto della domanda avanzata dal delegato del Governo cinese, adotta la seguente risoluzione:

« La Commissione internazionale dell'Emigrazione, propone alla Conferenza del Lavoro di inscrivere all'Ordine del giorno: « Eguaglianza di trattamento economico, senza distinzione d'origine, per tutti gli immigranti legalmente ammessi nei paesi d'immigrazione ».

Prima di terminare la seduta si prende atto della seguente mozione, presentata da DE MICHELIS (Italia), intesa a perfezionare maggiormente, in aspetti nuovi, la protezione degli emigranti, e se ne rinvia lo studio alla Commissione permanente:

#### **Questioni rinviate alla Commissione permanente.**

La Commissione delibera di rinviare, per esame, alla Commissione permanente le risoluzioni seguenti:

##### *a) Imposte sugli operai stranieri.*

« Quando un paese d'immigrazione adotterà delle imposte speciali, applicabili solamente ai lavoratori stranieri, l'ammontare di tali imposte dovrà essere pagato dall'imprenditore.

##### *b) Responsabilità in caso di malattie contratte all'estero.*

« Nei paesi d'immigrazione, che sottomettono ad una visita gli emigranti all'arrivo, quando non esiste alcuna legge contro le malattie professionali, bisognerebbe stabilire il principio dell'indennizzo degli emigranti che, dopo un certo periodo di lavoro in detti paesi, avranno contratto malattie professionali o malattie incurabili, come la tubercolosi, la anchilostomiasi, o quelle proprie alle regioni di lavoro.

c) *Protezione degli emigranti.*

«Allo scopo di provvedere a che gli emigranti siano accolti o protetti convenientemente nei porti e alle frontiere, gli Stati interessati possono accordarsi per istituire dei servizi in comune e per avvalersi della cooperazione delle istituzioni d'assistenza, appartenenti alla stessa nazionalità degli emigranti ».

*14ª Seduta* (11 agosto 1921, ore ant.). - Il Presidente Lord ULTSWATER informa intorno al rapporto che, a nome della Commissione, comunicherà al Presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

Indi dichiara che, prima della chiusura dei lavori della Commissione, sente il bisogno di esprimere, a nome dei membri, i ringraziamenti più fervidi al Direttore dell'Ufficio internazionale e al suo personale, per l'efficace aiuto prestato all'opera della Commissione.

Segue DE MICHELIS (Italia), il quale si associa alle parole del Presidente e rileva i notevoli risultati conseguiti nelle laboriose sedute della Commissione medesima. Tale successo — egli dice — è dovuto alla preparazione fatta dall'Ufficio internazionale del Lavoro, alla buona volontà di tutti i Membri e alla sapiente direzione incomparabile del Presidente, al quale indirizza le più sincere felicitazioni a nome di tutti i membri. Termina rilevando come la Commissione abbia grandemente contribuito a preparare la Conferenza del Lavoro del 1922 e come, cercando di migliorare le sorti degli emigranti, abbia concorso al bene dell'umanità.

## VI. Conclusione.

Nelle 14 sedute della Commissione internazionale dell'Emigrazione si è discusso sempre con lena immutata, spesso animatamente. Si sono trovati di fronte gli interessi più contrastanti delle nazioni padronali e quelli delle nazioni proletarie; le ragioni più opposte dei paesi a legislazione sociale più progredita e quelli a legislazione sociale arretrata.

I dibattiti così sono stati talora veramente vivaci, specie quando si affermò il principio dell'uguaglianza di trattamento tra i lavoratori di ogni paese e si volle escludere i fiduciari delle Com-

pagnie di navigazione e di Strade ferrate dalle ulteriori sedute della Commissione, rappresentando essi interessi evidentemente troppo unilaterali.

I risultati dei lavori sono stati assai notevoli. La Commissione, pur essendo composta di delegati di paesi aventi interessi diversi, è giunta a concretare, nelle risoluzioni adottate, alcuni principii fondamentali, che, se saranno accolti dagli Stati, segneranno un progresso accentuato nella tutela internazionale delle migrazioni operaie. L'Italia, paese d'emigrazione, nel quale la legislazione protettiva degli emigranti ha conseguito uno sviluppo non raggiunto in alcun altro paese, ha saputo portare nei lavori della Commissione un contributo di primissima importanza, soprattutto nel sostenere decisamente e nel far accogliere i più arditi postulati della tutela internazionale dell'emigrazione, interpretando, in quest'azione, gli interessi comuni a tutti i paesi d'emigrazione.

Le risoluzioni approvate saranno sottoposte all'esame definitivo della Conferenza internazionale del Lavoro del 1922 e costituiranno lo scopo principale dei suoi lavori, poichè esse rappresentano la parte più viva e urgente della auspicata regolamentazione internazionale del lavoro.

## Il movimento immigratorio negli Stati Uniti nell'anno 1920

La recente legge restrittiva della immigrazione e la speciale importanza degli Stati Uniti per la emigrazione italiana richiedono che si proceda ad un particolare esame del fenomeno della immigrazione durante l'anno 1920, che è il primo, dal principio della guerra, in cui il movimento immigratorio mostri una tendenza di ritorno al normale e che possa servire quindi di base non solo per interessanti confronti con i dati degli anni precedenti la guerra, ma anche per previsioni in certo modo fondate. A questo scopo merita di essere riassunto con qualche ampiezza il rapporto annuale del Commissario generale della immigrazione al Ministro del Lavoro (1).

*Ammissioni e reiezioni.* — Il numero totale di coloro che chiesero l'ammissione negli Stati Uniti, sia provenienti dal mare che dai confini di terra, fu di 633,371 con un aumento di 387,724, ossia del 158 % sugli arrivi verificatisi nel precedente anno (245,647).

Del totale degli arrivati, 621,576 furono ammessi e 11,796 esclusi e respinti ai paesi dai quali provenivano. Degli ammessi 430,001 erano stranieri immigranti, venuti negli Stati Uniti per una residenza permanente e che costituivano quindi la *immigrazione reale*, nel vero senso della parola, mentre 191,575 erano stranieri *non immigranti*, e quindi o residenti permanenti di questo paese, i quali ritornavano da visite temporanee all'estero o residenti permanenti di altri paesi entrati negli Stati Uniti per un soggiorno temporaneo. Le ammissioni nell'anno precedente erano state di 237,021, divise in 141,132 immigranti e 95,889 stranieri non immigranti, con un aumento pertanto di ammessi nell'anno in esame di 384,345, ovvero del 162 %.

Alla cifra di 621,576, che rappresenta il totale degli arrivati, fa riscontro quella di 428,062 che rappresenta il totale dei partiti, dei quali 288,315 classificati come emigranti stranieri, stranieri cioè che hanno lasciato gli Stati Uniti per un'assenza temporanea o sono ritornati all'estero dopo un soggiorno temporaneo negli Stati Uniti. Raffrontando i totali degli arrivi e delle partenze è chiaro che l'aumento netto della popolazione risultante dalla immigrazione e dalla emigrazione è stata di 193,514, con un aumento di 172,724 sulla corrispondente cifra per l'anno precedente (30,790). Tuttavia una ulteriore riduzione è costituita dalla partenza, per permanente residenza

(1) Annual report of the Commissioner General of Immigration to the Secretary of Labor. Fiscal Year ended June 30, 1920. Washington, Government printing office, 1920.

all'estero, di 8010 naturalizzati cittadini degli Stati Uniti, rendendo così l'aumento netto assoluto della popolazione di 185,504 in confronto ai 17,216 dell'anno fiscale 1919.

Degli 11,795 stranieri esclusi durante l'anno (che costituiscono l'1,09 % del totale degli stranieri che chiesero l'ammissione), 2969 furono esclusi dopo aver rivolta domanda al Ministro del Lavoro e gli altri in base al semplice giudizio dei Comitati di inchiesta speciale del porto sia per aver rinunciato spontaneamente al diritto di appello, sia per non essere delle classi autorizzate dalla legge a valersene.

*Immigrazione ed emigrazione nel 1920.* — Continuando l'uso della terminologia da lungo tempo stabilita, si distinguono gli stranieri in due classi: *immigranti e non-immigranti* ed *emigranti e non-emigranti*. Nella compilazione delle statistiche sotto questa denominazione si osservano le seguenti regole: gli stranieri in arrivo il cui permanente domicilio sia stato fino allora all'estero, i quali intendano rimanere permanentemente negli Stati Uniti, sono classificati come *stranieri immigranti* e gli stranieri in partenza, i quali hanno avuta negli Stati Uniti una permanente residenza e che intendono risiedere permanentemente all'estero sono classificati come *stranieri emigranti*. Tutti, invece, gli stranieri residenti negli Stati Uniti, i quali facciano un viaggio temporaneo all'estero e tutti gli stranieri residenti all'estero, i quali facciano un viaggio temporaneo agli Stati Uniti, sono classificati come *stranieri non emigranti* nel primo caso, e *stranieri non immigranti* nel secondo.

La seguente tabella indica il totale della immigrazione e della emigrazione in ciascun anno fiscale dal 1910:

ANNO	Partenze			Arrivi			Eccesso di immigrazione
	immigranti	non immigranti	Totale	emigranti	non emigranti	Totale	
1910	1,041,570	156,467	1,198,037	202,436	177,982	380,418	817,619
1911	878,587	151,713	1,030,300	295,666	222,549	518,215	512,085
1912	838,172	178,983	1,017,155	333,202	282,030	615,292	401,863
1913	1,197,892	229,335	1,427,227	308,190	303,734	611,924	815,303
1914	1,218,480	184,601	1,403,081	303,338	330,467	633,805	769,276
1915	320,700	107,544	428,244	204,074	180,100	384,174	50,070
1916	298,826	67,922	366,748	129,765	111,042	240,807	125,941
1917	295,403	67,474	362,877	66,277	80,102	146,379	216,498
1918	110,618	101,235	211,853	94,585	98,683	193,268	18,585
1919	141,132	95,889	237,021	123,522	92,700	216,231	20,790
1920	430,001	191,575	621,576	288,315	139,747	428,062	193,514

Da questa tabella risulta, dunque, che il numero degli ammessi nel 1920 è di molto superiore alla media delle ammissioni annuali verificatesi durante la guerra e più che due volte e mezzo superiore al numero degli ammessi nell'anno fiscale 1919.

Durante i cinque anni che precedettero la guerra il numero degli ammessi (immigranti e non immigranti) aveva raggiunta una media annua di 1,155,160. Ed è degno di nota constatare come, nonostante che le più importanti fonti europee di immigrazione fossero inaridite e le disponibilità dei trasporti transatlantici fossero assai lontane dal normale, il movimento degli arrivi abbia potuto superare della metà quella media stessa.

La proporzione degli stranieri non immigranti nel 1920 è stata del 30,8 % del totale degli ammessi, mentre nel quinquennio 1910-1914, non era stata che del 14,8 %. Sta di fatto che il numero attuale degli arrivi di questa classe, nel 1920, è stato più grande che in ognuno dei cinque anni anteriori alla guerra sopra menzionati, eccetto il 1913.

Passando alle statistiche della emigrazione si deve osservare che la corrente delle partenze nel 1920 è stata proporzionalmente assai più alta che durante il periodo dell'ante-guerra. Infatti nel 1920 gli emigranti permanenti, in numero di 428,062, costituivano il 68,9 % delle ammissioni totali, mentre nel 1910-1914 ne costituivano soltanto il 45,4 per cento. Fra immigranti ed emigranti stranieri nel 1920 gli ultimi stavano ai primi in ragione del 67,4 % in confronto del 27,9 raggiunto nel periodo 1910-1914.

Esprimendosi diversamente, il numero dei partiti per ogni 100 ammessi di ciascuna delle due classi e per il totale, nei due periodi in esame, si è svolto come segue:

	1920	1910-14
-Numero di emigranti stranieri partiti per 100 immigranti stranieri ammessi . . . . .	67	28
Numero dei non-emigranti stranieri partiti per 100 non-immigranti stranieri ammessi . . . . .	73	68
Totale numero di stranieri partiti per ogni 100 ammessi	69	45

Ciò mostra chiaramente che, mentre la proporzione delle partenze alle ammissioni fra le categorie dei non immigranti e non-emigranti non differisce notevolmente nel 1920 e nel periodo 1910-14, vi è una notevole differenza, sotto questo rispetto, fra le categorie degli immigranti e degli emigranti nei due periodi. In condizioni normali ciò potrebbe essere interpretato come indice altamente significativo del movimento degli stranieri; ma tenendo presenti le attuali condizioni è più che certo che il movimento relativamente largo di partenze può essere spiegato con l'ansietà che gli stranieri (la partenza dei quali era stata fino ad allora differita dallo stato di guerra),

avevano di ritornare alle loro case, unita col fatto che le possibilità di lasciare gli Stati Uniti, incluse quelle finanziarie, erano tali da indurre piuttosto alla emigrazione che alla immigrazione.

Sarà utile osservare che, mentre nei cinque anni 1910-1914 l'aumento netto per arrivi e partenze degli stranieri corrispondeva approssimativamente al 55 % del numero totale degli ammessi, nel 1920 l'aumento di 193,514, indicato dalla tabella, costituiva solamente il 31 % del totale delle ammissioni.

*Porti di arrivo.* — I principali porti in cui sono sbarcati immigranti e non immigranti nel 1920, nel 1919 e nel 1914 sono i seguenti:

PORTI	1920	1919	1914	PORTI	1920	1919	1914
New York . . . . .	330,549	61,757	992,573	Porti canadesi dell'Atlantico . . . . .	8,158	3,110	45,965
Boston . . . . .	17,007	688	80,450	Porti canadesi . . . . .	113,406	72,074	95,514
Filadelfia . . . . .	4,845	402	59,529	Porti messicani . . . . .	68,816	44,071	15,901
Baltimora . . . . .	355	285	42,004	Altri porti . . . . .	49,192	29,247	57,972
San Francisco . . . . .	22,698	18,396	9,800				
Seattle . . . . .	6,550	6,411	5,373	Totale . . . . .	621,576	237,021	1,403,081

A causa del parziale risveglio di immigrazione dall'Europa, il numero degli stranieri sbarcati nel porto di New York è aumentato da 55,254 nel 1918 e 61,757 nel 1919 a 330,549 nel 1920, e cioè a più della metà della intera immigrazione di quest'anno; ma tale cifra è solo una terza parte del numero degli sbarcati nel 1914.

In confronto al 1919 vi è stata nel 1920 una ripresa di sbarchi dai porti di Boston, di Filadelfia e dai porti Canadesi dell'Atlantico; ma in ogni caso le cifre del 1920 sono molto inferiori a quelle del 1914. Baltimora è il solo porto dell'Atlantico che, dopo la guerra, non segnali un aumento della immigrazione europea; ed infatti il numero degli sbarcati, nel 1920, non è che l'1 per cento di quelli sbarcati nel 1914.

*Paesi di origine e di destinazione.* — Si premette che gli stranieri immigranti ed emigranti rappresentano un ben distinto movimento da quello di coloro che vanno ed arrivano per soste temporanee; costituendo quindi essi la base della immigrazione ed emigrazione, nell'uso comune di tali termini si fa riferimento unicamente a queste vere e proprie classi di immigranti e di emigranti.

L'Europa è stata sempre la sorgente principale della immigrazione agli Stati Uniti, e per circa un secolo, antecedentemente al principio della guerra mondiale, quasi il 90 % dell'immigrazione prove-

niva da tale fonte. Durante la guerra, tuttavia, la percentuale proveniente dall'Europa cadde approssimativamente al 60 % del totale nel 1915, al 50 % nel 1916, al 45 % nel 1917, al 28 % nel 1918, al 17 % nel 1919, per risalire al 57 % nel 1920. Prima, però, della ripresa della immigrazione europea, il movimento di ritorno, che era stato anch'esso largamente frenato dalla guerra, cominciò ad aumentare e nel 1919, quando soltanto 24,674 immigranti vennero dall'Europa, 84,531 emigranti vi ritornarono.

Il movimento dall'Europa e verso l'Europa e da e verso le altre parti del mondo, nell'anno fiscale 1920, è indicato dalla tavola seguente:

PAESI	Immigranti stranieri ammessi	Emigranti stranieri partiti	Eccesso di immigranti stranieri
Europa . . . . .	246,295	256,443	10,138
Asia . . . . .	17,505	9,441	8,064
Nord America inglese . . . . .	99,025	7,668	82,357
Messico . . . . .	52,361	6,606	45,755
Altri paesi . . . . .	23,815	8,167	15,648
Totale . . . . .	430,001	288,315	141,686

La emigrazione eccede sulla immigrazione per quanto riguarda l'Europa, nel 1920, sebbene non nella stessa misura del 1919.

L'eccesso di emigrazione nel 1920 va attribuito ad un largo movimento di ritorno verso l'Europa orientale, perchè per tutti i paesi dell'Europa occidentale e settentrionale, eccetto la Germania, l'immigrazione eccedeva l'emigrazione, come risulta dal seguente quadro:

PAESI	Immigranti stranieri 1920	Emigranti stranieri 1920	Media annuale della immigrazione nel 1910-1914
Belgio . . . . .	6,574	1,845	5,690
Danimarca . . . . .	3,137	1,477	6,694
Francia . . . . .	8,945	4,477	8,601
Olanda . . . . .	1,001	3,069	32,239
Norvegia . . . . .	5,187	1,017	7,147
Svezia . . . . .	4,445	3,022	11,416
Svizzera . . . . .	5,862	3,109	17,843
Inghilterra . . . . .	3,785	1,103	3,762
Irlanda . . . . .	27,871	8,099	43,753
Scozia . . . . .	9,591	3,735	27,482
Altri paesi . . . . .	9,347	1,483	15,678
	1,253	141	2,274



Le cifre riportate sembrano indicare che quella che potrebbe essere denominata la stabilità della emigrazione verso l'Europa nord-occidentale non è cambiata con la guerra. L'esodo, infatti, si è contenuto in limiti assai modesti quantunque allora, per la prima volta, dopo tanti anni, fossero aperte adeguate facilità di rimpatrio a quegli stranieri. La Germania, naturalmente, offre un'eccezione per le condizioni eccezionali determinate dalla guerra. L'ultima tabella del quadro offre anche una opportunità di confronto fra l'immigrazione del 1920 dai paesi indicati con la media annuale dell'emigrazione nel 1910-1914; ed è interessante notare che mentre il movimento normale dell'ante-guerra non è stato raggiunto dagli altri paesi, è stato sensibilmente superato dal Belgio, dalla Francia e dalla Svizzera.

Quattro altri paesi di Europa hanno mostrato nel 1920 un eccesso di immigrazione sull'emigrazione:

	Immigranti stranieri	Emigranti stranieri
Italia . . . . .	95,145	88,909
Portogallo . . . . .	15,472	4,728
Spagna . . . . .	18,821	3,841
Turchia europea . . . . .	1,933	1,512

Ecco le cifre relative a questi altri paesi:

	Immigranti stranieri nel 1920	Emigranti stranieri nel 1920
Austria . . . . .	298	2,274
Ungheria . . . . .	84	14,233
Bulgaria . . . . .	90	3,587
Ceco-Slovacchia . . . . .	3,426	11,147
Finlandia . . . . .	756	1,473
Grecia . . . . .	11,981	20,314
Polonia . . . . .	4,813	18,190
Rumania . . . . .	1,890	21,506
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni . . . . .	1,888	28,474
Totale . . . . .	26,191	123,131

Il numero degli individui emigrati dagli Stati Uniti verso questi paesi è di 96,940 persone superiore agli immigranti ricevuti; gli stessi territori inclusi in questi paesi mandarono in cifra tonda 583,000 immigranti agli Stati Uniti in luogo di 26,191 nel 1920.

*Razze o popoli.* — È abituale in una discussione di statistica della emigrazione far paragoni fra i due principali gruppi di razze europee o popoli e cioè quelli dell'Europa settentrionale ed occidentale (Olandesi, Fiamminghi, Inglesi, Francesi, Tedeschi, Irlandesi, Scandinavi, Scozzesi e Gallesi) e quelli dell'Europa orientale, e meridionale. Per molti anni prima dello scoppio della guerra, quest'ultimo gruppo di popoli costituiva la maggior parte della immigrazione dai paesi dell'Europa, e malgrado la quasi completa cessazione del grande afflusso dall'Austria-Ungheria e dalla Russia e da altri paesi orientali, essi diedero 184,903 immigranti stranieri nel 1910 contro 165,861 provenienti dall'Europa settentrionale ed occidentale.

Queste cifre, tuttavia, comprendono immigranti provenienti dal Canada e da altre fonti non meno che dall'Europa. Dell'Europa orientale e meridionale 97,800, e cioè più di una metà del numero, erano Italiani e di questi 93,069 venivano direttamente dall'Italia. Del gruppo settentrionale ed occidentale, 58,366 erano inglesi dei quali 5,044 venivano dall'Europa e 38,398 dal Nord America inglese.

Altre razze o popoli che hanno contribuito con più di 10,000 ciascuno alla immigrazione nel 1920 sono i seguenti:

Messicani 51,042; Francesi 27,390; Spagnuoli 23,594; Scozzesi 21 mila 180; Irlandesi 20,784; Scandinavi 16,621; Portoghesi 15,174; Ebrei 14,292; Greci 13,998; Olandesi e Fiamminghi 12,730.

Gli immigranti francesi, come nel passato, furono in massima parte di origine canadese: 19,087 provenendo dalle colonie del Nord America inglese e solo 6,445 dalla Francia. Anche una buona parte degli Scozzesi e degli Irlandesi provenivano dalle colonie del Nord America: 11,756 dei primi e 9,614 degli altri, contro 9,094 scozzesi e 10,163 Irlandesi provenienti direttamente dall'Europa. Degli Ebrei, 3,793 erano polacchi, 3,326 delle colonie del Nord-America, 1304 della Rumania, 1304 del Regno Unito, 829 della Turchia Asiatica, 490 della Turchia europea e 460 della Russia.

*Sesso.* — La proporzione delle femmine, fra gli immigranti presi in complesso, costituiva il 42,4 % del totale nel 1920, mentre negli anni 1910-1914 era stata del 33,5 %. L'aumento è specialmente da notarsi per alcuni paesi europei, fra i quali la proporzione delle donne era costantemente bassa nel periodo anteriore alla guerra mondiale, come dimostra la seguente tavola, nella quale sono incluse tutte le razze od i popoli aventi più che 10,000 emigranti:

RAZZA o POPOLO	Percentuale delle donne	
	1920	1910-1914
Olandesi e Flammînghi . . . . .	44.6	35.9
Ingleſi . . . . .	48.7	43.0
Francoſi . . . . .	48.0	43.7
Greci . . . . .	20.2	9.2
Ebrei . . . . .	53.2	45.5
Iriandefi . . . . .	50.8	48.1
Italliani (nord) . . . . .	48.9	25.2
Italliani (ſud) . . . . .	48.0	25.1
Mefficani . . . . .	33.3	36.6
Portogheſi . . . . .	27.1	35.8
Scandinavi . . . . .	41.1	35.8
ſcozzefi . . . . .	47.9	43.2
Spagnoli . . . . .	13.1	20.6

Eccettuati i Meſſicani, i Portogheſi e gli Spagnuoli, la proporzione delle donne fu piú alta nel 1920 che nel 1910-1914. Ma queſto fatto, ha poca o neſſuna reale importanza nelle circolanze attuali, a meno che il largo aumento verificatoſi nella immigrazione greca ed italiana non ſia indizio che in futuro l'emigrazione di queſti due popoli poſſa diventare piú permanente che in paſſato. L'eſperienza ha dimoſtrato che una larga proporzione di donne in quaſiſi movimento immigratorio aſſicura ad eſſo una reſidenza piú permanente, mentre è temporanea l'ondata che porta ſoltanto uomini.

La ben riconoſciuta ſtabilità della immigrazione femminile è illuſtrata dal fatto che ſolamente il 17,7 per cento degli ſtranieri che laſciarono il paefe nel 1920 per prendere una reſidenza permanente altrove, era di quel ſeſſo e la ſteſſa proporzione fu riſcontrata fra gli emigranti ſtranieri nel periodo 1910-1914. Tuttavia può dirſi con ſicurezza che la immigrazione greca e italiana nel 1920 rappresenta una claſſe di gran lunga piú permanente di quella venuta prima della guerra. Se queſto ſia un riſultato temporaneo delle condizioni del dopoguerra reſta ad eſſere determinato dalla eſperienza dei proſſimi anni.

*Occupazioni degli immigranti ſtranieri.* — Nella tabella ſeguente ſono indicate le profeſſioni che gli emigranti in arrivo eſercitavano in patria, e i dati per l'anno fiſcale 1920 ſono meſſi a confronto con le ſtatistiche analoghe del 1910-1914:

OCCUPAZIONI	Occupazioni degli immigranti stranieri		
	Numero assoluto nel 1920	per 100 del totale	
		1920	1910-1914
Professioni liberali . . . . .	12,442	2.9	1.2
Operai specializzati . . . . .	60,967	16.3	44.5
Braccianti agricoli . . . . .	15,257	3.5	24.3
Agricoltori . . . . .	12,192	2.8	1.1
Braccianti in genere . . . . .	81,732	19.0	18.4
Domestici . . . . .	37,197	8.7	11.7
Altre occupazioni . . . . .	28,081	6.4	2.7
Senza occupazioni (comprese donne e ragazzi) . . . . .	173,133	40.3	26.2
Totali . . . . .	430,001	100.0	100.0

Il confronto delle percentuali sopra indicate fra il 1920 ed il 1910-1914 mostra due notevoli differenze fra il carattere delle occupazioni dell'emigrante nei due periodi, e cioè: mentre nel 1910-1914 il 24,3 %, ossia un quarto degli arrivi era costituito da braccianti agricoli e da persone che prima di venire negli Stati Uniti erano state braccianti agricoli, solamente il 3 % degli arrivati nel 1920 erano lavoratori di tale categoria; ed in secondo luogo la proporzione degli emigranti senza occupazione è salita dal 26,2 % del totale nel 1910-14 al 40,3 % nel 1920.

La prima differenza si spiega col fatto che la immigrazione orientale europea, che era in larga parte costituita da braccianti agricoli, fu immobilizzata quasi del tutto nel 1920; mentre l'aumentata proporzione di coloro che non hanno occupazione alcuna è dovuta per la maggior parte alla più larga proporzione di donne arrivate nel 1920.

Le occupazioni di coloro che hanno lasciato gli Stati Uniti risultano dal seguente quadro, nel quale si osserva che le proporzioni del 1920 e del periodo 1910-1914 non presentano notevoli differenze.

OCCUPAZIONI	Occupazioni degli emigranti stranieri		
	Numero assoluto nel 1920	per 100 del totale	
		1920	1910-1914
Professioni liberali . . . . .	3,379	1.2	1.0
Operai specializzati . . . . .	20,782	7.2	10.9
Braccianti agricoli . . . . .	2,754	0.9	1.5
Agricoltori . . . . .	11,262	3.9	2.5
Braccianti in genere . . . . .	183,820	63.8	58.3
Domestici . . . . .	5,802	2.0	4.5
Altre occupazioni . . . . .	12,075	4.2	6.3
Senza occupazioni (comprese donne e ragazzi) . . . . .	48,441	16.8	14.9
Totali . . . . .	288,315	100.0	100.0

*Analfabetismo.* — Dei 348,111 immigranti stranieri sotto e sopra i 16 anni di età, che furono ammessi nell'anno fiscale 1920, 15,094, e cioè il 4,4 % del totale, non sapevano leggere e scrivere e furono ammessi in forza di varie eccezioni alle disposizioni contro gli analfabeti previste dalla legge sulla immigrazione del 1917.

Vi erano 2290 maschi e 12,904 femmine fra gli analfabeti ammessi e le eccezioni in forza delle quali ottennero l'entrata furono: per raggiungere parenti 14,741; per sfuggire alla persecuzione religiosa 9, per altre cause 344.

*Destinazioni negli Stati Uniti.* — Le principali destinazioni degli immigranti negli Stati Uniti e degli emigranti che lasciarono il territorio federale nel 1920 sono indicate nella seguente tavola:

STATI	Immigranti stranieri	Emigranti stranieri	Eccesso di immigranti stranieri
New York . . . . .	100,630	88,713	17,917
Massachusetts . . . . .	41,504	16,490	25,104
Texas . . . . .	39,115	2,469	36,646
California . . . . .	32,502	13,614	18,888
Michigan . . . . .	28,227	12,931	15,296
Pensilvania . . . . .	27,637	44,156	16,519 (1)
Illinois . . . . .	16,964	17,951	987 (1)
New Jersey . . . . .	16,606	14,210	2,456
Ohio . . . . .	15,377	29,543	14,166 (1)
Altri Stati . . . . .	105,289	48,238	57,051
(1) Diminuzione.	430,001	288,315	141,686

Negli anni anteriori alla guerra lo Stato di New York superava tutti gli altri Stati come luogo di destinazione degli immigranti e per molti anni la Pensilvania tenne il secondo e l'Illinois il terzo posto. New York mantenne tale supremazia attraverso gli anni della guerra e nel 1920 il numero di emigranti destinati a quello Stato era superiore due volte e mezzo di quelli diretti al Massachusetts, il suo più vicino competitore. La Pensilvania e l'Illinois tennero rispettivamente il sesto ed il settimo posto nel 1920 e questi Stati con l'Ohio sono indicati come quelli che hanno perduto più emigranti che non ne riceversero dalla immigrazione, a causa dei rimpatri. Tale perdita va attribuita al movimento relativamente largo di riflusso verso l'Europa orientale.

Le seguenti tavole forniscono notizie più particolari sul fenomeno dell'immigrazione agli Stati Uniti:

I. — Aumento o diminuzione della popolazione in seguito all'arrivo o alla partenza di emigranti negli anni 1919 e 1920.

M E S I	1919										1920					
	Ammessi					Partiti					Ammessi				Partiti	
	Non emigranti stranieri		Emigranti stranieri		Totale	Non emigranti stranieri		Emigranti stranieri		Totale	Non emigranti stranieri		Emigranti stranieri		Totale	Aumento (+) o diminuzione (-)
	Immigranti stranieri	Emigranti stranieri	Emigranti stranieri	Non emigranti stranieri	Emigranti stranieri	Non emigranti stranieri	Emigranti stranieri	Non emigranti stranieri	Emigranti stranieri	Non emigranti stranieri	Emigranti stranieri	Non emigranti stranieri	Emigranti stranieri	Non emigranti stranieri		
Luglio . . . . .	7,780	5,044	12,824	4,385	8,060	12,445	+	379	18,152	12,907	31,119	25,757	11,069	36,825	-	5,707
Agosto . . . . .	7,802	6,018	13,880	3,552	4,754	8,306	+	5,574	20,597	11,807	32,404	28,034	12,777	41,711	-	9,307
Settembre . . . . .	9,997	6,305	16,302	5,453	6,097	11,550	+	4,752	23,584	18,729	45,313	37,770	12,254	40,424	+	4,889
Ottobre . . . . .	11,771	8,362	20,133	3,619	4,515	8,134	+	11,999	32,418	17,020	49,438	25,447	12,660	38,107	+	11,331
Novembre . . . . .	8,469	4,727	13,226	3,969	6,993	10,932	+	2,294	27,219	13,902	41,121	36,105	14,864	50,969	-	9,848
Dicembre . . . . .	10,748	6,072	17,420	7,038	7,952	14,090	+	2,439	37,913	16,618	54,531	22,199	12,416	34,615	+	19,016
Gennaio . . . . .	9,852	4,791	14,643	8,069	11,564	19,693	-	5,650	31,858	13,549	45,407	27,080	15,065	42,181	+	3,229
Febbraio . . . . .	10,578	5,508	16,086	11,010	6,497	17,507	-	1,421	30,605	12,646	43,259	11,697	9,648	20,655	+	22,597
Marzo . . . . .	14,105	9,370	23,475	10,019	8,692	24,681	-	1,296	36,971	14,694	51,665	22,639	7,850	30,489	+	24,176
Aprile . . . . .	16,860	14,229	31,089	17,203	8,388	25,591	+	5,498	48,219	20,542	68,761	19,107	9,502	28,609	+	40,152
Maggio . . . . .	15,093	11,677	26,770	17,809	9,303	27,103	-	333	33,772	20,294	54,066	17,121	10,673	27,794	+	46,372
Giugno . . . . .	17,687	13,185	31,173	25,375	9,024	35,269	-	4,126	62,092	18,807	81,499	24,543	11,139	35,682	+	48,817
Totale . . . . .	144,132	95,889	297,021	123,522	92,769	216,231	+	20,790	430,001	191,575	621,576	288,315	136,747	428,062	+	193,514

II. — Sesso, età, alfabetismo degli immigrati stranieri ammessi nell'anno fiscale 1920 per razze o popoli.

RAZZE O POPOLI	SESSO		ETA				Sapevano leggere & non scrivere		Non sapevano né leggere né scrivere		Sapevano leggere e scrivere	
	Maschi	Femmine	16 anni	da 16 a 44 anni	da 45 anni in su	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Totale
Africani	8,174	3,695	1,923	6,544	407	14	45	60	3,920	2,945	6,865	
Armeni	2,709	1,469	2,069	2,069	215	0	71	77	1,204	992	2,196	
Boschi	415	173	73	295	40	0	8	8	136	260	396	
Boschi e Moravi	1,054	633	431	749	81	4	33	37	506	284	790	
Bulgari, Serbi e Monteneg.	2,148	1,719	642	1,719	194	0	204	210	1,515	181	1,696	
Cinesi	4,310	2,241	256	1,523	154	1	15	16	150	174	324	
Croati e Sloveni	1,510	1,012	498	1,033	78	1	15	2	759	320	1,079	
Cubani	1,370	92	6	81	6	1	1	1	39	17	56	
Giamaici e Ircinesici	12,720	5,778	3,296	8,113	1,411	10	57	73	5,880	4,000	9,880	
Giamaici e Himmalinghi	12,720	7,682	3,296	8,113	1,411	10	57	73	5,880	4,000	9,880	
Indiani orientali	58,309	29,492	11	145	3	35	60	95	24,545	23,071	47,616	
Inglese	1,510	667	917	1,088	105	1	9	2	739	448	1,187	
Finlandesi	2,380	1,428	545	1,833	264	188	199	384	11,985	10,221	21,506	
Francesi	7,358	4,583	1,650	5,703	804	9	9	27	3,517	2,821	5,768	
Teleschi	13,898	11,677	2,831	11,565	1,315	34	35	69	10,580	10,461	21,520	
Greci	14,282	6,866	2,643	11,639	1,571	32	32	64	4,139	4,769	8,998	
Ebrei	20,784	10,219	3,019	7,201	2,254	14	44	58	8,888	9,194	19,080	
Irlandesi	12,918	6,569	2,891	7,104	923	32	32	64	172	107	479	
Italiani del nord	84,882	44,112	20,365	57,780	6,938	1,978	7,597	8,972	32,408	23,172	55,480	
Italiani del sud	9,279	5,414	1,342	7,462	475	40	57	615	2,428	4,895	7,322	
Giapponesi	22	47	3	67	2	—	—	—	19	23	42	
Coreani	422	274	113	278	34	—	—	—	13	215	228	
Litvani	2,52	124	128	101	26	—	—	—	1	75	76	
Magiari	51,042	34,042	17,000	36,290	3,872	120	1,020	1,740	28,190	9,870	38,060	
Messicani	17	11	6	15	198	5	41	46	1,077	653	1,730	
Isolani del Pacifico	2,519	1,439	1,083	1,379	78	168	663	801	10,060	2,632	12,722	
Polacchi	15,174	11,056	4,118	12,856	738	4	18	22	427	259	686	
Portoghesi	898	530	219	605	74	4	4	8	1,406	434	1,840	
Romeni	2,378	1,687	721	499	175	2	3	5	37	57	94	
Russi	258	192	66	56	194	1	3	4	164	34	198	
Russi e Finlandesi	16,921	9,700	6,831	12,001	1,818	1	3	4	9,213	5,785	14,408	
Scandinavi	21,180	11,027	10,153	14,752	2,791	10	23	33	8,210	8,269	17,509	
Scotese	3,824	2,499	1,218	2,367	269	11	64	75	692	1,831	2,523	
Spagnoli	23,594	20,404	1,593	20,791	1,210	13	18	31	19,525	2,325	21,850	
Spagnoli Americani	3,034	2,954	1,370	2,987	243	1	3	4	2,128	1,033	3,161	
Spagnoli	3,047	1,915	1,132	2,780	1,131	11	14	15	1,527	611	2,138	
Siriani	140	118	22	118	10	1	1	1	109	18	127	
Turchi	1,462	782	680	248	1,015	1	1	1	8	9	17	
Gallese	1,546	511	835	1,156	128	—	—	—	509	710	1,219	
Indiani Occidentali (esclusi i Cubani)	1,345	1,019	292	1,773	95	7	4	8	59	917	1,109	
Altri popoli	430,001	247,625	81,800	307,580	40,522	2,190	12,901	13,094	293,006	129,164	422,170	
<b>Totale</b>												

III. — Aumento o diminuzione della popolazione in seguito ad arrivi o partenze di stranieri negli anni fiscali 1919 e 1920, per paesi.

P A E S I	1919						1920									
	Ammessi			Partiti			Ammessi			Partiti						
	Immigranti stranieri	Non immigranti stranieri	Totale	Emigranti stranieri	Non emigranti stranieri	Totale	Immigranti stranieri	Non immigranti stranieri	Totale	Emigranti stranieri	Non emigranti stranieri	Totale				
				Aumento (+) o diminuzione (-)						Aumento (+) o diminuzione (-)						
Austria . . . . .	26	14	40	201	12	213	—	173	268	50	318	2,274	53	2,327	—	2,009
Ungheria . . . . .	27	1	28	100	7	107	—	79	84	18	102	14,233	101	14,334	—	14,232
Belgio . . . . .	268	166	434	634	251	885	—	451	6,574	986	7,560	1,846	534	2,380	+	5,180
Bulgaria . . . . .	22	6	28	2,891	131	3,022	—	2,994	90	23	113	3,587	894	9,481	—	4,368
Cecoslovacchia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3,426	134	3,560	11,147	126	11,273	—	7,713
Danimarca . . . . .	1,352	930	2,282	509	529	1,128	+	1,154	3,137	731	3,868	1,477	948	2,425	+	1,443
Finlandia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	756	91	847	1,473	105	1,578	—	731
Francia (con la Corsica) . . . . .	3,379	5,518	8,897	3,792	12,952	16,744	—	7,847	8,945	6,575	15,520	4,477	2,809	7,986	+	8,234
Germania . . . . .	52	9	61	26	10	36	+	25	1,001	244	1,245	3,009	204	3,273	—	2,028
Grecia . . . . .	386	58	444	15,482	705	16,187	—	15,743	11,981	213	12,194	20,314	957	21,271	—	9,077
Italia . . . . .	1,884	583	2,467	38,245	4,134	42,379	—	39,912	95,145	4,130	99,275	88,909	5,403	94,312	+	4,963
Paesi Bassi . . . . .	1,098	1,913	3,011	596	1,460	2,056	+	955	5,187	839	6,026	1,017	1,423	2,440	+	3,586
Norvegia . . . . .	1,995	1,501	3,496	1,952	1,086	3,038	+	458	4,445	1,680	6,125	3,022	1,410	4,432	+	1,693
Polonia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	4,313	414	5,227	18,190	834	19,024	—	13,797
Portogallo . . . . .	1,222	52	1,314	3,447	232	3,679	—	2,365	15,472	147	15,619	4,728	162	4,890	+	10,789
Rumania . . . . .	10	10	29	39	36	75	—	46	1,800	132	2,022	21,506	934	22,440	—	20,418
Russia . . . . .	1,403	510	1,913	1,868	926	2,494	—	581	995	306	1,301	1,933	253	2,186	—	885
Regno del Serbi, Croa- ti e Sloveni . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1,888	70	1,958	86,474	666	89,140	—	87,208
Spagna . . . . .	1,973	2,055	4,028	6,280	1,660	7,948	—	5,011	18,421	1,366	20,216	3,841	1,071	21,187	+	14,708
									5,892	1,003	6,895	3,109	1,194	4,203	+	2,563



	3,245	626	2,800	1,238	306	2,104	705	5,008	1,008	6,000	1,103	650	1,733	+	2,817
Svezia . . . . .	381	168	549	403	144	547	+	2	3,785	785	4,570	1,103	650	+	1,733
Svizzera . . . . .	10	4	14	47	13	60	—	46	1,933	112	2,045	1,812	131	+	1,943
Turchia Europea . . . . .	5,163	5,591	10,754	4,482	7,104	11,586	—	832	27,871	13,491	41,362	8,089	11,689	+	19,798
Inghilterra . . . . .	474	248	722	988	283	1,221	—	499	9,591	674	10,265	3,735	491	+	4,226
Irlanda . . . . .	1,283	527	1,810	569	492	1,061	+	749	9,347	1,585	10,932	1,488	1,331	+	2,819
Scozia . . . . .	351	201	552	54	20	74	+	478	1,253	290	1,543	141	60	+	201
Galles . . . . .	16	3	19	98	5	103	—	84	1,735	79	1,814	1,429	93	+	1,522
Altri paesi d'Europa . . . . .	24,627	19,141	43,768	84,531	32,214	116,745	—	72,977	241,255	36,197	282,492	251,633	35,088	+	291,471
Totale Europa . . . . .	1,964	5,063	7,027	2,199	2,284	4,483	+	2,544	2,330	10,432	12,672	3,102	3,164	+	6,266
Cina . . . . .	10,064	1,227	11,291	2,195	1,454	3,649	+	7,642	9,432	1,528	10,960	4,249	1,819	+	6,068
Giappone . . . . .	171	290	461	161	203	364	+	97	300	428	728	189	159	+	348
India . . . . .	19	7	26	26	4	30	—	4	5,033	254	5,287	1,731	158	+	1,889
Turchia Asiatica . . . . .	456	804	1,260	79	2,078	2,157	—	897	410	934	1,344	170	213	+	383
Altri paesi dell'Asia . . . . .	12,674	7,391	20,065	4,660	6,023	10,683	+	9,382	17,505	13,486	30,991	9,441	5,513	+	14,954
Totale Asia . . . . .	189	234	423	74	173	247	+	176	648	329	977	121	175	+	296
Africa . . . . .	1,234	2,536	3,770	362	2,249	2,611	+	1,159	2,096	3,441	5,507	490	3,255	+	3,745
Australia e Nuova Ze- landa . . . . .	76	290	365	19	254	273	+	93	119	423	542	29	301	+	330
Isole del Pacifico . . . . .	57,782	11,504	69,286	10,726	11,452	22,178	+	47,108	90,025	19,472	109,497	7,668	24,386	+	32,054
Nord-America inglese . . . . .	2,589	1,323	3,912	413	1,186	1,599	+	2,313	2,360	2,880	5,240	602	2,358	+	2,990
America Centrale . . . . .	29,818	9,783	39,601	18,090	10,499	28,499	+	11,142	52,361	6,613	58,974	6,606	6,677	+	13,283
Messico . . . . .	3,271	2,876	6,147	914	2,137	3,051	+	3,096	4,112	4,997	9,109	1,398	3,854	+	5,252
Sud-America . . . . .	8,826	13,421	22,247	3,806	13,896	17,702	+	4,545	13,808	19,301	33,100	5,502	23,764	+	29,266
Indie Occidentali . . . . .	—	27,287	27,287	—	12,603	12,603	+	14,084	—	84,275	84,275	—	34,402	+	34,402
Stati Uniti . . . . .	46	103	149	17	23	40	+	109	702	161	863	25	24	+	49
Altri paesi . . . . .	141,132	95,889	237,021	123,522	92,709	216,231	+	20,790	430,001	191,575	621,576	288,315	139,747	+	428,062
Totale generale . . . . .															

# Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

## SOCIETA' DELLE NAZIONI

**La competenza dell'Organizzazione internazionale permanente del Lavoro.** — La 3ª sessione della Conferenza internazionale del Lavoro è convocata a Ginevra per il 25 ottobre 1921. Un oggetto dell'ordine del giorno della Conferenza concerne le « questioni agricole », e in particolare l'adattamento ai lavoratori agricoli dei progetti di convenzione adottati dalla Conferenza di Washington. A proposito di questa parte dell'ordine del giorno si è sollevata una questione pregiudiziale, sostenendosi che le norme della Parte XIII del Trattato di Versailles, relative all'organizzazione permanente internazionale del Lavoro, non autorizzano l'Organizzazione stessa a ritenere comprese nella sua competenza le questioni concernenti il lavoro agricolo. È prevedibile, che tale eccezione pregiudiziale, che pone in discussione i limiti della competenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, darà luogo ad una discussione preliminare in seno alla Conferenza. La questione sollevata è di troppo grave importanza perchè non debba essere presa in esame, fin da ora, nei vari Paesi dagli organi interni, la cui competenza riguarda i problemi del lavoro. In Italia il Consiglio superiore del lavoro ed il Consiglio Superiore dell'emigrazione si sono pronunciati unanimemente nel senso che le norme del Patto relative all'Organizzazione internazionale del lavoro non autorizzino ad escludere dalla competenza di questa le questioni relative al lavoro agricolo. Questa interpretazione sembra così fondata che non si riesce a vedere come l'opposta interpretazione restrittiva possa essere stata sostenuta. Il fine generale o programma dell'Organizzazione internazionale permanente del lavoro è stabilito nella sezione prima della parte XIII dei trattati di Versailles e di S. Germano. Ora le espressioni usate in tale sezione fondamentale sono assolutamente generali in modo da comprendere tutte le forme di lavoro e tutte le categorie di lavoratori. In tale sezione, non si incontra neppure una volta un qualsiasi accenno particolare al lavoro nelle industrie, che possa indurre a ritenere che il programma, stabilito in tale sezione, non si estenda al lavoro agricolo. Ciò basterebbe per escludere l'interpretazione restrittiva. Un argomento di

carattere storico non privo di valore ai fini dell'interpretazione del Patto è stato, inoltre, addotto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, M. Arthur Fontaine, che in una nota ufficiale al Governo federale svizzero ha autorevolmente attestato che «nel corso delle discussioni, a cui ha dato luogo la redazione della Parte XIII del Trattato in seno alla Commissione della legislazione internazionale del lavoro della Conferenza della pace è stato perfettamente inteso che le condizioni del lavoro nell'agricoltura rientrano nella sfera di azione dell'organizzazione internazionale del lavoro allo stesso titolo che le condizioni del lavoro nell'industria o il commercio» (1). Si ha motivo di credere, che la Conferenza di Ginevra si pronuncerà nel senso di ritenere la propria competenza sulle questioni relative al lavoro agricolo. La questione potrà, in ogni caso, essere sottoposta all'esame della Corte permanente di giustizia internazionale a norma dell'art. 387 del Trattato di Versailles.

Il Governo francese con nota ufficiale del 13 maggio 1921, valendosi della facoltà consentita ad ogni Stato membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro dall'art. 402 del Trattato di Versailles, ha notificato al Direttore dell'Ufficio internazionale del lavoro, che esso si oppone, che all'ordine del giorno della 3ª Conferenza sia posta la questione relativa alla regolamentazione delle ore di lavoro nell'agricoltura (2). La nota del Governo francese spiega, peraltro, tale opposizione esclusivamente con motivi che concernono il merito della questione, senza sollevare alcuna obiezione sulla competenza dell'Organizzazione internazionale a conoscere dei problemi attinenti al lavoro agricolo. L'opposizione, infatti, si limita alla questione particolare delle ore di lavoro, e non si estende in genere all'adattamento delle risoluzioni di Washington al lavoro agricolo nè alle altre questioni relative al lavoro nell'agricoltura. A norma dell'art. 402 del Trattato, la questione, per la quale è stata fatta l'opposizione, resterà all'ordine del giorno, se la Conferenza deciderà in tal senso con la maggioranza dei due terzi dei voti dei delegati presenti.

**Procedura per la ratifica delle convenzioni adottate dalla Conferenza internazionale del Lavoro.** — Il Governo francese, insistendo in un punto di vista precedentemente manifestato (3), ha informato il Segretariato generale della S. d. N. che la Repubblica francese ed il Belgio, per dare effetto ai progetti di convenzione adottati dalla Conferenza di Washington hanno firmato altrettante convenzioni

(1) *Les questions agricoles et la prochaine Conférence internationale du Travail* (Bulletin Officiel du B. I. L., vol. III, n. 8, pag. 219).

(2) *Bulletin Officiel du B. I. L.*, vol. III, n. 23 (15 giugno 1921), pag. 704.

(3) V. in questo *Bollettino*, pag. 83.

conformi ai detti progetti ed hanno steso un protocollo che lascia tali convenzioni aperte all'adesione degli altri Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Insieme con tale comunicazione, il governo francese, anche a nome del Belgio, ha fatto invito al Segretariato generale della S. d. N. di voler notificare la firma di tali convenzioni a tutti gli Stati membri e di inviare ad essi una copia del protocollo relativo alla adesione. Il Segretario generale ha risposto al ministro degli Affari esteri francese dichiarando di non poter aderire all'invito fattogli, perchè la procedura, sostenuta dalla Francia e dal Belgio, per la ratifica delle convenzioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro, non è prevista nè è conforme a quanto stabilisce a tale riguardo il Trattato. In senso analogo si è nuovamente pronunciato il Direttore dell'Ufficio internazionale del lavoro, mettendo in rilievo, che la parte XIII del Trattato ha creato una procedura affatto nuova, che sostituisce quella tradizionale della firma delle convenzioni da parte di plenipotenziari. La procedura seguita dalla Francia e dal Belgio non solo è inutile, ma disconosce una caratteristica innovazione introdotta dal Patto relativa all'Organizzazione internazionale del lavoro.

A tali osservazioni, la cui fondatezza non sembra possa mettersi in dubbio, è da aggiungere qualche altro rilievo. In primo luogo è da osservare che ciò che hanno creduto di fare la Francia ed il Belgio, firmando fra loro delle convenzioni conformi ai testi adottati dalla Conferenza, se fosse corretto, potrebbe, evidentemente essere fatto da ogni altro binomio di Stati. Il risultato sarebbe che si stabilirebbero tante convenzioni di uguale contenuto, ciascuna delle quali, però, è firmata da due Stati, e, una volta ratificata, vige nei riguardi di tali due Stati soltanto. Ogni progetto di convenzione adottato dalla Conferenza si ridurrebbe ad essere progetto-tipo, che i vari gruppi di Stati possono tradurre in convenzione: esso non diventerebbe una convenzione unica vigente fra tutti gli Stati che lo hanno ratificato. Ora è evidente che tale conseguenza viene a contraddire ai fini dell'Organizzazione internazionale permanente del lavoro, la quale tende a promuovere non delle convenzioni particolari di contenuto uniforme, ma delle convenzioni generali, il cui vigore si estenda possibilmente a tutti gli Stati dell'Organizzazione. Il procedimento seguito dalla Francia e dal Belgio, quando si consideri nelle estreme, ma logiche, sue conseguenze giuridiche, si manifesta, quindi, contrario non soltanto alle espresse norme del Patto, che regolano la procedura per la formazione delle convenzioni, ma anche al fine generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Nei riguardi dell'ordinamento dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e, perciò, nei riguardi degli altri Stati membri e dell'Ufficio internazionale del Lavoro la procedura seguita dalla Francia e dal Belgio è, quindi, giuridicamente ir-

rilevante. Ne deriva, che la Francia ed il Belgio, quando notificheranno al Segretariato della S. d. N. le ratifiche delle convenzioni fra loro firmate o dichiareranno che tali ratifiche concernono esclusivamente le dette convenzioni, ed in questo caso dovrà dirsi che la Francia ed il Belgio non hanno ratificato le convenzioni adottate dalla Conferenza di Washington nel senso e per gli effetti previsti dalle convenzioni stesse e dalle norme generali dell'Organizzazione permanente del Lavoro, oppure dichiareranno che tali ratifiche concernono le convenzioni di Washington, ed in tal caso la Francia ed il Belgio dovranno ritenersi vincolate da tali convenzioni anche nei rapporti con tutti gli altri Stati, che le avranno ratificate senza aver fatto adesione alle convenzioni firmate fra la Francia ed il Belgio.

## FRANCIA

**Applicazione del Trattato di lavoro italo-francese.** — Il ministro del lavoro francese ha diretto ai prefetti della Repubblica una circolare concernente le prime misure per l'applicazione del trattato di lavoro franco-italiano 30 settembre 1919 specialmente per quanto riguarda le pensioni operaie. Dopo aver riprodotto l'art. 7 del Trattato, la circolare fa rilevare che in conseguenza di tale disposizione del trattato conformemente al paragrafo secondo dell'art. 11 della legge 5 aprile 1910, modificato dalla legge 17 agosto 1915, gli assicurati di nazionalità italiana potranno da ora innanzi:

1° beneficiare dei contributi padronali nelle stesse condizioni degli assicurati francesi;

2° ricevere le sovvenzioni e quote d'integrazione dello Stato, tanto in materia di pensione di vecchiaia quanto in caso di liquidazione anticipata per causa d'invalidità;

3° aprire ai loro aventi causa il diritto alle sovvenzioni in caso di morte, di cui all'art. 6 della legge sulle pensioni.

La circolare, richiamando l'art. 24 del Trattato che prevede la determinazione di norme amministrative per l'esecuzione del trattato, rileva, che le sovvenzioni e quote d'integrazione dello Stato non potranno essere liquidate a profitto degli assicurati italiani se non quando saranno stabilite tali norme. Frattanto, le pratiche di liquidazione di pensioni concernenti assicurati italiani, che sono iniziate posteriormente al 31 maggio 1911, saranno trasmesse al Ministero del lavoro con la menzione « assicurati italiani ». I contributi padronali, che figurano nelle carte degli assicurati italiani, dovranno, fin da ora essere attribuiti al loro conto individuale secondo le regole applicate ai salariati francesi. Per ciò che concerne le sovvenzioni accordate in caso di morte dell'assicurato, la circolare rileva che gli aventi di-

ritto, a norma del trattato, devono presentare la domanda entro il termine massimo di *sei mesi* a datare dalla morte dell'assicurato.

Con altra circolare 6 giugno 1921 (1) lo stesso Ministero del lavoro ha dato istruzioni ai prefetti circa il trattamento, che in seguito all'entrata in vigore del trattato, deve farsi agli italiani in materia di pensioni di disoccupazione. In base all'art. 11 del Trattato essi sono parificati ai francesi. La circolare, peraltro, ha ritenuto di poter richiamare i Prefetti a subordinare la concessione dei sussidi agli italiani disoccupati all'accertamento di alcune condizioni. Gli enti, che provvedono alla concessione dei sussidi di disoccupazione, dovranno assicurarsi:

1° mediante la produzione di documenti militari, che il disoccupato italiano ha soddisfatto, in Italia o in Francia, agli obblighi militari, in particolare durante la guerra;

2° mediante la produzione del certificato di immatricolazione e della carta di identità rilasciata ai lavoratori stranieri, che egli ha adempiuto alle prescrizioni della legge francese 8 agosto 1893 relativa al soggiorno degli stranieri in Francia ed alla protezione del lavoro nazionale.

**Il censimento della popolazione del 1921.** — Nel « Journal Officiel » del 1° luglio 1921, sono pubblicati, per dipartimento, i risultati del censimento demografico effettuati il 6 marzo 1921.

Esclusa l'Alsazia-Lorenà e l'Algeria, la popolazione della Francia è di 37,499,394 abitanti, di cui 36,084,266 francesi e 1,415,128 stranieri. Nel totale non sono compresi i militari che erano fuori della Francia alla data del 6 marzo.

I dipartimenti più popolati sono: il dipartimento della Senna con 4,411,446 abitanti (4,177,597 francesi e 233,849 stranieri), quello Nord con 1,788,518 abitanti (1,616,772 francesi e 171,746 stranieri), il dipartimento del Passo di Calais con 989,967 ab., il dipartimento del Rodano con 956,566 ab., il dipartimento della Senna Inferiore con 880,671 ab., quello delle Bocche del Rodano con 841,996 abitanti e la Gironda con 819,404 ab.

**La diminuzione dei salari nell'industria metallurgica e meccanica francese.** — Un prospetto, pubblicato dalla *Revue Mensuelle des Questions Sociales, ouvrières et fiscales*, fornisce alcuni dati sulle riduzioni praticate ai salari degli operai manovali nelle industrie metallurgiche e meccaniche francesi nel primo semestre dell'anno corrente. Va rilevato il fatto che tali riduzioni sono state applicate senza alcuna difficoltà, per merito soprattutto della moderazione dei datori di

(1) Bulletin du Ministère du Travail, 1921, n. 4-56, Atti ufficiali, pag. 58.

lavoro e della chiaroveggente e saggia comprensione delle difficoltà della situazione attuale da parte degli operai, i quali si sono reso perfetto conto della ragionevolezza delle riduzioni attuate in rapporto alla diminuzione del costo della vita, e per poter riuscire a ridurre i prezzi di costo dei prodotti di fabbrica, riduzioni rese necessarie dalla crisi economica attuale e dalla concorrenza internazionale. La riduzione va da un minimo dell'8,6 % sui salari reali, a Digione, ad un massimo del 21,1 % a Grenoble; in Lorena si è limitata al 6 % ed a Moulhouse da un minimo del 4,9 ad un massimo del 7,7 % a datare dal 1° luglio. A Parigi essa fu del 17,6 mentre a Calais raggiunse il 18,2 ed a Nantes il 19,5 %. Se invece tale riduzione si calcola sui salari minimi garantiti essa va da un minimo del 3,9 a Moulhouse ad un massimo del 15,3 % a Parigi. Dalla stessa tabella rilevasi che prima delle riduzioni i massimi salari assoluti venivano pagati a Troyes fr. 18 per la giornata di 8 ore; Lille e Roubaix-Tourcoing fr. 17.60; Dunkerque fr. 17.45; Parigi fr. 17. Dopo avvenute le riduzioni i salari massimi si riscontrano pagati a Roubaix-Tourcoing (16.40), a Dunkerque (15.25), a Lilla e Troyes (15.60) mentre a Parigi i salari passano da fr. 17 a 14.

Questo movimento di discesa dei salari probabilmente non si arresterà a questi limiti, specialmente se, come pare, il costo della vita continuerà a diminuire, e tale discesa concorrerà a ristabilire quell'equilibrio economico che la pazzia corsa al rialzo aveva profondamente alterato.

**Situazione della mano d'opera straniera negli stabilimenti industriali dei dipartimenti liberati.** — Le imprese industriali situate sul territorio dei dieci dipartimenti vittime dell'invasione, occupavano prima della guerra 122,058 operai stranieri, e cioè il 36,3 per cento del totale degli operai stranieri impiegati nella industria francese. Questi 122,058 operai si distribuivano come segue: Nord, 65,486; Pas-de-Calais, 9,168; Somme, 785; Oise, 2,763; Aisne, 1,420; Marne, 2,079; Ardennes, 5,874; Meuse, 1,950; Vosges, 4,047; Meurthe-et-Moselle, 28,184. Al 1° aprile 1921, su 453,407 operai che lavoravano nelle imprese industriali di quei dipartimenti, vi erano 61,415 operai stranieri, e cioè il 13,5 per cento del totale degli operai stranieri.

Nella seguente tavola si riporta, dal 1° gennaio 1920, il numero degli operai, di mese in mese, occupati in dette imprese:

	Totale del personale occupato nelle imprese industriali	Numero degli operai stranieri	Rapporto percentuale
1° gennaio 1920	255,764	35,134	13.8
1° febbraio 1920	273,529	38,187	13.9
1° marzo 1920	297,308	41,449	13.9
1° aprile 1920	316,087	43,722	13.8
1° maggio 1920	340,002	49,621	14.5
1° giugno 1920	372,724	57,307	15.3
1° luglio 1920	398,426	60,948	15.3
1° agosto 1920	412,748	61,466	14.8
1° settembre 1920	424,445	62,819	14.8
1° ottobre 1920	433,778	63,562	15.1
1° novembre 1920	439,779	66,730	15.1
1° dicembre 1920	439,996	65,144	14.8
1° gennaio 1921	442,901	65,389	14.7
1° febbraio 1921	447,157	63,207	14.1
1° marzo 1921	456,103	64,514	14.1
1° aprile 1921	452,407	61,415	13.5

Questa diminuzione nel numero degli stranieri occupati si deve attribuire alla crisi economica che si attraversa, ed in ciò sono di accordo i capi dei vari settori industriali. In conseguenza sono state date istruzioni, su conforme avviso della Commissione permanente interministeriale della immigrazione, agli agenti diplomatici e consolari francesi perchè richiamino l'attenzione dei paesi di emigrazione su questa speciale condizione del mercato di lavoro francese. Soltanto il capo del 9° settore (Oise) segnala il fatto del licenziamento di operai francesi per l'assunzione di operai italiani più abili e più intelligenti.

Nella seguente tavola è data la ripartizione degli operai stranieri per nazionalità:

Dipartimenti	Belgi	Italiani	Lussemburghesi	Spagnuoli	Polacchi	Portoghesi	Russi	Altre nazionalità	Totale
Nord	34,316	247	12	44	140	19	42	3,200	38,020
Pas-de-Calais	3,120	111	—	11	218	5	2	433	3,900
Somme	325	17	1	28	8	5	—	35	419
Oise	302	481	2	31	22	—	8	16	862
Aisne	1,006	60	1	38	103	51	40	289	1,588
Marne	413	98	12	40	3	148	12	47	773
Ardennes	2,934	116	17	55	2	21	3	146	3,294
Meuse	52	409	20	29	9	17	6	178	720
Meurthe-et-Mos.	2,423	6,332	571	96	327	401	56	1,440	11,646
Vosges	1	74	3	—	8	1	12	95	193
<i>Totale</i>	<b>44,892</b>	<b>7,945</b>	<b>639</b>	<b>372</b>	<b>480</b>	<b>667</b>	<b>181</b>	<b>5,879</b>	<b>61,415</b>



Il più forte contingente di operai stranieri è quello dei Belgi, che al 1° aprile 1921 raggiungevano la cifra di 44,892. Questa cifra è quasi raddoppiata dopo il 1° novembre 1919 (23,903). Il numero degli operai italiani è aumentato in misura considerevole passando da 1,301 al 1° novembre 1919 a 7,945 al 1° aprile 1921.

Nell'insieme di questi dieci dipartimenti, i Belgi prima della guerra rappresentavano il gruppo più importante con 69,609 operai, non compresi 25,000 Belgi che avevano la loro residenza nel Belgio. Dopo i Belgi la nazionalità più importante era rappresentata dai Tedeschi in numero di 7,632. Gli Italiani, in numero di 2,623, occupavano il terzo posto.

Attualmente la maggior parte degli operai italiani (6,332 su 7,945) è impiegata nel dipartimento di Meurthe-et-Moselle: e ciò è dovuto al fatto che un certo numero di imprese sono dirette da Italiani che fanno venire operai dal loro paese. Tuttavia l'introduzione di operai italiani è rigorosamente controllata dal servizio della mano d'opera straniera, e non si dà corso a domande di questi imprenditori che su conforme avviso degli uffici dipartimentali e quando si sia constatata l'insufficienza di operai francesi.

Come risulta dal quadro appresso riportato, il dipartimento Meurthe-et-Moselle è quello in cui si osserva la più forte proporzione di operai stranieri: il 23,3 %:

Dipartimento	Personale impiegato	Numero di stranieri	Rapporto percentuale
Nord . . . . .	262,623	38,020	14.4
Pas-de-Calais . . . . .	37,976	3,900	10.2
Somme . . . . .	18,817	419	2.2
Oise . . . . .	10,355	862	8.3
Aisne . . . . .	21,206	1,588	7.4
Marne . . . . .	9,955	773	7.7
Ardennes . . . . .	24,610	3,294	13.4
Meuse . . . . .	4,489	720	16.03
Meurthe-et-Moselle . . . . .	49,961	11,646	23.3
Vosges . . . . .	12,410	193	1.5
	452,407	61,415	13.5

La proporzione più elevata di stranieri è occupata nell'industria dei metalli (32,2 %). Le industrie tessili non impiegano che il 9,7 % di mano d'opera straniera, e le industrie dell'alimentazione il 7 %.

## LUSSEMBURGO

**Unione economica del Lussemburgo col Belgio.** — Una convenzione firmata a Bruxelles, il 25 luglio 1921, stabilisce una unione economica tra il Lussemburgo ed il Belgio. Dall'entrata in vigore di tale convenzione, i territori del due Stati saranno considerati\* come un solo territorio agli effetti doganali e la frontiera doganale tra i due paesi sarà soppressa. Tra i due paesi dell'Unione vi sarà libertà di commercio piena ed intera, senza limitazioni di importazioni, transito o esportazione e senza percezione di diritti o tasse. I futuri trattati di commercio ed accordi economici saranno conclusi dal Belgio in nome dell'Unione doganale, sentito il parere del Lussemburgo. La convenzione stabilisce, inoltre, che nelle località ove il Lussemburgo non ha agenti consolari, la protezione degli interessi lussemburghesi sarà affidata agli agenti consolari del Belgio.

## GERMANIA

**L'immigrazione in Prussia.** — Malgrado le perdite in vite umane subite durante la guerra 1914-1919 la popolazione della Prussia non accusa che una debole diminuzione. Questo fatto si spiega con la forte immigrazione che proviene dai territori trasferiti ad altri paesi. Non si posseggono dati esatti su questa immigrazione che dopo l'8 ottobre 1919, alla quale data si introdusse il sistema del censimento con un controllo sulle carte di approvvigionamento. Ma poichè molti dei rifugiati da Posen e dalla Prussia orientale non sono compresi in queste statistiche, così si deve ritenere che esse forniscano soltanto delle cifre minime.

Dall'8 ottobre 1919 al 30 novembre 1920 si contano 383,822 immigrati in Prussia. Più della metà, e cioè 216,532 provengono dalla Polonia, di cui 163.000 dai territori una volta tedeschi. Un quarto degli immigranti provenienti dalla Polonia si diressero verso Berlino e la provincia di Brandeburgo. Gli altri scelsero le provincie vicine: la Bassa Slesia, l'Alta Slesia, la Pomerania, la Sassonia, la Prussia Orientale. Risulta dalle statistiche che la maggior parte degli emigranti restarono nelle provincie vicine al loro luogo di origine. E così più dell'80 % degli emigranti dell'Alsazia-Lorena restarono nella provincia Renana ed in Vestfalia. Sui 17,113 immigranti venuti dalla Ceco-Slovacchia, i tre quarti andarono ad abitare la Slesia, il Brandeburgo e Berlino. La immigrazione venuta dall'Austria tedesca comprendeva 13,116 persone; dalla Svizzera ne vennero 7460, dalla Russia 7161, dalla Lettonia 4085, dall'Ungheria 3615. Il paese di origine è sconosciuto per 17,490 immigranti.

Sul totale degli immigranti in 383,822 persone, più di un quarto (102,652) si sono fissati a Berlino e nella provincia di Brandeburgo. Vengono in seguito: la provincia Renana, con 50,791 immigranti ivi stabiliti; la Bassa Slesia con 39,379; la Vestfalia con 34,486; la Pomerania con 25,029; la Sassonia con 24,758; la Prussia Orientale con 23,665. L'Alta Slesia con 22,604; il distretto di Posen (Prussia occidentale) con 17,030 e l'Hannover con 16,768. L'immigrazione è stata più debole nelle seguenti provincie: Schleswig-Holstein (13,657), Hessen-Nassau (12,816 e Horenzollern (157).

### PAESI BASSI

**La revisione della legislazione del lavoro.** — Il Ministro del Lavoro ha inviato per parere al Consiglio superiore del Lavoro un progetto di revisione della legge 1° novembre 1919 sulla riduzione delle ore di lavoro.

Si ricorda che questa legge limita a 8 ore per giorno e 45 ore per settimana la durata del lavoro nelle fabbriche, negli opifici, nelle panetterie e fissa questa durata a 10 ore per giorno e 55 per settimana nei magazzini, nelle farmacie, negli ospedali e negli stabilimenti all'infuori di quelli sopra nominati. Negli alberghi e nei ristoranti il personale deve beneficiare di un riposo ininterrotto di 10 ore per giorno e di 36 ore per settimana.

Nel progetto di revisione, di cui si tratta, il Ministro ha voluto provvedere a certe difficoltà e riempire alcune lacune rilevatesi nell'applicazione stessa della legge.

La revisione si riferisce ai seguenti punti:

a) lavoro di notte degli operai occupati nell'industria della panetteria;

b) spostamento o prolungamento delle ore di lavoro nelle imprese o gruppi di imprese che effettuano un lavoro stagionale.

Il progetto prevede che le ore di lavoro possano essere spostate o prolungate nelle imprese che, in determinati periodi dell'anno, sono regolarmente soggette a sovraccarichi di lavoro o che si trovano in condizioni eccezionali.

Questa stessa deroga è ammessa quando sia l'imprenditore che gli operai sono d'accordo nel reclamarla.

Il ministro stima che la durata del lavoro possa essere portata a 2500 ore per anno nelle industrie che debbono sopportare la concorrenza estera o in quelle in cui un contratto collettivo determina la ripartizione delle ore di lavoro.

Infine disposizioni speciali sono destinate a rendere più efficace la interdizione della vendita pubblica dei giornali, cartoline, frutta, fiori ai fanciulli di età inferiore ai 14 anni o a coloro che sono ancora sottoposti agli obblighi scolastici.

## CECO-SLOVACCHIA

**Il censimento ceco-slovacco del 1921.** — L'Ufficio di Statistica della Repubblica ceco-slovacca pubblica i risultati definitivi del censimento effettuato il 25 gennaio 1921. Tali cifre presentano un grande interesse, perchè permettono di farsi un'idea precisa della situazione demografica della nazione ceco-slovacca, mentre finora gli studiosi e gli uomini di Governo avevano dovuto contentarsi delle statistiche austriache ed ungheresi che rimontavano al 1911 e la cui precisione era dubbia.

La popolazione presente sul territorio della Repubblica era, alla data del 5 gennaio 1921 di 13,595,816 abitanti distribuiti in 12,653 Comuni. Il numero delle case era di 1,933,776 di cui 1,873,290 figuravano abitate.

Il territorio della Repubblica ha una superficie di 140,485 chilometri quadrati. La densità media della popolazione è in conseguenza di 97 abitanti per chil. quadr. La densità maggiore si trova nella Slesia di Teschen (152 ab. per km.<sup>2</sup>); ciò che si spiega col carattere individuale e commerciale della regione.

In Boemia la densità media è di 128, in Moravia di 119, in Slovacchia di 62 abitanti per chilometro quadrato.

La densità più bassa si trova nei paesi carpatici, dove non raggiunge 48 abitanti per chilometro quadrato.

I paesi che formano attualmente la Repubblica ceco-slovacca avevano nel 1910 una popolazione di 13,596,601 abitanti.

La popolazione è di conseguenza diminuita di 785 persone. Questa diminuzione parrà relativamente piccola, se si prendono in considerazione le grandi perdite di guerra e la mortalità infantile che fu notevole, durante la guerra, nei paesi centrali.

La popolazione ceco-slovacca è rimasta stazionaria, mentre i paesi che costituiscono la Repubblica austriaca hanno visto diminuire la popolazione in proporzioni molte più considerevoli: ciò si deve attribuire al fatto che molti ceco-slovacchi che risiedevano all'estero o in altre parti dell'antico Regno austro-ungarico, rientrarono nel paese di origine dopo la proclamazione dell'indipendenza nazionale, altrimenti le funeste conseguenze demografiche della guerra si sarebbero fatte più gravemente sentire.

## GRAN BRETAGNA

**Il fondo per il miglioramento delle condizioni morali e materiali degli operai minatori.** — La parte XX della legge del 1920 sull'industria mineraria provvede alla costituzione di un fondo destinato a

favorire il benessere morale e materiale dei minatori. Ogni proprietario di miniera deve versare annualmente a questo fondo un *penny* per tonnellata di carbone estratto dalla miniera. La ripartizione dei fondi così formata è affidata al un Comitato di cinque persone nominato dal *Board of Trade*: di queste cinque persone una è nominata d'accordo con l'organizzazione patronale ed un'altra dietro intesa con la Federazione dei minatori. Sir W. Mitchell Thompson, parlando a nome del segretario delle miniere, ha dichiarato il 23 luglio, alla Camera dei Comuni che somme considerevoli erano state già raccolte. La somma che attualmente si trova a credito di tale fondo speciale ammonta a 362,000 lire sterline.

## UNIONE SUD AFRICA

**Situazione del mercato del lavoro.** — Il mercato del lavoro nell'Unione del Sud Africa risente, come tutti gli altri, gli effetti della crisi che imperversa nel mondo intero.

A Joannesbourg su 1130 domande di lavoro, nel mese di luglio scorso, si ebbero solo 334 offerte e 330 collocamenti, presentando un sensibile peggioramento sul mese di giugno, nel quale su 906 richieste di lavoro si ebbero 453 offerte e 436 collocamenti. La situazione non accenna a migliorare. Durante il mese vi è stato un marcato aumento nel numero degli operai specializzati che si sono offerti a compiere qualsiasi lavoro, e molti di essi si sono mostrati incapaci a disimpegnare il nuovo genere di lavoro. Si rende ogni giorno più difficile il collocamento di quelli che non sono adatti a lavori pesanti. La depressione esistente causa un generale scoraggiamento e i datori di lavoro ne approfittano; sicchè vi è una tendenza generale alla riduzione dei salari. Molti specialisti arrivati dall'Inghilterra sono rimasti disoccupati. La situazione dei disoccupati è molto critica ed il mercato non accenna in nessun modo a migliorare.

## STATI UNITI D'AMERICA

**Nuovi progetti in materia di immigrazione.** — Si hanno nuovi progetti di legge di iniziativa parlamentare, che in vario modo tendono a disciplinare, in senso rigoroso e restrittivo, l'immigrazione.

In Senato è stato presentato dal senatore Sterling un progetto di legge per regolare l'ammissione degli immigranti europei con criteri completamente diversi dagli attuali. Il progetto è stato deferito all'esame della Commissione senatoriale per l'immigrazione. Il disegno parte dalla premessa che nè Parlamento nè Paese hanno cognizione sufficiente del problema immigratorio e quindi, ritiene ne-

cessario affidarne la soluzione a chi questo problema conosce. Di conseguenza propone la creazione di una Commissione per l'immigrazione, cui dovranno affidarsi ampi poteri per quanto riguarda l'ammissione, selezione e distribuzione degli immigranti. Con tal mezzo il proponente spera di ottenere un metodo continuativo e flessibile per regolarizzare l'immigrazione mediante la determinazione dell'assimilazione delle varie nazionalità nella vita americana e mediante l'esame delle condizioni sociali del paese e della situazione del mercato di lavoro. Per cominciare, il progetto incarica la Commissione di compilare, basandosi sull'ultimo censimento, tavole statistiche di ciascun gruppo di razza e nazionalità residente negli Stati Uniti. Nell'aprile di ogni anno la Commissione dovrà fissare il numero massimo di persone di ciascun gruppo etnico da essere ammesso nel veniente anno fiscale. Nel fissare tal numero, la Commissione dovrà prendere in considerazione: 1° le qualità di assimilazione di ciascun gruppo di razza e nazionalità servendosi, per base di giudizio, delle statistiche degli appartenenti a detto gruppo che si naturalizzano americani; 2° il mantenimento della *standard* americano di vita e di mercedi; 3° il numero dei disoccupati e il fabbisogno della mano d'opera; 4° le condizioni generali specialmente economiche e di lavoro, delle varie regioni del paese; 5° l'adattabilità di ciascun gruppo etnico alle condizioni del lavoro americano, e le sue qualità rispondenti ai requisiti di detto lavoro. In nessun caso dovrà la Commissione fissare il numero degli ammissibili di ciascuna nazionalità al di sopra del 10 per cento delle persone della stessa nazionalità che sono: a) cittadini americani nati da genitori di origine straniera appartenenti alla medesima nazionalità; b) cittadini naturalizzati americani e residenti negli Stati Uniti. Alla Commissione è lasciata facoltà di rifiutare l'ammissione, per il periodo di tempo che crede opportuno, al numero degli immigranti che ecceda i tre quarti dell'1 per cento dell'intera popolazione degli Stati Uniti, o di non ammettere immigranti di un singolo gruppo etnico che eccedano il quinto dell'1 per cento di detto gruppo, purchè autorizzi l'ammissione annuale di mille persone appartenenti a questo gruppo. Alla Commissione, inoltre, è data facoltà di escludere un particolare gruppo etnico che, a suo parere, non ha qualità rispondenti ai cinque su menzionati requisiti. La Commissione dovrà informarsi annualmente del numero dei disoccupati in ciascuno Stato della Confederazione, delle industrie che risentono scarsezza di mano d'opera, del genere di immigranti desiderati in ciascun Stato. Munita di tali informazioni, la Commissione dovrà esercitare larga discrezione nella scelta degli immigranti da ammettersi, tenendo conto delle occupazioni dei medesimi e dei bisogni del paese. Il progetto da poteri limitati alla Commissione per quanto riguarda il controllo

della distribuzione degli immigrati; esso, peraltro, l'autorizza a diffondere, fra gli immigranti nei porti europei d'imbarco, e fra quelli giunti in paese, informazioni circa le risorse, prodotti e caratteristiche fisiche di ciascun Stato della Confederazione.

La Commissione si comporrà di cinque persone: quattro da essere nominate dal Presidente della Repubblica: la quinta dovrà essere, di ufficio il Ministro del Lavoro. Nella scelta dei quattro componenti il Presidente dovrà prendere in considerazione gli interessi agricoli, commerciali, industriali e generali del paese.

Alla Camera dei rappresentanti il deputato Kelly della Pensilvania ha presentato, il 1° giugno, un altro progetto che tende a provvedere alle visite nei porti d'imbarco degli emigranti diretti agli Stati Uniti. Secondo tale progetto, il Ministro del Lavoro sarebbe autorizzato a inviare nei porti esteri d'imbarco degli emigranti per gli Stati Uniti degli ispettori del servizio dell'immigrazione degli Stati Uniti e dei funzionari medici del servizio della Sanità pubblica per provvedere a fare le visite e le ispezioni che sono richieste dalle leggi degli Stati Uniti. Nessun straniero sarebbe ammesso a sbarcare in un porto degli Stati Uniti, se non è munito di un certificato degli ispettori medici americani nel porto di imbarco da cui risulti che è stato visitato e che è stato ritenuto ammissibile secondo la legge americana. I capitani dei piroscafi, diretti agli Stati Uniti, che consapevolmente trasportano uno straniero non fornito di tale certificato sarebbero sottoposti a multa.

Si tratta di un progetto di iniziativa di un deputato e non di iniziativa del Governo. È appena il caso di rilevare, che il proponente di tale progetto di legge non sembra avere una chiara nozione dei limiti che una legge americana incontra perchè sia eseguita senza dar luogo ad una violazione del diritto internazionale. Ogni paese è, in massima, libero di darsi la legislazione che crede: ma non può legiferare con efficacia in casa d'altri. Ora il progetto dell'onor. Kelly in quanto tende ad organizzare dei servizi pubblici americani in porti esteri si propone uno scopo che sorpassa il potere della legge americana. Se anche il progetto diventasse legge, le disposizioni di esso non sarebbero eseguibili per ciò che concerne le visite e le ispezioni nei porti esteri di imbarco di emigranti se non in quanto gli Stati, a cui appartengono tali porti, siano disposti a dare il loro necessario consenso.

**Il censimento della popolazione.** — Il censimento della popolazione degli Stati Uniti effettuato nel gennaio 1920, ha dato, come risultato definitivo, la cifra di 105,708,779 abitanti per gli Stati e di 12,148,730 per i territori e le dipendenze: in complesso 117,857,509 abitanti.

L'aumento decennale dal 1910 al 1920, è stato di 13,710,842 individui (14.9 %), mentre nel decennio precedente l'aumento era stato di 15,977,691 individui (21 %).

La popolazione urbana, che vive agglomerata in centri superiori a 2500 abitanti, sale alla cifra di 54,816,209, cioè al 51.9 %, mentre la popolazione rurale è di 50,866,899 (48.1 %). Le città che hanno oltre 25,000 abitanti sono in numero di 288, ed assorbono in complesso 35,931,341 abitanti. Le città più popolate, con oltre un milione di abitanti, sono: Nuova York, con 5,621,151; Chicago con 2,701,705 e Philadelphia con 1,823,158. Vi si va avvicinando Detroit nel Michigan, che ha 993,739 abitanti con un aumento nel decennio 1910-1920 del 113.4 %.

**Lo sviluppo demografico della California.** — Nel 1850, quando entrò a far parte dell'Unione nord americana, la California non aveva che 92,600 abitanti. Dieci anni più tardi, nel 1860, la sua popolazione era già cresciuta a 379,000, di cui 57,000 accentrati a San Francisco. Da allora i progressi furono così rapidi che nel 1910 lo Stato contava 2,377,549 abitanti, dei quali 416,912 a San Francisco.

La capitale della California meridionale, Los Angeles, è cresciuta anche con maggiore rapidità di San Francisco: da 1610 abitanti nel 1850, è passata a 319,198 nel 1910, e il censimento del 1920 le dà 579,480 abitanti, mentre San Francisco ne ha 508,410.

Tale differenza si spiega in parte con gli effetti permanenti del terremoto del 1916, che disperse un certo numero di abitanti ad Oakland e nelle piccole città vicine e soprattutto con l'attrazione esercitata dal clima mite della California meridionale e con lo sfruttamento delle sue preziose risorse (colture di frutta, miniere di oro, argento, petrolio). I progressi recenti della California costituiscono giusto oggetto di orgoglio per il popolo americano, mentre tre secoli di dominio spagnolo non avevano recato alcun notevole vantaggio al paese.

## BRASILE

**La popolazione del Brasile.** — Secondo i risultati provvisori del censimento della popolazione eseguito il 1° settembre 1920, la Repubblica del Brasile ha 30,535,509 abitanti, così ripartiti nei diversi Stati, secondo una notizia pubblicata nei *Petermanns Mitteilungen*.



Stati	Superficie in Kmq.	Abitanti
Minas Geraes . . . . .	575,000	5,788,873
San Paulo . . . . .	300,000	4,823,100
Bahia . . . . .	500,000	3,372,901
Rio Grande do Sul . . . . .	240,000	2,138,831
Pernambuco . . . . .	130,000	1,975,441
Rio de Janeiro . . . . .	70,000	1,501,969
Cearà . . . . .	105,000	1,436,309
Distretto federale . . . . .	1,117	1,130,080
Parà . . . . .	1,150,000	992,290
Alagôas . . . . .	55,000	990,278
Maranhão . . . . .	400,000	853,050
Parahyba . . . . .	75,000	785,344
Paraná . . . . .	240,000	674,113
S. Catharina . . . . .	55,000	633,462
Rio Grande do Norte . . . . .	60,000	552,071
Piahy . . . . .	250,000	548,250
Sergipe . . . . .	40,000	535,094
Goyaz . . . . .	750,000	528,879
Espirito Santo . . . . .	45,000	479,188
Amazonas . . . . .	1,900,000	435,448
Matto Grosso . . . . .	1,400,000	274,138
Territorio dell'Acre . . . . .	180,000	104,436

## MESSICO

**Per la immigrazione.** — Con Decreto Presidenziale del 27 gennaio 1921, sono state stabilite le norme per incoraggiare l'immigrazione straniera. Il Ministero dell'economia e dell'agricoltura fu autorizzato a concedere agli immigranti stranieri un certo numero di facilitazioni.

## ARGENTINA

**Popolazione operaia in Buenos Aires.** — La popolazione operaia impiegata nei diversi stabilimenti e imprese industriali della capitale federale, fu calcolata nell'agosto 1920 in 359,614 individui d'ambo i sessi. La *Cronica Mensual del Departamento Nacional del Trabajo* mette questi dati a confronto con quelli degli anni precedenti a cominciare dal 1914; e che risultano i seguenti:

Anno	Operai occupati	Numeri indici
Agosto 1914	343,984	100
„ 1915	337,882	98
„ 1916	312,997	91
„ 1917	292,840	85
„ 1918	335,239	97
„ 1919	352,242	102
„ 1920	359,614	104

Prendendo come punto di partenza l'agosto 1914, si vede che negli anni seguenti 1915, 1916, 1917 la popolazione operaia diminuì in modo sensibile fino a segnare la massima depressione nell'ultimo di questi anni. Come è noto, questa diminuzione trovò le sue origini nelle grandi masse che lasciavano il paese per recarsi ai loro paesi per gli obblighi militari o attratti dagli speciali guadagni che offrivano altrove le industrie di guerra. Nell'anno 1918 avvenne una reazione favorevole per l'eccesso delle domande che si accumulavano in determinate industrie, particolarmente in quelle che non solo dovevano soddisfare ai bisogni del mercato interno di consumo, ma anche soddisfare agli impegni già presi di esportare all'estero parte della loro produzione. Per questo motivo in questo anno la popolazione operaia si accrebbe di 42,399 individui. D'allora in poi l'aumento è stato sempre più sensibile: gli occupati aumentano del 5 % nel 1919, e arrivano nell'agosto 1920 alla cifra massima, indicata nella tabella.

---

## AZIONE DEL COMMISSARIATO

**Sessione del Consiglio Superiore dell'emigrazione.** — Il Consiglio Superiore dell'emigrazione si è riunito in sessione ordinaria il 26 luglio. Erano presenti gli on. senatori Bettoni e Pantano, gli on. deputati Grandi Achille, Garibotti, Jacini, Rossi Luigi e Turati; l'on. Cabrini; i comm. Bargoni, Lutrario, Miraglia, Solinas, Pasciuto, la signora Novi-Scanni, il Commissario Generale ed i Commissari dell'emigrazione. Nella seduta antimeridiana assume la presidenza il vice presidente on. Turati, il quale ha commemorato i tre commissari generali recentemente mancati: Bodio, Mayor e Di Fratta, ricordando le loro alte qualità personali e la fervida e benemerita opera da essi prestata ai problemi dell'emigrazione e del lavoro nazionale. Si associarono gli on. Luigi Rossi e il Commissario Generale.

Questi ha dato, in seguito, notizie del movimento dell'emigrazione italiana avvenuto nell'anno scorso 1920 e nel primo semestre 1921. Rilevato, come, a causa della crisi mondiale in cui si dibattono tutti gli Stati, l'orizzonte delle possibilità di assorbimento dei mercati di lavoro all'estero si sia grandemente limitato, ha aggiunto che non è da sperare un cambiamento immediato a questa situazione. L'opinione pubblica si è afferrata a qualche paese del Sud America come alla terra promessa, ma anche in questi paesi imperversa la crisi economica e non si presentano consigliabili le condizioni di impiego. Tuttavia il Commissariato ha fervorosamente tentato, senza preconcetto alcuno, di promuovere l'avviamento dei nostri lavoratori in tutti quei paesi che maggiormente si mostrano adatti a riceverli. Il Commissario Generale ha anche illustrato l'azione di tutela svolta per gli interessi dei nostri emigranti, per quanto concerne l'assistenza dei rimpatriati a causa della guerra, l'indennizzo ad essi dovuto per i danni sofferti in conseguenza del conflitto europeo, le rendite operale, i sussidi di disoccupazione agli operai italiani all'estero, ed ha messo in evidenza le conquiste che si son potute ottenere nel campo del diritto internazionale del lavoro per mezzo di convenzioni, trattati ed accordi. Una particolareggiata esposizione è stata riservata alle iniziative intraprese dal Commissariato e agli ottimi risultati

ottenuti per la diffusione e lo sviluppo della istruzione primaria e professionale. Infatti oltre 30000 lavoratori hanno frequentato 794 scuole serali e festive istituite per la disalfabetizzazione nei Comuni che danno forti contingenti di emigrazione; circa duemila provetti specialisti nella lavorazione del cemento sono usciti dalle 23 scuole pratiche per operai cementisti aperte nel Veneto, ed ora funzionano i corsi teorici-pratici per capi di aziende agricole che diverranno veri pionieri fondatori di prospere colonie agricole all'estero.

Il Consiglio ha preso atto con soddisfazione delle comunicazioni avute ed ha iniziato su di essa una lunga discussione alla quale hanno preso parte gli on. Turati, Rossi, Jacini, Cabrini ed il sen. Bettoni. È stato rilevato come il Commissariato, con i suoi provvedimenti, si trova d'accordo con le correnti dell'opinione pubblica intorno alle direttive della politica dell'emigrazione, la quale presentemente deve consistere nel non ostacolare l'esodo dei nostri lavoratori senza omettere però ogni opportuna protezione e tutela.

A tale riguardo, il Consiglio Superiore, su proposta degli on. Jacini, Cabrini e Grandi, adottava, all'unanimità, il seguente ordine del giorno: ■

constatata la gravissima crisi di disoccupazione in cui si dibatte il Paese:

riconosciuto che le condizioni attuali dei mercati del lavoro stranieri con speciale riguardo a quelli dell'America del Sud, non permettono di sperare per ora che mediante l'emigrazione possa ottenersi un rilevante sollievo delle presenti difficoltà:

mentre riafferma il dovere da parte degli organi statali di assistere e di tutelare la nostra emigrazione anche in relazione alle diverse capacità di assorbimento dei paesi di emigrazione, incoraggia il Commissariato a perseverare nel promuovere mediante accordi internazionali e contratti di lavoro particolari, attraverso la massima semplicità di procedimenti, lo spontaneo deflusso della nostra mano d'opera.

JACINI — CABRINI — GRANDI.

Nella seduta pomeridiana il Consiglio Superiore dell'emigrazione ha continuato i suoi lavori sotto la presidenza dell'on. Pantano, ed ha esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio, infine, su proposta dell'on. Cabrini, ha espresso il voto, che i delegati italiani alla Conferenza internazionale del Lavoro, convocata in ottobre a Ginevra, abbiano ad opporsi energicamente alla tesi che tende, contro la lettera e lo spirito del Trattato, a negare all'Organizzazione internazionale del Lavoro la competenza a trattare dei problemi del lavoro agricolo.

Il Consiglio inoltre ha votato i seguenti ordini del giorno:

Il Consiglio, mentre constata i buoni risultati delle Scuole contro l'analfabetismo, promosse dal Commissariato dell'Emigrazione, fa voto che il Commissariato stesso abbia a collaborare all'istituendo consorzio per la lotta contro l'analfabetismo in modo che gli consentano di continuare di svolgere la sua azione specifica destinata alla preparazione dell'emigrante.

JACINI  
CABRINI

Il Consiglio fa voti che il Governo assuma direttamente l'onere del rimborso delle perdite subite dai nostri connazionali nelle regioni invase della Francia, del Belgio e del Lussemburgo nella misura determinata dalle Commissioni di accertamento, salvo a rivalersene in sede di riparazione sullo Stato invasore.

JACINI  
CABRINI

Il Consiglio Superiore dell'Emigrazione, tenuto conto della autonomia riconosciuta dalla legge al Bilancio del Fondo per la Emigrazione e delle origini speciali del Fondo stesso;

Considerato che le spese necessarie al funzionamento dei servizi del Commissariato vengono autorizzate e controllate dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza;

Mentre fa voti che venga sollecitamente sottoposta al Parlamento la conversione in Legge del Testo Unico sull'emigrazione, rivolge viva preghiera al Ministro degli Affari Esteri perchè non sia consentita la estensione automatica al Commissariato predetto delle disposizioni generali che vengono prese in confronto dei servizi dipendenti dalle Amministrazioni mantenute dal Bilancio dello Stato.

BETTONI  
GARIBOTTI  
GRANDI  
JACINI  
CABRINI  
NOVI-SCANNI

**Mostra del Commissariato Generale dell'emigrazione nella III Fiera Internazionale di campioni in Padova.** — Promossa dalla III Fiera Internazionale di Campioni in Padova una Mostra speciale per l'emigrazione, il Commissariato Generale dell'emigrazione aderì con sollecita premura all'invito rivoltogli allo scopo di far conoscere nelle sue molteplici manifestazioni il grandioso fenomeno dell'emigrazione, che ha tante ripercussioni nelle provincie del Veneto, e quello che si è fatto e si fa dal Governo per assistere, tutelare e indirizzare l'emigrazione.

La Mostra del Commissariato Generale dell'emigrazione occupava nel Padiglione A quattro *stands* nei quali erano esposti numerosi quadri grafici, diagrammi e cartogrammi intorno al nostro movimento emigratorio avvenuto dal 1876 al 1920. Alcuni quadri grafici dimostravano con evidente chiarezza l'andamento della emigrazione continentale e transoceanica delle rispettive regioni del Regno, sia nei riguardi del numero complessivo, sia in rapporto alla popolazione, alla composizione della famiglia, al sesso, all'età, alla professione o mestiere dei singoli membri. Un diagramma raffigurava la distribuzione degli italiani all'estero in diverse epoche. Altre rappresentazioni grafiche riguardavano l'ammontare complessivo dei versamenti fatti nelle Casse postali del Regno, dal 1901 al 1919 dai nostri emigranti italiani residenti all'estero e quello dei vaglia internazionali emessi dalle Amministrazioni postali estere e pagati in Italia, quelle delle rimesse degli emigranti italiani alle loro famiglie per tramite del Banco di Napoli. Alcuni grafici indicavano il movimento complessivo dei rimpatri dei nostri emigranti dai paesi transoceanici in ciascuno degli anni dal 1901 al 1920, quella dei rimpatri degli italiani obbligati al servizio militare avvenuti nel periodo della guerra (1915-1918); l'esodo dei profughi dalla regione Veneta invasa e sgombrata durante la guerra e sulla distribuzione dei profughi stessi nelle diverse regioni del Regno. Dimostrazioni grafiche rappresentavano la frequenza di alcune determinate malattie infettive verificatesi tra gli emigranti italiani durante i viaggi di andata e ritorno per o dal Nord e Sud America. Quadri a parte raffiguravano la distribuzione territoriale delle scuole per emigranti analfabeti istituite recentemente dal Commissariato Generale dell'emigrazione nelle regioni del Mezzogiorno, nonché il numero degli iscritti nelle dette scuole. Figuravano altresì numerose fotografie delle Scuole per operai cementisti, istituite e sovvenzionate dal Commissariato Generale dell'emigrazione nelle varie province del Veneto e della Venezia Tridentina. L'opera e l'utilità delle dette scuole erano dimostrate anche dall'esposizione dei capolavori fatti da operai specialisti. Tra i lavori eseguiti ed esposti notevoli quelli delle scuole di Saletto di Montagnana e di Pieve di Sacco. Altre fotografie rappresentavano i servizi igienici e sanitari a pro degli emigranti che si svolgono nei porti d'imbarco di Genova, Napoli e di Palermo per conto del Commissariato Generale dell'emigrazione. Una raccolta di tali fotografie riproducevano tutte le parti della Casa per gli emigranti in Napoli e i servizi relativi.

In una speciale vetrina infine erano esposte tutte le pubblicazioni del Commissariato Generale dell'emigrazione nei riguardi dell'emigrazione, della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, della Società delle Nazioni e dell'Ufficio di Segreteria per l'Italia dell'Organizzazione permanente del lavoro nella Società delle Nazioni.

# Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

## FRANCIA - BELGIO

**Convenzione firmata a Parigi il 14 febbraio 1921 tra la Francia e il Belgio, avente per oggetto di garantire ai rispettivi nazionali che lavorano nelle miniere francesi o belghe, il beneficio del regime speciale delle pensioni agli operai minatori in vigore in ciascuno dei due paesi.**

**Art. 1.** — Gli operai francesi che lavorano nelle miniere belghe beneficeranno senza alcuna condizione di residenza, dei premi di incoraggiamento previsti dalla legislazione belga, relativa alle pensioni per la vecchiaia. Se essi dimostrano di aver lavorato per trent'anni nelle miniere belghe e se soddisfano inoltre alle altre condizioni di età e di continuità di servizio richieste dalla legislazione speciale delle pensioni degli operai minatori belgi, essi avranno diritto inoltre ai contributi sia dello Stato che delle casse di previdenza.

Gli operai belgi che lavorano in Francia, se dimostreranno, all'età di 55 anni, sia di aver lavorato per 30 anni nelle miniere francesi raggiungendo 7,920 giornate di lavoro effettivo, sia di aver compiuto trent'anni di lavoro salariato in Francia, di cui almeno quindici nelle miniere, beneficeranno, nelle stesse condizioni degli operai francesi, dei contributi e delle quote di integrazione a carico tanto dello Stato francese che delle casse autonome di pensioni di operai minatori. Resta tuttavia stabilito che per coloro che avendo dimorato in Belgio non hanno potuto per questo fatto costituirsi una pensione alla Cassa Nazionale delle pensioni per la vecchiaia, le quote di integrazione della Cassa autonoma sono difalcate in ragione di una pensione eguale alla pensione di cui godrebbero se fossero stati effettuati i versamenti previsti dalla legge 29 giugno 1894.

**Art. 2.** — Gli appartenenti ai due Stati che non avranno effettuato, sia nelle miniere francesi, sia nelle miniere belghe, trent'anni di servizio rappresentanti un minimo di 7,920 giornate di lavoro effettivo, ma i cui servizi cumulati nelle imprese minerarie dei due paesi raggiungeranno tale durata, avranno diritto a una pensione il cui ammontare — compresi i contributi a carico dello Stato — sarà almeno eguale all'ammontare della pensione minima fissata dalla legislazione meno favorevole.

I carichi rispettivi dello Stato e della Cassa autonoma delle pen-

sioni per gli operai minatori francesi da una parte, e dello Stato e delle Casse di previdenza belghe dall'altra parte, saranno determinati tenendo conto degli anni di lavoro effettuati nelle miniere di ciascuno dei due paesi e prendendo per base la pensione aumentata come è detto sopra.

Tuttavia, il supplemento che la Cassa autonoma corrisponderà agli operai che dimostreranno di avere almeno 15 anni di servizio nelle miniere francesi non sarà, in nessun caso, inferiore al contributo previsto dall'art. 4 della legge 9 marzo 1920.

Resta d'altronde stabilito, che i servizi minerari effettuati nell'uno o nell'altro paese non entreranno nel calcolo per la determinazione del diritto all'assegno o all'aumento, se non saranno di una durata minima di cinque anni rappresentanti 1,520 giornate di lavoro.

Le domande di liquidazione di rendite, di assegni, di supplementi e di integrazioni saranno indirizzate dagli interessati all'amministrazione o agli enti incaricati del loro esame nel paese dove gli interessati hanno lavorato da ultimo.

**Art. 3.** — Il regime delle pensioni alle vedove degli operai di cui all'art. primo della presente convenzione sarà determinato dalla legislazione del paese che ha liquidato la pensione al marito.

Le vedove degli operai di cui all'art. 2 avranno diritto ad un aumento destinato a portare, all'occasione la loro pensione al tasso minimo previsto dalla legge meno favorevole. La parte a carico dello Stato e delle Casse di previdenza belghe, da una parte e della Cassa autonoma per le pensioni degli operai minatori francesi dall'altra, sarà determinata tenendo conto degli anni di lavoro effettuati in ciascuno dei due paesi. La parte a carico dello Stato, o degli enti dell'uno o dell'altro paese non sarà tuttavia esigibile che se gli interessati rispondano alle condizioni di età o di durata del matrimonio prevista dalle legislazioni rispettive dei due Stati.

Resta tuttavia stabilito da una parte che le pensioni delle quali sono titolari le vedove di cui al 2° capoverso precedente, sia verso la Cassa Nazionale delle pensioni per la vecchiaia, sia verso una cassa padronale o di liquidazione, verranno dedotte dall'aumento della Cassa Autonoma; dall'altra parte che l'aumento a carico di quest'ultimo istituto non sarà in alcun caso inferiore alla pensione alla quale gli interessati avrebbero potuto aver diritto solo in base all'applicazione della legge francese.

**Art. 4.** — Agli operai, che dopo la data della entrata in vigore della presente convenzione verranno a trovarsi nelle condizioni di età e di servizio volute per aver diritto ad una pensione o ad un aumento, toccheranno i vantaggi da essa previsti.

Le vedove, i cui diritti verranno a maturare dopo tale data, godranno degli stessi vantaggi.



A titolo transitorio ed eccezionale, gli operai dei due paesi, che all'epoca della messa in vigore della presente convenzione, abbiano la loro residenza in paese, anche se essi hanno cessato di lavorare alla miniera, se essi per l'età e per il periodo di servizio si troveranno nelle condizioni previste all'articolo primo, potranno beneficiare dei vantaggi sanciti dall'articolo stesso.

Tale disposizione transitoria si applica, per quanto riguarda il paragrafo primo dell'articolo 3, alle vedove degli operai, che al momento del loro decesso avevano la loro residenza nel paese, dove essi hanno cessato il lavoro alla miniera.

**Art. 5.** — I miglioramenti che saranno apportati sia nell'uno come nell'altro paese, al regime delle pensioni per vecchiaia attualmente in vigore, saranno estesi di pieno diritto ai sudditi dell'altro paese.

**Art. 6.** — Le competenti amministrazioni dei due paesi stabiliranno le norme di dettaglio e d'ordine necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, specialmente per ciò che concerne l'esame delle domande presentate dagli interessati, e le modalità di pagamento delle rendite, delle pensioni, degli aumenti e delle gratificazioni.

**Art. 7.** — Tutte le difficoltà relative all'applicazione della presente convenzione che non avranno potuto essere regolate di comune accordo fra le Amministrazioni competenti dei due paesi su domanda anche di una sola delle parti, saranno sottomesse al giudizio di uno o più arbitri, che avranno il mandato di risolverle secondo i principii fondamentali e lo spirito della presente convenzione.

**Art. 8.** — La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche verranno scambiate a Parigi appena ciò sarà possibile.

Essa entrerà in vigore dalla data dello scambio delle ratifiche.

Essa avrà una durata di un anno e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno salvo denuncia.

La denuncia dovrà essere notificata 3 mesi prima della scadenza di ciascun termine.

## PALESTINA

### Ordinanza dell'Alto Commissario che regola l'immigrazione, 1920.

**1.** — Il viaggio di andata in Palestina, per un soggiorno stabile o passeggero, viene regolato dall'Alto Commissario, di tempo in tempo, secondo la convenienza ed i bisogni del paese.

**2.** — L'Alto Commissario può nominare un Commissario ed altri impiegati per l'immigrazione allo scopo di controllare tutte le persone che entrino in Palestina. Questi funzionari hanno facoltà di salire su

tutti i piroscafi e su tutti i treni e di fermare e d'interrogare tutte le persone che sbarchino in qualsiasi luogo della Palestina. Costoro debbono, a richiesta dei funzionari, indicare se abbiano presso di se o spediscono lettere, comunicazioni scritte, pro-memoria ovvero qualsiasi altro scritto o stampato.

I funzionari hanno pure facoltà di esaminare gli arrivanti ed il loro bagaglio per assodare se abbiano alcun ché di quanto fu sopra descritto e possono anche esaminare tutti gli scritti che fossero ritrovati durante tale investigazione e tenerli anche a lungo presso di sé per esaminarli.

3. — Ciunque desideri penetrare in Palestina, per mare, per terra o per via aerea, deve essere in possesso di un passaporto, di altro documento o di altro certificato d'identità. La fotografia deve andare unita a tali documenti, a meno che si tratti di signore inaccontentate.

4. — Se qualcuno che, all'emissione del presente decreto, vive in Palestina volesse lasciare il paese coll'intenzione di ritornarvi più tardi, deve farsi rilasciare dal governo un passaporto ch'egli dovrà mostrare a richiesta dell'autorità.

5. — Nessuno può entrare in Palestina senza l'espressa licenza delle autorità competenti anche se vi abbia dimorato ininterrottamente dopo l'arrivo delle forze inglesi o vi abbia vissuto durante il primo anno dopo lo scoppiare della guerra.

Le autorità dell'immigrazione debbono permettere l'ingresso in Palestina soltanto alle condizioni seguenti:

a) L'immigrante dev'essere in possesso di un passaporto o di un permesso che abbia il visto di un'autorità o di un console britannico o di altro funzionario che, dal governo inglese, sia autorizzato a concedere visti o permessi.

b) Egli deve dimostrare di possedere od, in ogni caso, di poter ricevere i mezzi necessari al proprio mantenimento ed a quello di tutte le persone che da lui dipendono e che vogliono viaggiare con lui.

c) Egli non d'evessere pazzo nè idiota nè in altro modo debole di mente.

d) Le autorità sanitarie non debbono aver ostacolato la sua venuta per ragioni d'igiene.

e) Egli non deve essere stato condannato all'estero per un delitto a motivo del quale si dovrebbe concedere l'estradizione.

f) La sua venuta non dev'essere stata vietata dall'Alto Commissario.

g) Egli deve soddisfare a tutte le condizioni che furono decretate per gli immigranti dalle autorità competenti.

6. — a) Le autorità d'immigrazione e sanitarie possono visitare gl'immigranti e trattenerli temporaneamente.

b) Venendo rifiutato il permesso di entrata, la persona può temporaneamente venir trattenuta nel modo che verrà stabilito dall'Alto Commissario. Durante questo periodo dev'esser considerata come in arresto legale.

c) Le autorità possono ordinare che colui cui fu negato il permesso d'immigrazione venga di nuovo allontanato dalla Palestina con lo stesso piroscafo, per mezzo del capitano, dei proprietari o degli agenti, e ricondotto alla nazione cui appartiene o da cui si era imbarcato per la Palestina.

d) Colui che venga trovato in Palestina senza il permesso d'immigrazione può dalle autorità venir ritrasportato in patria in modo adatto.

7. — Coloro che hanno ottenuto il permesso d'immigrazione debbono, entro quindici giorni, far registrare i sotto indicati particolari dall'ufficio principale di polizia del distretto in cui vivono. Tale prescrizione non verrà applicata a coloro che sono notoriamente viaggiatori muniti di passaporti vistati ovvero transitino diretti verso altri luoghi, quando il loro soggiorno in Palestina, tenendo conto del giorno dell'arrivo, non superi i tre mesi.

Se qualcuno rimanesse oltre il detto termine, dovrà subito procurarsi il certificato di registrazione dal luogo ove dimora e richiedere alle autorità una licenza per un più lungo soggiorno.

8. — L'Alto Commissario può, nei casi seguenti, per mezzo d'ordinanza, approvare la deportazione di chi, entro i cinque anni dal suo arrivo, non sia divenuto cittadino della Palestina.

a) Quando da un giudizio venga confermato che, per trasgressione al presente decreto o per altra cagione, fu condannato a prigionia di oltre un mese e quando il giudizio, nel suo caso, prescriva la deportazione.

b) Quando in paese straniero sia stato condannato per un delitto contemplato dalle leggi di estradizione emanate tra il 1870 ed il 1926.

c) Quando, a parere dell'Alto Commissario, la deportazione è nell'interesse comune.

Colui contro il quale venga spiccato mandato di espulsione può venir allontanato dalla Palestina e rimandato in patria.

Tale provvedimento può anche venir esteso a coloro che dipendono da lui. L'Alto Commissario può trattenere denaro od altra proprietà di tali persone sino a coprire le spese del loro viaggio e del mantenimento prima della partenza.

9. — Trasgredisce al presente decreto chi, di fronte ad un autorità dell'immigrazione:

a) si rifiutasse di rispondere alle domande regolamentari o di mostrare i documenti di cui dispone.

b) chi fa o dà motivo a false denunce, affermazioni, ecc., ecc.

c) chi modifica qualsiasi certificato o copia o registrazione fatta ai termini del presente decreto.

d) chi oppone resistenza a coloro che, secondo la presente ordinanza, sono nell'esercizio delle proprie funzioni.

e) chi adoperi o tenga presso di sé — senza regolare licenza — certificati, passaporti od altri scritti falsificati, modificati od irregolari ovvero passaporti o documenti sui quali il visto e la firma siano stati alterati o falsificati.

Le trasgressioni al presente decreto vengono punite con una pena pecuniaria di non oltre dieci sterline ovvero con prigionia sino a sei mesi, senza riguardo alle punizioni di cui i trasgressori siano passibili ai termini di altre leggi.

10. — L'Alto Commissario può esimere dalle prescrizioni della presente ordinanza singole persone od interi ordini di persone, complessivamente od in parte, illimitatamente o con delle restrizioni che egli stesso stabilirà.

Le regole del presente decreto non hanno effetto:

a) per il capo di una missione diplomatica e per i membri della sua casa, per gli impiegati di tale missione cioè per i consoli ufficiali regolarmente accreditati.

b) per coloro che appartengono all'esercito, alla marina ed all'aeronautica civile che per servizio vengono in Palestina e ne partono.

11. — Le autorità d'immigrazione possono, d'accordo coll'Alto Commissario, emanare, di tempo in tempo, nuove ordinanze e norme per meglio regolare l'immigrazione nella Palestina.

Il presente decreto s'intitola: Ordinanza d'immigrazione 1920 ed entra in vigore il 1° agosto 1920.

All'atto della registrazione debbonsi fornire i dati seguenti:

1. Cognome;
2. Nome di battesimo od altri nomi;
3. Anno di nascita;
4. Religione;
5. Nazionalità;
6. Nazionalità dei genitori;
7. Giorno di nascita;
8. Soggiorno abituale;
9. Professione;

10. Raguagli circa la famiglia come il nome, l'età ed il luogo di nascita dei discendenti o dipendenti presenti;
11. Probabile durata del soggiorno in Palestina;
12. Eventuale luogo di abitazione;
13. Genere della professione;
14. Data dell'arrivo;
15. Luogo di sbarco;
16. Se già anteriormente stabilito in Palestina; in caso affermativo:
- a) luogo in cui era stabilito;
- b) epoca esatta;
17. Se in possesso di patrimonio in Palestina; in caso affermativo:
- a) titoli di proprietà;
- b) esatta descrizione ed indicazione dei beni;
18. 2 fotografie. Sono eccettuate le signore maomettane.

## COLUMBIA

### Decreto 3 novembre 1920, n. 48, sull'immigrazione.

#### PARTI I. — AMMISSIONE DI STRANIERI.

**Art. 1.** — Il territorio della Columbia è aperto a tutti gli stranieri, fuorchè per le eccezioni stabilite dal presente decreto.

**Art. 2.** — Lo straniero che viaggia verso la Columbia ha l'obbligo, al suo arrivo — quando questo si effettui in un porto di mare o fluviale — di mostrare ai funzionari doganali il passaporto che con esattezza ne testimonia l'identità. Egli deve, inoltre manifestare se intenda stabilirsi in Columbia ed a quale mestiere o professione abbia in animo di dedicarsi. Nel caso ch'egli giungesse in località situata sulla frontiera con altra nazione, dovrà, senza indugio, compiere le formalità prescritte presso le principali autorità del luogo.

Di tutto ciò verrà tenuto un protocollo ed una copia regolarmente vidimata ne verrà spedita al governo.

Alla regola indicata nell'articolo precedente debbono farsi eccezioni per i venditori di cibarie e cioè per i commercianti di viveri che trafficano alle frontiere, per i proprietari agricoli che continuamente debbono oltrepassare il confine, per i sacerdoti, medici, ingegneri ed avvocati che, a motivo della professione, sono costretti a recarsi dall'una all'altra vicina repubblica.

**Art. 3.** — Ogni straniero che venga in Columbia dev'essere munito di un passaporto legalizzato dall'agente consolare del porto d'imbarco o della località più vicina o di una nazione amica, nel caso che l'agente della Columbia non fosse presente. In tale documento dev'essere indicato, circa il possessore, quanto segue:

1. Nome di battesimo e cognome; 2. Età e sesso; 3. Luogo di na-

scita, nazionalità ed ultimo soggiorno; 4. Mestiere o professione; 5. Studi compiuti; 6. Stato civile; 7. Motivo del viaggio in Columbia; 8. Stato di salute; 9. Dati personali; 10. Certificato di buona condotta.

**Art. 4.** — All'agente consolare od al suo rappresentante dev'essere mostrato, alla rimessa del passaporto, l'attestato sanitario di un medico delegato ed il certificato di buona condotta redatto da persona o corporazione di notoria moralità.

Gli agenti diplomatici e consolari ed il loro seguito non abbisognano di passaporti.

**Art. 5.** — Per i passaporti degli emigranti, che rispondano alle condizioni del presente decreto, non verranno computate le spese dalla competente cancelleria che li redige.

In ogni ufficio doganale di mare, di fiume o di terra, come nella cancelleria delle autorità superiori politiche delle città di frontiera, verrà tenuto un registro per elencarvi gli stranieri che entrino nella repubblica.

**Art. 6.** — Il medico di sanità del porto sottopone le persone che desiderano sbarcare, alla visita prescritta e concede il permesso di sbarco, tenendo conto delle prescrizioni del presente decreto. Se occorressero casi non contemplati in questo regolamento l'ufficiale sanitario deve, senza indugio, avvertirne il direttore della dogana ed il comandante del piroscafo, rifiutando, al tempo stesso, il permesso di sbarco.

#### PARTE II. — NON AMMISSIONE DI STRANIERI.

**Art. 7.** — L'ingresso sul territorio della repubblica verrà rifiutato a quegli stranieri nei quali si riscontrino le condizioni seguenti:

a) Coloro che sono affetti da malattie croniche o contagiose come *etisia, lebbra, tracoma* (ed altre simili malattie soggette a quarantena).

Coloro che sono affetti da malattie acute, gravi e contagiose, come febbri eruttive, ecc., sono soggetti a quarantena. Essi dovranno sopportare le spese della propria cura.

b) Coloro che soffrano di malattie mentali, fra le quali sono anche da annoverare la *debolezza di mente, le manie, la paralisi generale*; alcoolici cronici, atassici, epilettici, idioti, cretini, storpi la cui imperfezione li renda inabili al lavoro.

Nel caso che le sopradette malattie si riscontrino in un qualsiasi membro di una famiglia emigrante, l'autorità competente può permetterne la venuta in Columbia purché gli altri membri ne siano sani ed atti al lavoro. Del pari, gli stranieri stabiliti in Columbia non sono sottoposti a tale prescrizione quando ritornino dopo un'assenza di non oltre tre anni.

c) Gli accattoni capaci di lavorare, i vagabondi, coloro che non hanno un mestiere od una professione decorosa per guadagnarsi il vitto. Coloro che fanno commercio della prostituzione.

d) Coloro che consigliano, divulgano e proclamano il misconoscimento del governo della Columbia o delle sue leggi ovvero cagionano colla violenza la caduta del governo. Gli anarchici ed i comunisti, coloro che commettono delitti contro la proprietà.

e) Coloro che hanno subito pene disonorevoli per aver commesso delitti, coloro che danno prova di cattiva moralità, dal che deve intendersi che i delitti politici non sono compresi in tali eccezioni.

Quando in casi dubbiosi siano, a parere dei tribunali supremi da considerarsi come tali — qualunque ne sia l'indicazione nel paese in cui furono commessi — devesi venire ad una decisione in concordanza colle norme stabilite nei casi comuni.

### PARTE III. — ESPULSIONE DI STRANIERI.

**Art. 8.** — Per mezzo di un decreto governativo e dopo registrazione in regolare protocollo, possono essere espulsi dal territorio della repubblica quegli stranieri nei quali si riscontri quanto segue:

a) Coloro che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, siano venuti nel paese senza aver obbedito alle formalità che questo regolamento prescrive.

b) Coloro che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano immigrato, si siano trattenuti sul territorio Columbiano e consiglino il misconoscimento delle autorità della repubblica e delle loro leggi, ed a ciò ammaestrino ed incitino. Coloro che aspirino alla caduta del governo coll'uso della forza, che divulgino idee per il sovvertimento dell'ordine pubblico, quali l'anarchia ed il comunismo, che offendono il diritto di proprietà.

c) Coloro che, a cagione dei loro cattivi costumi o della recidiva nel delitto, dimostrino una incorreggibile corruzione morale.

d) Coloro che, a motivo di colpe comuni e delle leggi in corso, siano stati banditi in un luogo determinato e lo abbiano abbandonato senza permesso del governo e quindi, in questo caso non possano essere mandati nel paese che sollecitò il loro internamento.

e) Coloro che violano la neutralità che si obbligarono a mantenere, e ciò col prender parte alla politica interna della Columbia, sia per mezzo della stampa, scrivendo su giornali politici intorno a questi interessi, sia con parole, tenendo discorsi sulla politica Columbiana od associandosi a partiti politici.

**Art. 9.** — L'ordine di espulsione ha luogo per mezzo di decreto governativo che viene firmato dal Presidente del Consiglio e pubblicato nel *Diario Oficial*.

# Movimento dell'emigrazione italiana

## A) Emigrazione transoceanica.

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO  
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

I. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno  
per paesi transoceanici.

Giugno 1921.

PORTI DI PARTENZA DAL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
				per sesso		per paesi di destinazione							
	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova . . . . .	2,109	198	2,307	1,475	634	—	322	—	421	1,283	83	—	—
Napoli . . . . .	2,438	385	2,823	1,677	761	94	1,569	—	232	402	—	—	141
Palermo . . . . .	9	—	9	7	2	—	9	—	—	—	—	—	—
Messina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale . . . . .	4,554	583	5,130	3,159	1,397	94	1,900	—	653	1,685	83	—	141

Luglio 1921.

PORTI DI PARTENZA DAL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani								
				per sesso		per paesi di destinazione						
	Italiani	Stranieri	TOTALE	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)
Genova . . . . .	2,371	158	2,529	1,551	820	104	941	—	631	681	14	—
Napoli . . . . .	6,126	746	6,872	3,638	2,488	324	5,494	—	115	193	—	—
Palermo . . . . .	160	—	160	77	83	—	160	—	—	—	—	—
Messina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste . . . . .	34	547	581	23	11	—	6	—	3	25	—	—
TOTALE . . . . .	8,691	1,451	10,142	5,289	3,402	428	6,601	—	749	899	14	—



2. — Emigranti italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno  
da paesi transoceanici.

Giugno 1921.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani									
				per sesso		per paesi di provenienza							
	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova . . .	1,013	54	1,067	697	316	—	—	—	350	503	160	—	—
Napoli . . .	5,070	1,064	6,734	3,742	1,328	48	4,020	—	17	913	72	—	—
Palermo . . .	1,287	207	1,494	1,031	256	—	1,287	—	—	—	—	—	—
Messina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totale . .</b>	<b>7,370</b>	<b>1,925</b>	<b>9,295</b>	<b>5,470</b>	<b>1,900</b>	<b>48</b>	<b>5,307</b>	<b>—</b>	<b>367</b>	<b>1,416</b>	<b>232</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

Luglio 1921.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani								
				per sesso		per paesi di provenienza						
	Italiani	Stranieri	TOTALE	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)
Genova . . . . .	3,279	249	3,528	2,408	871	—	—	—	529	2,672	76	2
Napoli . . . . .	5,007	3,506	8,603	3,307	1,700	18	4,458	—	194	337	—	—
Palermo . . . . .	1,416	13	1,429	1,142	274	—	1,416	—	—	—	—	—
Messina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste . . . . .	127	1,263	1,300	94	33	—	80	—	—	38	—	—
<b>TOTALE . . .</b>	<b>9,829</b>	<b>5,121</b>	<b>14,950</b>	<b>6,951</b>	<b>2,878</b>	<b>18</b>	<b>5,963</b>	<b>—</b>	<b>723</b>	<b>3,047</b>	<b>76</b>	<b>2</b>

## II.

**MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI TRANSOCEANICI  
DISTRIBUITI PER PAESI DI DESTINAZIONE.**

ANNO 1921	Emigranti partiti				Paesi di destinazione								
	TOTALE	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio ..	27,099	16,420	7,448	3,231	132	21,704	460	850	3,830	95	15	11	2
Febbraio ..	23,965	13,825	6,835	3,305	108	20,065	—	611	3,044	36	2	90	8
Marzo.....	19,060	10,993	5,338	2,729	88	14,444	—	854	3,540	61	4	59	10
Aprile.....	27,267	15,646	7,662	3,950	460	24,070	—	482	2,183	9	8	55	—
Maggio.....	25,941	15,462	7,608	2,871	544	21,281	268	1,018	2,726	43	11	—	50
Giugno.....	4,895	3,102	1,295	498	182	2,091	22	662	1,687	83	7	150	11
Totale 1° sem.	128,227	75,448	36,186	16,593	1,544	103,656	750	4,477	17,010	327	47	365	81
Luglio.....	8,702	4,518	2,721	1,463	429	6,608	—	750	899	14	1	1	—

## III.

**MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI  
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.**

ANNO 1921	TOTALE dei passaporti rilasciati	PAESI DI DESTINAZIONE								
		Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio.....	3,093	162	1,632	17	461	1,249	15	24	93	40
Febbraio.....	4,406	324	1,804	16	514	1,409	43	13	101	125
Marzo.....	6,219	513	2,855	43	547	1,901	22	31	99	148
Totale 1° trim.	14,318	999	6,291	76	1,522	4,576	80	68	293	313
Aprile.....	16,700	824	12,891	39	648	2,076	27	12	84	103
Maggio.....	18,828	533	15,797	24	635	1,658	21	36	80	44
Giugno.....	7,946	219	5,243	31	680	1,592	30	28	62	61
Totale 2° trim.	43,474	1,576	33,931	94	1,963	5,326	74	76	226	298
1° Semestre ..	57,792	2,575	40,222	170	3,485	10,002	154	144	519	521
Luglio.....	7,594	339	4,436	8	445	2,198	43	17	66	42

## IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI  
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI  
Maggio 1921

ANNO 1921	REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
			Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
	Piemonte . . . . .	509	16	252	—	21	188	1	23	3	5
	Liguria . . . . .	210	1	153	—	1	35	3	—	2	15
	Lombardia . . . . .	371	6	227	1	15	99	2	3	16	2
	Veneto . . . . .	860	201	287	—	176	97	—	4	5	—
	Emilia . . . . .	206	1	171	—	10	19	3	1	1	—
	Toscana . . . . .	351	11	277	—	27	32	3	—	—	1
	Marche . . . . .	520	27	337	—	7	149	—	—	—	—
	Umbria . . . . .	151	2	141	—	—	6	—	—	—	2
	Lazio . . . . .	307	8	291	—	5	2	—	—	—	1
	Abruzzi e Molise . . . . .	2,408	49	2,182	—	50	123	—	2	—	2
	Campania . . . . .	3,138	22	2,937	—	101	65	1	2	—	19
	Puglie . . . . .	1,407	8	1,265	—	20	104	—	—	8	2
	Basilicata . . . . .	1,135	13	973	2	58	86	1	1	—	1
	Calabria . . . . .	3,007	61	2,369	21	115	431	6	—	1	3
	Sicilia . . . . .	3,774	14	3,500	—	17	200	1	—	42	—
	Sardegna . . . . .	22	—	17	—	—	3	—	—	2	—
	Venezia Tridentina . . . . .	180	3	169	—	4	4	—	—	—	—
	Venezia Giulia e Zara . . . . .	272	—	249	—	8	15	—	—	—	—
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>18,828</b>	<b>533</b>	<b>15,797</b>	<b>24</b>	<b>635</b>	<b>1,658</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>80</b>	<b>44</b>

segue IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI  
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Giugno 1921.

ANNO 1921	REGIONI	Totale del passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
			Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
	Piemonte . . . . .	293	3	54	—	14	200	2	13	4	3
	Liguria . . . . .	117	—	59	—	1	37	6	—	—	14
	Lombardia . . . . .	173	—	45	—	10	94	1	1	12	—
	Veneto . . . . .	694	109	127	—	336	106	1	9	2	4
	Emilia . . . . .	132	—	105	—	5	22	—	—	—	—
	Toscana . . . . .	287	5	211	—	22	39	6	—	1	3
	Marche . . . . .	253	13	41	—	2	194	1	—	—	2
	Umbria . . . . .	43	1	37	—	—	5	—	—	—	—
	Lazio . . . . .	115	2	109	—	1	1	—	—	—	2
	Abruzzi e Molise . . . . .	902	34	708	—	4	155	1	—	—	—
	Campania . . . . .	1,205	14	979	1	105	88	5	—	—	13
	Puglie . . . . .	388	5	317	—	10	49	—	—	6	1
	Basilicata . . . . .	402	1	281	3	45	61	1	2	1	7
	Calabria . . . . .	1,095	27	603	24	97	334	3	—	—	7
	Sicilia . . . . .	1,688	2	1,440	3	24	186	2	2	24	3
	Sardegna . . . . .	11	—	5	—	—	6	—	—	—	—
	Venezia Tridentina . . . . .	52	1	36	—	4	10	1	—	—	—
	Venezia Giulia e Zara . . . . .	96	2	86	—	—	5	—	1	—	2
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>7,946</b>	<b>219</b>	<b>5,243</b>	<b>31</b>	<b>680</b>	<b>1,592</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>62</b>	<b>61</b>

segue IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI  
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI

Luglio 1921.

ANNO 1921	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non Mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte . . . . .	621	5	141	—	22	432	3	12	3	3
Liguria . . . . .	165	—	78	—	2	49	14	—	1	21
Lombardia . . . . .	332	5	96	—	28	177	7	3	16	—
Veneto . . . . .	615	158	215	—	119	122	—	—	1	—
Emilia . . . . .	138	—	102	—	5	29	—	—	—	2
Toscana . . . . .	256	6	162	—	29	42	6	1	6	4
Marche . . . . .	430	12	29	—	2	383	—	—	—	4
Umbria . . . . .	56	1	51	—	—	4	—	—	—	—
Lazio . . . . .	84	4	72	1	4	3	—	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	737	39	598	—	40	150	—	—	—	—
Campania . . . . .	980	14	803	1	56	100	4	—	2	—
Puglie . . . . .	258	6	185	—	8	46	—	1	12	—
Basilicata . . . . .	346	6	228	2	23	82	1	—	—	4
Calabrie . . . . .	978	63	514	4	76	312	7	—	—	2
Sicilia . . . . .	1,363	18	1,098	—	18	231	1	—	25	2
Sardegna . . . . .	8	—	1	—	—	7	—	—	—	—
Venezia Tridentina . . . . .	105	2	65	—	13	25	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	12	—	88	—	—	4	—	—	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>7,504</b>	<b>339</b>	<b>4,436</b>	<b>8</b>	<b>445</b>	<b>2,198</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>42</b>

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI NON TRANSOCEANICI DISTINTI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

Anno 1921	Emigranti pariti			Stati di destinazione																			
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Ura e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
Gennaio . . .	3,437	1,981	1,158	298	2,157	466	108	54	61	23	173	—	—	36	80	21	13	27	111	89	15	3	
Febbraio . . .	3,342	1,994	1,005	342	2,105	349	89	56	69	36	175	2	5	27	78	10	8	30	183	51	24	—	
Marzo . . . .	4,445	2,998	1,119	418	2,651	462	252	129	77	15	210	2	1	46	437	4	3	37	107	27	34	1	
Totale 1° trim.	11,224	6,580	3,283	1,058	6,914	1,267	459	233	207	74	558	4	6	109	595	24	24	94	401	167	73	4	
Aprile . . . .	6,963	4,030	1,490	558	3,377	608	959	96	181	60	198	3	3	56	1,165	3	1	30	149	59	39	5	
Maggio . . . .	5,351	3,568	1,287	406	2,969	533	444	111	104	32	168	1	3	30	671	25	7	10	205	26	6	5	
Giugno . . . .	4,856	3,162	1,312	382	2,836	770	413	76	103	39	116	3	2	13	351	1	1	21	80	20	31	—	
Totale 2° trim.	17,900	11,090	49,95	1,436	9,182	1,861	1,516	282	388	131	482	7	8	99	2,188	30	9	61	434	165	76	10	
I. Semestre	28,424	18,532	7,378	2,494	16,096	3,128	2,275	516	595	295	1,040	11	14	208	2,783	63	33	155	845	272	149	14	
Luglio . . . .	5,237	3,188	1,028	421	2,584	1,463	276	137	116	6	65	1	8	50	359	4	2	5	93	8	40	—	

**Avvertenza.** — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di "espatrio", che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire, che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda "espatrio", o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora uffici di controllo.

## MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1921	Paesi di destinazione																			
	Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ungheria, Ceco-Slovacchia	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Irlanda e Bretagna	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Uniti	Giugoslavia	Greca	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
<b>Totale dei passaporti rilasciati</b>																				
Gennaio . . . . .	5,185	2,021	831	392	138	198	41	229	2	3	32	320	40	11	43	297	32	17	8	
Febbraio . . . . .	5,580	3,203	621	332	139	197	54	230	9	7	66	405	19	5	49	136	35	71	12	
Marzo . . . . .	7,136	3,403	764	742	205	186	28	235	8	4	61	1,066	30	10	46	206	87	41	14	
<b>Totale 1° trim.</b>	<b>17,900</b>	<b>9,252</b>	<b>2,216</b>	<b>1,466</b>	<b>482</b>	<b>511</b>	<b>123</b>	<b>694</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>159</b>	<b>1,791</b>	<b>89</b>	<b>26</b>	<b>138</b>	<b>629</b>	<b>154</b>	<b>129</b>	<b>34</b>	
Aprile . . . . .	8,973	3,096	906	1,243	240	241	53	223	4	6	92	1,664	48	7	73	435	32	43	27	
Maggio . . . . .	5,034	3,698	632	568	198	108	26	148	1	3	27	791	27	16	49	236	17	32	27	
Giugno . . . . .	7,042	4,021	1,056	549	110	125	43	134	2	9	73	826	34	11	55	187	24	22	21	
<b>Totale 2° trim.</b>	<b>21,949</b>	<b>10,815</b>	<b>2,594</b>	<b>2,960</b>	<b>478</b>	<b>474</b>	<b>122</b>	<b>505</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>192</b>	<b>3,021</b>	<b>109</b>	<b>34</b>	<b>177</b>	<b>798</b>	<b>73</b>	<b>97</b>	<b>75</b>	
<b>I. Semestre . . . . .</b>	<b>39,855</b>	<b>20,047</b>	<b>4,810</b>	<b>3,826</b>	<b>960</b>	<b>985</b>	<b>245</b>	<b>1,199</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>351</b>	<b>4,812</b>	<b>168</b>	<b>60</b>	<b>315</b>	<b>1,427</b>	<b>227</b>	<b>220</b>	<b>109</b>	
Luglio . . . . .	6,376	3,022	1,478	512	124	116	10	111	6	1	103	653	12	9	48	109	15	29	21	

## III.

## DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

Maggio 1921.

REGIONI	Emigranti partiti				Francia e Prussia di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
	Totale	Uomini	Donne	Minori di anni 15																		
Piemonte . . . . .	1,377	886	497	134	1,24	136	2	4	5	16	7	—	—	3	4	—	—	—	6	3	1	—
Liguria . . . . .	101	49	44	8	87	4	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	4	2	—	—
Lombardia . . . . .	1,167	847	247	73	830	270	6	10	16	7	9	—	—	1	9	1	0	—	—	2	—	—
Veneto . . . . .	1,311	1,095	164	51	269	43	386	87	45	2	4	—	—	2	408	1	—	—	—	—	—	—
Emilia . . . . .	163	82	45	36	12	12	3	1	7	2	59	—	—	—	12	1	—	—	3	1	—	—
Toscana . . . . .	399	221	123	55	269	22	8	1	9	—	36	1	—	8	2	1	—	—	4	0	—	—
Marche . . . . .	91	12	8	1	12	3	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Umbria . . . . .	49	10	16	17	36	1	—	—	2	13	—	—	—	—	—	5	—	—	2	—	—	—
Lazio . . . . .	31	13	17	1	15	6	—	—	3	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	46	20	15	11	13	11	1	1	4	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania . . . . .	96	39	32	25	33	2	1	1	11	—	28	—	—	5	1	7	—	—	2	5	—	—
Puglie . . . . .	43	18	13	12	27	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2	7	1	—	1	—	—	—
Basilicata . . . . .	14	12	1	1	3	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	15	7	6	9	10	—	4	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	8	159	4	5
Sicilia . . . . .	206	125	51	30	15	1	1	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2	—
Sardegna . . . . .	48	22	14	12	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina . . . . .	34	14	17	3	4	16	9	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	230	139	67	24	4	1	23	—	—	—	—	—	—	—	100	3	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	5,351	3,658	1,287	496	2,169	533	444	111	104	32	168	1	3	36	671	20	7	10	205	26	6	5

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di « espatrio » che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera... Si deve avvertire che per il sistema stesso della rilevazione il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo.







Maggio 1921.

REGIONI	STATI DI DESTINAZIONE																		
	Totale dei passaporti rilasciati	Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Czecho-Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Jugoslavia e Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri Paesi
Piemonte . . . . .	1,368	1,168	154	8	13	8	7	16	—	—	2	6	—	—	3	5	1	5	3
Liguria . . . . .	117	90	10	—	3	—	—	6	—	1	—	—	—	1	1	4	—	—	—
Lombardia . . . . .	1,208	809	313	12	13	16	8	7	—	—	5	8	1	2	1	—	1	1	11
Veneto . . . . .	1,990	352	70	379	71	30	5	1	—	1	—	374	—	1	5	—	—	—	1
Emilia . . . . .	172	78	19	8	2	12	—	34	1	—	—	10	1	—	5	1	—	—	1
Toscana . . . . .	428	397	32	10	4	8	—	32	—	—	3	1	1	1	2	5	—	2	—
Marche . . . . .	66	34	11	1	2	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	3
Umbria . . . . .	38	25	1	—	—	4	3	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	58	25	6	1	4	2	—	10	—	—	1	2	—	3	2	1	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	43	20	—	—	2	8	3	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	1
Campania . . . . .	163	88	—	2	3	6	—	25	—	—	3	3	5	2	10	6	9	—	—
Puglie . . . . .	64	15	2	8	—	1	—	—	—	—	2	10	14	—	5	2	—	—	5
Basilicata . . . . .	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
Calabria . . . . .	15	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia . . . . .	271	15	—	1	1	—	—	8	—	—	6	1	—	5	8	200	3	22	1
Sardegna . . . . .	39	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	1	—
Venezia Tridentina . . . . .	105	9	14	60	10	5	—	2	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	450	1	—	78	—	1	—	1	—	—	1	361	2	1	2	1	—	—	1
TOTALE . . . . .	5,934	3,008	682	568	1,28	108	96	148	1	3	27	791	27	16	49	296	17	32	27

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.  
Giugno 1921.

REGIONI	STATI DI DESTINAZIONE																	
	Francia e Prin- cipato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia, Un- gheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri Paesi
Piemonte . . . . .	1,273	145	6	7	7	10	14	—	—	—	5	1	3	1	3	1	1	1
Liguria . . . . .	174	106	1	—	—	2	3	—	—	44	2	—	2	—	5	—	—	—
Lombardia . . . . .	2,527	682	3	8	37	6	8	—	4	0	0	2	—	—	1	1	—	—
Veneto . . . . .	1,170	408	408	48	34	5	1	1	1	2	184	—	1	2	—	—	—	2
Emilia . . . . .	173	80	12	11	5	1	22	—	—	—	0	—	—	2	2	—	—	2
Toscana . . . . .	465	269	9	10	23	14	39	—	1	8	3	1	1	4	3	2	—	—
Marche . . . . .	51	37	1	3	2	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1
Umbria . . . . .	49	30	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Lazio . . . . .	70	28	1	5	1	—	11	—	—	2	5	—	—	—	2	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	34	19	1	—	2	2	—	—	—	—	3	—	—	1	2	—	—	1
Campania . . . . .	173	77	3	4	4	—	29	1	—	1	5	17	2	11	3	10	2	—
Puglie . . . . .	77	19	3	2	—	—	1	—	—	—	19	9	—	2	2	—	—	6
Basilicata . . . . .	15	8	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	23	11	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Sicilie . . . . .	169	15	3	1	3	1	5	—	—	2	4	1	3	17	92	5	17	—
Sardegna . . . . .	51	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	—	—
Venezia Tridentina . . . . .	64	9	23	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	484	3	1	74	4	—	—	—	—	1	387	1	—	4	—	—	—	9
Totale . . . . .	7,042	4,021	549	110	125	48	194	2	9	73	636	34	11	55	197	24	22	21

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.  
Luglio 1921.

REGIONI	STATI DI DESTINAZIONE																		
	Totale dei passaporti rilasciati	Francia e Prussia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Ceco e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Olanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Jugoslavia e Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte . . . . .	1,463	1,192	193	8	7	13	3	15	—	—	3	13	—	—	4	1	2	9	—
Liguria . . . . .	153	109	13	—	—	—	—	15	—	—	—	5	1	2	3	2	—	1	2
Lombardia . . . . .	1,839	660	1,059	41	14	7	1	3	—	—	1	3	3	1	2	1	2	1	—
Veneto . . . . .	874	281	67	242	44	53	—	1	—	1	3	175	1	1	5	—	—	—	—
Emilia . . . . .	197	128	29	8	7	3	1	15	—	—	—	5	—	1	1	—	—	—	—
Toscana . . . . .	484	341	36	23	11	23	—	30	5	—	2	1	1	—	7	3	1	—	2
Marche . . . . .	50	47	1	2	4	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Umbria . . . . .	65	49	5	—	4	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	124	18	7	—	3	1	—	—	—	—	80	5	—	2	1	—	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	38	25	2	—	—	5	4	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Campania . . . . .	145	75	7	3	5	4	—	23	—	—	1	7	1	2	7	6	4	—	—
Puglie . . . . .	44	19	1	4	1	—	—	—	—	—	—	9	5	—	3	—	—	1	1
Basilicata . . . . .	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia . . . . .	140	22	5	1	1	—	—	5	—	—	—	—	—	1	8	75	2	17	—
Sardegna . . . . .	45	30	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—
Venezia Tridentina . . . . .	78	10	8	42	9	—	—	1	—	—	—	8	—	—	—	12	1	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	609	5	3	144	14	1	—	1	—	—	1	420	—	—	4	—	—	—	16
TOTALE . . . . .	6,376	3,022	1,478	518	124	116	10	111	6	1	103	653	12	9	48	100	15	29	21

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL M

Magg

PROFESSIONE O CONDIZIONE.	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		TOSCANA
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	
	U.												
Addetti all'agricoltura . . . . .	769	129	90	75	5	3	323	19	144	5	15	9	85
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	123	—	28	—	—	—	13	—	73	—	—	—	3
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc. . . . .	393	39	66	11	1	1	72	3	172	3	14	3	23
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc. . . . .	1,344	3	415	—	3	—	336	—	550	3	9	—	7
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	123	—	38	—	4	—	7	—	25	—	5	—	10
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia . . . . .	125	1	33	1	5	—	20	—	39	—	4	—	1
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	3	18	1	7	—	—	2	10	—	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	40	2	22	1	1	—	1	—	4	1	1	—	1
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	18	71	3	26	1	3	3	15	3	5	—	3	3
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	32	3	14	2	—	—	4	—	1	—	1	—	4
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	34	3	6	1	5	—	1	—	5	—	1	—	10
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	151	123	39	33	6	2	14	26	42	47	9	6	12
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	70	2	14	2	7	—	13	—	4	—	5	—	4
Addetti all'industria del trasporti . . . . .	114	—	12	—	4	—	8	—	7	—	4	—	12
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	44	5	2	1	—	1	—	—	—	—	5	1	29
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	36	5	9	2	1	1	3	1	1	—	2	—	6
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	31	—	16	—	2	—	4	—	6	—	1	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	8	4	1	1	—	—	3	1	2	—	—	—	1
Addetti ai servizi domestici . . . . .	34	143	13	30	1	10	12	62	—	8	1	1	3
Appartendenti a condizioni non professionali . . . . .	20	23	5	5	1	—	1	3	4	—	1	—	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	710	—	209	—	23	—	105	—	92	—	22	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	56	3	9	—	2	—	7	2	14	—	4	—	7
Totale . . . . .	3,568	1,287	836	407	49	44	847	247	1,006	164	82	45	221

MENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

1921.

Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglio		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
—	—	—	1	—	—	3	4	9	1	1	1	—	—	4	4	5	—	3	—	6	1	76	1
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—
4	1	9	3	1	—	10	2	4	3	—	—	—	—	—	—	9	1	3	—	2	—	3	—
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	6	—	—	—	10	—
1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	—	10	—	—	—	5	—	3	—	—	—	6	—
—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	10	—	1	—	—	—	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—
—	1	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	—	1	1	1	3
—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
2	—	2	—	—	—	3	1	3	2	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	14	—
2	—	—	5	—	1	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	2	—
—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	57	—	1	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	1	—	1	—	6	1
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	8	1	6
—	—	—	—	—	7	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4	4
—	6	—	9	—	6	—	8	—	21	—	12	—	1	—	2	—	45	—	14	—	3	—	52
—	—	—	—	—	5	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—
12	8	16	16	13	17	20	15	39	32	18	13	12	1	7	6	125	51	22	14	14	17	139	67

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVI

Giugno

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		Toscana	
	U	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	392	114	82	38	9	4	208	31	38	9	2	6	23
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	155	—	11	—	—	—	27	—	110	—	1	—	3	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc. . . . .	407	52	37	11	4	1	124	3	162	3	6	8	29	10
Muratori, manovali, scalpellini, fornaciari, ecc. . . . .	1,315	7	343	—	8	—	366	—	520	7	17	—	15	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	137	—	31	—	7	—	23	—	22	—	5	—	14	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia . . . . .	145	—	22	—	13	—	37	—	41	—	1	—	4	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	10	21	1	15	—	—	7	4	2	—	—	—	—	1
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	26	—	5	—	—	—	1	—	2	—	—	—	6	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	37	90	6	36	—	3	13	18	1	6	1	3	9	13
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	47	3	14	1	1	—	7	2	7	—	3	—	10	—
Addetti alle altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	14	5	2	2	—	—	4	1	3	—	—	—	3	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	142	94	24	26	5	—	20	17	35	21	8	11	17	8
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	97	7	34	1	7	3	18	2	4	—	6	—	6	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	52	—	16	—	4	—	10	—	3	—	—	—	5	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	22	5	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	15	3
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	27	9	6	4	3	—	1	3	4	—	3	—	4	2
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	27	1	4	—	2	—	1	1	1	—	—	—	14	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	35	2	5	1	—	—	5	—	6	—	1	—	11	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	7	187	1	33	—	5	5	106	—	5	—	5	—	16
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	19	28	4	8	—	—	2	4	2	1	1	1	2	2
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	684	—	155	—	27	—	112	—	59	—	26	—	120
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	49	3	12	—	2	—	6	1	9	—	5	—	8	—
Totale . . . . .	3,162	1,312	661	331	66	43	886	307	972	111	60	60	198	188



MENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

1911.

Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
—	—	1	—	—	—	5	1	4	8	—	1	—	—	1	—	2	—	—	1	4	1	13	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—
11	5	7	3	—	—	2	—	10	5	—	—	—	—	1	—	4	3	2	—	5	—	3	—
7	—	1	—	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	8	—	1	—	2	—	20	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7	—	4	—	5	—	14	—
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7	—	1	—	—	—	15	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2	2	1	2	2	—	2	2	7	5	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	12	—
—	—	—	—	5	—	3	—	6	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	3	—
—	—	1	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
—	—	1	—	5	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	6	—	1
1	2	—	—	3	—	—	—	3	1	—	2	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	2
—	15	—	6	4	—	5	—	29	—	9	—	3	—	3	—	39	—	14	—	3	—	55	—
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1
23	29	16	12	14	12	14	8	53	54	5	12	7	3	4	5	43	46	17	16	23	12	100	63

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVI

Luglio

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		Toscana	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	820	268	78	36	1	1	607	190	54	2	7	4	36
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	120	—	15	—	—	—	11	—	81	—	3	—	6	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc. . . . .	334	51	45	13	6	2	129	9	71	2	10	2	29	4
Muratori, manovali, scalpellini, fornaciari, ecc. . . . .	930	—	246	—	1	—	364	—	254	—	11	—	4	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	146	1	45	1	7	—	23	—	22	—	5	—	10	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia . . . . .	106	2	26	1	5	—	22	—	23	—	3	—	9	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	10	19	4	9	—	—	4	10	2	—	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	39	1	15	—	—	—	4	—	4	1	3	—	2	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	46	90	10	32	—	1	15	26	4	7	—	3	10	3
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	25	1	7	—	—	—	6	—	4	—	1	—	5	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	26	—	8	—	—	—	9	—	—	—	1	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	158	92	23	30	3	1	19	12	54	13	2	7	31	15
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	68	1	26	—	3	—	14	—	2	—	3	—	6	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	48	—	18	—	1	—	9	—	2	—	1	—	8	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	28	2	8	—	—	—	—	1	—	—	1	—	13	1
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	48	15	7	6	3	—	5	3	2	—	4	—	11	1
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	19	—	6	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	109	2	3	—	1	—	11	1	1	—	—	—	1	1
Addetti ai servizi domestici . . . . .	12	258	1	54	1	11	6	126	—	13	—	6	2	20
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	36	66	8	16	1	1	7	27	3	—	—	2	2	3
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	733	—	202	—	28	—	114	—	77	—	16	—	106
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	60	26	12	4	3	—	12	3	8	—	3	—	6	4
Totale . . . . .	3188	1628	611	404	37	45	1279	522	591	115	58	40	200	171

IV.

## MIGRAZIONE MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

1921

D.	Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara		
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	
13	—	—	—	1	—	—	—	2	4	5	—	—	—	—	1	5	6	3	2	—	5	3	19	3	
	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	
4	4	3	4	3	—	—	4	3	9	5	—	—	—	—	2	—	11	3	—	2	3	—	7	—	
	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	14	—	—	—	1	—	8	—	3	—	4	—	14	—	
	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	1	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	11	—	
	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	7	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1	—	—	—	1	—	
3	1	—	—	—	—	1	—	—	3	2	—	—	—	1	—	1	—	8	—	—	—	1	3	4	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	1	
15	2	2	2	3	—	—	1	—	9	5	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	1	1	8	
	1	—	1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	—	1	1	—	
	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	4
	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	1	—	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	2	1	10	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	5	—	5
3	—	—	—	—	—	12	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	9	5
06	—	5	—	8	—	9	—	10	—	30	—	6	—	7	—	—	—	28	—	17	—	7	—	63	
4	—	1	—	—	2	1	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	3	5	10
71	12	11	14	17	99	33	8	15	46	53	20	6	7	8	7	7	60	45	14	21	25	21	100	94	

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL

Maggio

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	769	129	474	95	52	19	15	1	1	1	1	3	—
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	123	—	56	—	28	—	7	—	3	—	8	—	—	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc. . . . .	393	39	211	31	20	2	71	—	15	1	14	—	4	1
Muratori, manovali, scalpellini, formaiari, ecc. . . . .	1,344	3	764	—	96	—	175	1	32	1	34	—	8	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	123	—	56	—	15	—	9	—	5	—	—	—	—	—
Falegnami, ebanisti, calafoti, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia. . . . .	125	1	60	—	7	1	19	—	4	—	3	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	3	18	1	15	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	40	2	23	2	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	18	71	12	43	2	21	2	2	—	1	—	—	—	—
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	32	3	16	3	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	34	3	11	2	1	—	6	—	1	—	4	1	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	151	123	79	70	11	7	14	31	1	4	3	1	1	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	70	2	29	2	4	—	4	—	1	—	6	—	1	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	114	—	32	—	6	—	8	—	—	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	44	5	30	3	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	36	5	12	3	5	1	4	1	1	—	1	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	31	—	15	—	6	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	8	4	6	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	34	143	14	57	15	63	—	4	—	1	—	1	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	20	23	7	9	3	6	4	2	1	—	1	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	710	—	393	—	81	—	39	—	23	—	8	—	6
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	56	3	23	—	9	2	10	1	3	—	—	—	—	—
Totale . . . . .	3,568	1,287	1,931	730	291	207	352	88	68	33	79	14	14	7

## MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

1921.

Gran Bretagna Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
17	7	—	—	—	—	—	—	202	2	2	1	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
11	3	1	—	1	—	5	—	28	—	2	—	—	—	—	—	8	1	—	—	1	—	1	—
3	—	—	—	—	—	2	—	223	1	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5	—	20	—	2	—	—	—	—	—	5	—	4	—	2	—	—	—
1	—	—	—	—	—	2	—	16	—	2	—	—	—	—	—	10	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
7	2	—	—	1	—	1	—	26	8	—	—	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	2	—	1	—
2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	56	—	2	—	—	—	—	1
7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	7	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—
—	35	—	—	—	1	—	1	51	—	4	—	2	—	1	—	57	—	8	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
80	57	1	—	2	1	28	1	562	74	14	6	2	5	3	2	117	58	13	9	6	—	5	—

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL

Giugno

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	392	114	186	74	147	27	32	5	1	—	4	—	—
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	155	—	112	—	25	—	10	—	—	—	3	—	1	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc. . . . .	407	52	187	42	71	4	85	1	10	—	9	—	4	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc. . . . .	1,315	7	855	5	73	—	176	2	20	—	49	—	5	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	137	—	70	—	11	—	9	—	4	—	5	—	1	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia . . . . .	145	—	87	—	18	—	9	—	1	—	3	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	10	21	1	17	2	4	—	—	—	—	—	—	7	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	26	—	13	—	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	37	90	23	62	9	19	1	2	—	1	—	—	—	—
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	47	3	18	1	7	2	1	—	3	—	1	—	—	—
Addetti alle altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	14	5	6	4	3	1	1	—	3	—	—	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	142	94	76	68	17	8	13	8	5	3	4	—	3	1
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	97	7	52	3	20	3	—	—	2	—	4	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	52	—	27	—	11	—	—	—	2	—	2	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	22	5	18	5	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	27	9	10	3	5	5	1	—	2	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	27	1	16	—	2	1	3	—	1	—	4	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	35	2	5	1	5	—	1	—	3	—	5	—	11	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	7	187	2	60	5	106	—	7	—	2	—	—	—	1
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	19	28	8	13	4	6	—	2	—	1	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	684	—	412	—	89	—	23	—	6	—	6	—	1
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	49	3	27	—	5	1	5	—	2	—	—	—	3	—
Totale . . . . .	3,162	1,312	1,799	770	446	276	351	50	60	13	94	6	36	3

VI.

## MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

1921.

Gran Bretagna Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Portogallo		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
3	5	—	—	—	—	—	—	15	2	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8	3	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	1	4	1	1	—	1	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	120	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	8	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	5	—	21	—	—	—	—	—	2	—	6	—	1	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	18	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—
1	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—
8	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2	1	—	—	—	—	—	15	3	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
1	4	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
—	24	—	—	—	—	1	—	3	—	58	—	—	—	—	10	—	37	—	4	—	10	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	48	2	1	1	1	8	4	245	67	1	—	1	—	6	15	25	42	11	5	18	11	—	—

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL

Luglio

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco Slovacchia o Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
Addetti all'agricoltura . . . . .	820	268	146	65	590	185	16	4	1	2	1	—	1	—
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	120	—	57	—	6	—	10	—	15	—	28	—	—	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc. . . . .	334	51	140	41	111	6	18	—	20	1	17	—	1	—
Muratori, manovali, scalpellini, formaiari, ecc. . . . .	930	—	663	—	36	—	67	—	15	—	32	—	3	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	146	1	73	—	23	1	10	—	7	—	2	—	—	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia . . . . .	106	2	66	1	13	1	6	—	4	—	2	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	10	19	5	12	4	7	1	—	—	—	—	—	—	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	39	1	23	—	8	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	46	90	31	43	6	31	3	—	1	—	1	—	—	—
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	25	1	11	—	4	—	1	—	2	—	2	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	26	—	10	—	9	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	158	92	80	62	9	12	16	7	12	4	3	1	—	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	68	1	27	—	21	—	2	1	4	—	3	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	48	—	23	—	13	—	3	—	1	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	28	2	23	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	48	15	12	6	12	4	6	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	19	—	9	—	3	—	—	—	2	—	5	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	109	2	59	—	21	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	12	258	2	68	8	154	—	18	1	6	—	1	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	36	66	16	43	6	12	1	6	1	1	—	3	—	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	733	—	441	—	113	—	38	—	17	—	10	—	1
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	60	26	28	9	15	2	8	4	1	3	1	—	—	—
Totale . . . . .	3,188	1,628	1,504	792	928	529	171	79	90	34	97	16	5	1



VI.

## MOVIMENTO MENSILE DELL' EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

1921.

Gran Bretagna Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
4	6	—	—	—	—	—	—	55	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	5	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	1	—	12	—	—	—	—	—	—	—	7	2	1	—	3	1	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	102	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	4	—	—	—
2	—	—	—	—	—	3	—	20	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	—	10	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—
1	—	—	—	—	—	1	4	3	—	—	—	—	—	2	—	4	—	1	—	4	—	—	—
4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6	1	—	—	2	—	2	1	24	2	—	—	—	—	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—
7	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	1	—	6	4	2	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	3	—	2	—	63	—	2	—	—	—	—	—	27	—	3	—	6	—	—	—
1	1	—	—	—	—	1	—	2	7	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
38	21	1	—	3	3	42	6	253	87	2	2	1	1	2	3	36	37	4	4	21	13	—	—

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI NON TRANSOCEANICI.  
Maggio 1921.

REGIONI di destinazione	Emigrati rimpatriati di età superiore a 15 anni				STATI DI PROVENIENZA																		
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Princ. di Monaco	Swizzera	Austria, Ceco- Slovacchia Un- gheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polon.	Spagna e Por- togallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisi	Algeria	Marecco	Altri paesi		
Piemonte . . . . .	809	509	300	735	49	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria . . . . .	117	88	29	96	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia . . . . .	257	190	67	124	105	2	1	1	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto . . . . .	233	235	47	99	13	69	5	—	—	—	—	—	—	91	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia . . . . .	222	205	17	150	10	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana . . . . .	129	87	42	113	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche . . . . .	51	47	4	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria . . . . .	24	15	9	19	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	3	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise . .	18	15	3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania . . . . .	53	42	11	20	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglie . . . . .	32	29	3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata . . . . .	12	11	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	12	10	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia . . . . .	18	9	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna . . . . .	42	39	3	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina .	8	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	42	19	23	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>2,132</b>	<b>1,538</b>	<b>574</b>	<b>1,508</b>	<b>206</b>	<b>90</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>147</b>	<b>19</b>	<b>90</b>	<b>49</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

AVVERTENZA. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di "rimpatrio", che vengono staccate dai passaporti di emigrati a cura degli uffici di frontiera; la rilevazione, quindi, concerne soltanto le persone munite di passaporto proprio, cioè di età superiore agli anni 15.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DI RIMPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI NON TRANSOCEANICI.  
Giugno 1921.

REGIONI di destinazione	Emigrati rimpatriati di età superiore ai 15 anni			STATI DI PROVENIENZA																		
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Czecho e Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Sfoga e Por toghese	Stati Baltici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
				734	385	340	648	72	4	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	1	—
Piemonte . . . . .	166	80	86	131	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Liguria . . . . .	232	167	65	135	90	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	18	—	—	—
Lombardia . . . . .	254	242	42	93	17	62	37	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto . . . . .	212	191	21	84	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	35	73	—	—	—
Emilia . . . . .	156	104	52	129	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—
Toscana . . . . .	44	40	4	41	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche . . . . .	24	17	7	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria . . . . .	14	6	8	10	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	15	11	4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	47	26	21	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania . . . . .	10	9	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglie . . . . .	5	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata . . . . .	7	3	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	32	23	9	11	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia . . . . .	47	42	5	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna . . . . .	17	9	8	—	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina . . . . .	49	23	26	1	7	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	2,065	1,448	647	1,407	222	85	14	8	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	734	385	340	648	72	4	2	—	1	1	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	—	—



## Azione italiana all'estero

**Fondazione Leonardo per la cultura italiana.** — Questa istituzione, che sarà eretta in ente morale, si propone il nobilissimo scopo di diffondere all'estero la cultura italiana, facendo conoscere il contributo che l'Italia porta al progresso delle scienze, delle lettere e della filosofia. Non vi è forse paese che più dell'Italia, consapevole dell'universalità del pensiero umano, si tenne sempre lontano da ogni nazionalismo intellettuale. Il pensiero italiano, per usare un'espressione di Carlo Cattaneo, considerò sempre doversi tesoreggiare i pacifici tributi di tutte le genti. Per contro la cultura italiana nei paesi stranieri, è talora presso che ignorata. Il contributo, che l'Italia moderna e contemporanea porta, giorno per giorno, alla cultura universale non è apprezzato adeguatamente all'estero; non è apprezzato perchè non è conosciuto. La fondazione «Leonardo» sorge con l'alto intento di essere lo strumento di una più larga valorizzazione della cultura italiana nel mondo. Essa mira «a diffondere la conoscenza del pensiero e dell'arte d'Italia fra gli stranieri, a mantenerne viva e luminosa l'immagine nell'animo degli italiani lontani dalla patria, a renderne più intensa ed attiva la coscienza negli stessi italiani che di questo pensiero e di quest'arte vivono dentro i confini». Ferdinando Martini, Presidente della Fondazione, ha così riassunto, in un vigoroso manifesto, lo scopo della «Leonardo»: «propagare il pensiero nazionale fra i popoli civili unicamente col propo-

sito di far sapere chi siamo e che cosa facciamo». Le manifestazioni dell'attività pratica della «Leonardo» consistono nel favorire ogni operosità editoriale e libraria, nell'incoraggiare la costituzione e l'incremento di librerie e biblioteche italiane all'estero, nel curare e nel promuovere la pubblicazione in lingue straniere delle opere italiane meglio significative, nel curare e diffondere una serie di diligenti pubblicazioni bibliografiche, notiziari precisi di tutto quanto concerne le condizioni della cultura italiana.

La Fondazione ha già intrapreso la sua attività pratica con la pubblicazione di guide bibliografiche e con iniziative dirette a promuovere la diffusione del libro italiano all'estero.

Il Commissariato generale dell'emigrazione, consapevole della solidarietà che lega tutte le forme di espansione italiana nel mondo, è socio promotore della Fondazione, nel cui Consiglio direttivo ha un proprio delegato.

**Le scuole maschili italiane di Adalia.** — L'Istituto maschile dell'Associazione nazionale, fondato in Adalia nel 1913, dopo un intervallo di cinque anni, risorgeva il 19 marzo 1919, collo sbarco dei soldati italiani. Durante l'anno scolastico 1920-1921 funzionarono due categorie di scuole: le diurne e le serali. Le prime ebbero 89 allievi iscritti, e le seconde 131. Per il nuovo anno vi è in progetto l'apertura anche di un Corso tecnico professionale, nel quale avranno particolare importanza la contabilità e le lingue.

## V A R I E

### ITALIA

\* Con apposito decreto-legge in corso è istituita l'Opera contro l'Analfabetismo.

L'Opera è amministrata da un Comitato composto di 8 membri: 4 di nomina ministeriale, di cui 2 in rappresentanza del Ministero della P. I.; 1 pel Ministero del Tesoro ed 1 pel Commissariato Generale dell'emigrazione. Gli altri quattro rappresentano Associazioni culturali delegate all'azione contro l'analfabetismo, cioè: 1. le scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine; 2. la Società Umanitaria; 3. il Consorzio nazionale di emigrazione e lavoro; 4. l'Associazione per gli interessi del Mezzogiorno.

L'incarico per l'azione contro l'analfabetismo affidato alle Associazioni delegate avrà la durata di 3 anni e potrà essere rinnovato di triennio in triennio.

Tale azione, sarà esplicata a mezzo di scuole diurne, serali e festive.

Alle spese dell'Opera sarà provveduto con fondi appositamente stanziati nel bilancio del Ministero della P. I., con le somme che verranno annualmente assegnate dal Commissariato dell'emigrazione e con quelle eventuali destinate allo scopo da altri enti sovventori.

Le forniture scolastiche saranno gratuite.

I fondi a disposizione dell'Opera per ora non sono abbondanti, ma il lavoro modestamente iniziato potrà essere via via migliorato ed allargato secondo che l'esperienza suggerirà. Per ora si opererà principal-

mente nell'Italia Centrale e Meridionale e nelle Isole, dalle Marche alla Sicilia e alla Sardegna, e si prevede l'istituzione di circa 2500 scuole serali, 500 festive e 200 diurne.

\* Con Decreto-legge 17 luglio 1921, n. 956 vennero prorogate per il 31 dicembre 1921 le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1921, n. 39, concernente la concessione dei sussidi di disoccupazione a determinate categorie di lavoratori anche se non avessero versato il numero di contributi necessari per aver diritto al sussidio in base alle norme generali della legge sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. Tale concessione è estesa anche agli stranieri; tuttavia, per gli stranieri i quali, all'atto della domanda di sussidio, trovandosi in Italia da meno di 12 mesi, non possono avere versato i 24 tributi quindicinali o un numero equivalente di contributi settimanali o giornalieri, la concessione del sussidio è subordinata alla condizione che gli Stati, a cui essi appartengono, cedano a cittadini italiani trattamento di reciprocità.

### DANIMARCA

\* Un collegio internazionale del popolo si sta attualmente organizzando in Danimarca, sotto la direzione principale del Direttore della Scuola superiore e dell'Unione dei Circoli di studio di Copenaghen; istituzione che sembra destinata a lavoro, della cooperazione e delle divenire un centro internazionale

per lo studio delle questioni del altre questioni sociali. I punti principali del programma sono i seguenti:

a) Il collegio riceverà allievi esteri e cercherà di sviluppare rapporti di simpatia fra gli individui di nazionalità diverse;

b) Quantunque l'istituzione non abbia un particolare carattere confessionale, il collegio si gioverà di preferenza di persone scelte fra quelle le quali credono che l'unione del cristianesimo e del movimento democratico costituiscano dei mezzi di progresso sociale e individuale;

c) Il collegio si propone, senza per altro legarsi ad alcun partito, di dimostrare il valore sociale ed internazionale della cooperazione.

L'ammissione a questo collegio sarà riservata di preferenza ad allievi che abbiano ricevuto una educazione preliminare delle scuole superiori, nei collegi operai ed altre simili istituzioni, o che siano stati inviati in Danimarca a spese di organizzazioni operaie, di società cooperative o di altri aggruppamenti religiosi o sociali. Il collegio avrà due categorie di studi: quelli obbligatori, e quelli facoltativi. Fra le materie obbligatorie si trovano le lingue estere, la psicologia, la storia, la sociologia, l'igiene. Il personale insegnante sarà reclutato in Danimarca, nella sua maggioranza; ma una parte sarà chiamata dall'estero.

#### FRANCIA

\* E da segnalare una pubblicazione assai importante di Jean Brunhes e di Camille Vallaux su: *Géographie de l'Histoire* (Paris, Alcan, 1920, pagg. 700, 40 fr.). Nessun problema è più complesso di quello che riguarda i rapporti

fra gli aggruppamenti storici e le condizioni geografiche fondamentali. E gli Autori dimostrano egregiamente come ogni evoluzione storica presupponga uno speciale sistema di occupazione del suolo e di utilizzazione delle forze naturali. In uno speciale capitolo è affrontato anche il problema delle razze.

#### BELGIO

\* Un Congresso internazionale per la protezione dell'infanzia ha avuto luogo a Bruxelles dal 18 al 20 luglio 1921. Si è posta in discussione la creazione di un Ufficio internazionale per la protezione dell'infanzia, già deliberata da un precedente Congresso del 1913, ma non attuata a causa della guerra. Questo Ufficio, che avrà rapporti con tutte le organizzazioni internazionali relative all'infanzia, effettuerà soprattutto ricerche di natura scientifica sui problemi concernenti l'infanzia, e pubblicherà un bollettino internazionale di leggi e provvedimenti relativi a tale materia. Le sue competenze sono state fissate in modo da non creare conflitti con altre organizzazioni esistenti, e con espressa riserva di quanto stabilisce l'art. 24 del Trattato di Versailles circa la creazione ed il funzionamento di Uffici internazionali in genere. Gli atti del Congresso in tre volumi possono chiedersi al Segretariato del Congresso, 27, rue Tarin a Bruxelles.

#### GERMANIA

\* La colonizzazione interna in Germania è trattata in un notevole articolo di Laer nella *Soziale Kultur*. È sviluppato in Germania il concetto dell'importanza economica e sociale di un'opera bene ordinata di colonizzazione interna, che sia

capace di porre un rimedio alla deficienza della alimentazione ed ai turbamenti rivoluzionari. Le norme per questa colonizzazione sono specialmente fondate sulla legge 11 agosto 1919 che attribuisce l'opera ad imprese provinciali di colonizzazione dichiarate enti di pubblica utilità e facilita loro il compito con speciali privilegi riguardo agli acquisti ed alle espropriazioni. Inoltre ad ogni agricoltore è offerta la possibilità di ottenere la completa indipendenza sulla sua piccola proprietà per mezzo di ampie facilitazioni del credito.

#### STATI UNITI D'AMERICA

\* The American Journal of Hygiene è la prima rivista recentemente uscita negli Stati Uniti, la quale sia dedicata tutta all'igiene. Malgrado il formidabile incremento assunto dagli studi e dalle applicazioni dell'igiene in quella nazione, mancava fino ad ora un periodico del genere. La nuova rivista è pubblicata a cura del prof. William H. Velch, direttore della Scuola di Igiene e salute pubblica presso la Johns Hopkins University.



# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**Regio decreto 26 giugno 1921, n. 873, che estende i ruoli aperti al personale del Commissariato Generale dell'emigrazione.** (*Gazzetta Ufficiale*, 12 luglio 1921, n. 163).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e le modificazioni ed aggiunte apportate coi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2231, 7 giugno 1920, n. 739, e 16 gennaio 1921, n. 10;

Veduto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato col R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Veduto l'art. 9 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2178, e l'art. 74 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, surricordato;

Udite il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.** — In attesa degli ulteriori provvedimenti previsti dall'art. 9 del decreto legge 24 novembre 1919, n. 2178, per disciplinare la carriera del personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione, sono estesi frattanto, al detto personale le norme e le tabelle n. 1, 2, 3 e 4 portate dai Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971; 27 novembre 1919, n. 2231; 7 giugno 1920, n. 739, e 16 gennaio 1921, n. 10, come risultano dall'articolo seguente.

**Art. 2.** — Gli stipendi per il personale del Commissariato generale dell'emigrazione sono fissati come segue:

*Carriera amministrativa.*

Segretario.

(Ex segretario, ex primo segretario, ex consigliere aggiunto).

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado;

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 18° anno di grado;

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado;

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento del 20° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8900 al compimento del 24° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del 29° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10.600 al compimento del 34° anno di grado.

Consigliere.

Stipendio iniziale L. 10.500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado;

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno di grado;

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno di grado.

Consigliere superiore.

Stipendio L. 14.000.

Posto speciale, col rango di ministro plenipotenziario di 1ª classe e colle prerogative di cui al primo capoverso dell'art. 6 del R. decreto 19 aprile 1863, n. 4349. Stipendio L. 19.300.

*Carriera di ragioneria.*

Ragioniere

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5, anni L. 4800 al compimento del 5° anno di grado;

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del  
10° anno di grado;

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del  
15° anno di grado;

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del  
19° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento del  
23° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 8900 al compimento del  
28° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del  
33° anno di grado;

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10.600 al compimento del  
38° anno di grado.

#### Capo ragioniere.

Stipendio iniziale L. 10,500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11,500 al compimento del  
5° anno di grado;

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12,500 al compimento del  
10° anno di grado;

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13,000 al compimento del  
15° anno di grado.

#### Personale d'ordine.

##### Applicato.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del  
4° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del  
18° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del  
12° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del  
16° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del  
20° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del  
24° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del  
28° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del  
32° anno di grado.

## Archivista.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado;

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado;

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado;

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

*Personale subalterno.*

## Usciere.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di grado;

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di grado;

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di grado.

## Commesso e usciere capo

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 4° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 16° anno di grado;

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 20° anno di grado.

**Art. 3.** — Con decreti del ministro degli affari esteri si provvederà a collocare gli impiegati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi e ad introdurre nel bilancio del Fondo per l'emigrazione le varianti necessarie alla esecuzione del presente decreto, il

quale avrà effetto dal 1° luglio 1921, e per la decorrenza degli stipendi dal 1° maggio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

**Decreto Ministeriale 31 maggio 1921, che stabilisce che le denunce dei crediti e dei debiti di cittadini italiani verso cittadini austriaci, possono essere presentate all'ufficio di verifica e compensazione presso il Ministero dell'industria e commercio e ne prescrive il termine.**

Il Ministro per l'industria e il commercio;

Vista la precedente notificazione 4 febbraio 1921 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1921, n. 31 (1);

(1) *Decreto ministeriale riflettente la denuncia dei crediti e dei debiti verso sudditi austriaci.* (*Gazzetta Ufficiale*, 7 febbraio 1921, n. 31).

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO.

*Notificazione circa le denunce dei crediti e dei debiti verso sudditi austriaci.*

Il Ministro per l'Industria e il Commercio;

Visto l'art. 248 e relativo allegato del trattato di pace con l'Austria, firmato a S. Germano il 10 settembre 1919 e approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1915, che affida all'Ufficio di verifica e compensazione, istituito con R. decreto 2 maggio 1920, n. 695, le operazioni contemplate dall'art. 248 del trattato di pace con l'Austria;

Sentito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace;

NOTIFICA:

Devono essere denunciati, nelle forme qui appresso indicate, all'Ufficio di verifica e compensazione presso il Ministero per l'Industria e Commercio (Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace) i crediti e i debiti di cittadini italiani residenti in Italia al 16 luglio 1920, verso cittadini austriaci residenti in Austria a quella data semprechè detti crediti o debiti rientrino in una delle categorie di

## NOTIFICA:

Le denunce dei crediti e dei debiti di cittadini italiani verso cittadini austriaci, da regolarsi in base all'art. 248 del Trattato di pace con l'Austria, possono essere presentate all'Ufficio di verifica e compensazione presso il Ministero dell'industria ed il commercio fino a tutto il 30 giugno 1921.

cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 248, del trattato di San Germano e qui appresso enunciate;

1. I debiti esigibili prima della guerra, pagabili dai sudditi di una delle potenze contraenti, residenti nel territorio di essa, ai sudditi di una potenza avversaria, residenti nel territorio della medesima.

2. I debiti divenuti esigibili durante la guerra, pagabili ai sudditi di una delle potenze contraenti, residenti nel territorio di essa, risultanti da transazioni o da contratti, intervenuti coi sudditi di una potenza avversaria, residenti nel territorio di essa, la cui esecuzione totale o parziale sia stata sospesa per effetto dello stato di guerra.

3. Gli interessi scaduti prima e durante la guerra, dovuti ai sudditi di una potenza contraente, provenienti da titoli emessi o ritirati da una potenza avversaria, purchè il pagamento di tali interessi ai sudditi di detta potenza o ai neutrali non sia stato sospeso durante la guerra.

4. I capitali rimborsabili prima e durante la guerra ai sudditi di una delle potenze contraenti, in rappresentanza di titoli emessi da una potenza avversaria, purchè il pagamento di questi capitali ai sudditi di detta potenza o ai neutrali non sia stato sospeso durante la guerra.

Le denunce devono essere fatte per iscritto: esse devono essere rinnovate ancorchè precedentemente possa esservi stata analoga denuncia presso altra autorità od ufficio.

Qualora esistano più crediti o debiti, deve essere fatta una distinta dichiarazione per ciascuno di essi.

Ciascuna dichiarazione deve essere redatta in triplice esemplare, su carta libera, e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome (o ragione sociale) del dichiarante creditore o debitore;

b) nazionalità del dichiarante;

c) residenza (o sede) alla data 16 luglio 1920, del dichiarante;

d) cognome e nome (o ragione sociale) del debitore o creditore austriaco;

f) ammontare del credito o debito nella valuta in cui l'obbligazione fu contratta (avvertendo che, qualora fosse espressamente pattuito un determinato saggio di cambio per la conversione in valuta italiana, dovrà essere indicato anche il saggio di cambio pattuito);

g) natura e data del contratto e della operazione da cui ebbe origine il credito o debito;

h) data della scadenza del credito o debito;

i) saggio d'interesse di cui per esplicita disposizione di contratto, ovvero in forza di legge o di consuetudine locale, il credito o debito sia produttivo;

Le denunce devono essere fatte con le modalità specificate nella **notificazione ministeriale 4 febbraio 1921.**

Per i crediti il denunciante avrà cura di dichiarare se desidera provvedere direttamente al ricupero del suo avere qualora si addivenga ad un accordo con il Governo austriaco, come è previsto dall'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1915 (1).

Roma, 31 maggio 1921.

*Il Ministro:* ALESSIO.

l) garanzie eventualmente costituite per il pagamento del credito o debito;

m) elenco dei titoli e documenti che si producono a comprova della dichiarazione;

n) indirizzo del dichiarante e data della dichiarazione.

Nel caso di denuncia di crediti il denunciante avrà cura di dichiarare se desidera provvedere direttamente al ricupero del suo avere qualora si addivenga ad un accordo con il Governo austriaco come è previsto dall'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1915.

La dichiarazione deve portare l'attestazione del dichiarante, sul proprio onore, che le indicazioni fornite sono perfettamente conformi a verità, e deve essere da lui sottoscritta.

Il dichiarante può aggiungere alla dichiarazione altri dati e chiarimenti, che eventualmente ritenga utili per la maggiore precisione ed evidenza dei crediti o debiti dichiarati. Ove non sia in grado di indicare taluno degli elementi richiesti, deve dare giustificazione della omissione.

I titoli e documenti a comprova della dichiarazione dovranno essere prodotti nell'originale, nonchè in triplice copia su carta libera.

Qualora l'originale sia posseduto esclusivamente dal contraente germanico, dovrà essere cura del dichiarante di fornire i possibili mezzi suppletivi di prova.

Per ciascuna dichiarazione l'Ufficio di verifica e compensazione rilascerà apposita ricevuta al dichiarante con annotazione da apporsi sopra uno degli esemplari della dichiarazione stessa. La ricevuta sarà rilasciata a richiesta del dichiarante, che dovrà provvedere alle spese postali eventualmente occorrenti alla spedizione della medesima.

Le dichiarazioni riconosciute in tutto o in parte infondate o non veritiere sono passibili dell'ammenda prevista dal paragr. 10 dell'annesso all'art. 248 del trattato di San Germano, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili.

Le dichiarazioni dovranno essere presentate con la maggiore sollecitudine, ed in ogni caso non oltre il 1° maggio 1921.

Roma, 4 febbraio 1921.

*Il Ministro:* ALESSIO.

(1) Vedi *Bollettino dell'emigrazione*, anno 1921, n. 3, pag. 200.

# ATTI PARLAMENTARI

## DISCUSSIONI

### Senato del Regno

Tornata del 29 luglio 1921

#### Ripresa della discussione sulle Comunicazioni del Governo.

SCIALOJA. — Onorevoli Colleghi, mi studierò di essere il più breve che mi sarà possibile, data l'ora tarda e la non dolce stagione.

Mi fermerò particolarmente sopra due punti. Uno, perchè nel lucido programma, che ci fu esposto dal Presidente del Consiglio, se ne tace; mentre a parere mio sarebbe stato utile che dal Governo fosse venuta una parola, che dichiarasse quale è l'indirizzo che esso intende seguire in così importante materia: la emigrazione.

L'altro punto, su cui mi fermerò più a lungo, per necessità di cose, sarà la questione Adriatica.

L'emigrazione riguardata sotto tutti i suoi diversi aspetti, così per l'interno del Regno, come per l'estero, io ho sempre creduto che fosse o la maggiore, o una delle maggiori questioni di Italia.

Si tratta della sorte di circa un sesto della popolazione italiana; un sesto che vale più della sua misura numerica, perchè è composto in massima parte di uomini validi.

Ora della emigrazione noi non abbiamo sentito dir nulla nel programma ministeriale. Io penso che l'onorevole Bonomi ne abbia taciuto forse per brevità, non certo per mancanza di concetti che egli abbia intorno a questo gravissimo problema, nè perchè egli non ne apprezzi la grandissima importanza.

La nostra emigrazione ha per lungo tempo preoccupato il Governo italiano e il Parlamento, più che altro dal punto di vista della protezione che lo Stato doveva concedere a questi lontani cittadini, i quali, appartenendo per la massima parte alle classi più umili, troppe volte, nelle regioni che essi andavano ad arricchire dell'opera loro, venivano considerati quasi inferiori alle razze locali, onde non ne era abbastanza rispettata la dignità.

Il Commissariato dell'emigrazione fu costituito specialmente per la tutela degli emigranti, e le nostre leggi in proposito e l'azione am-



ministrativa del Commissariato diretta a tale intento, io credo meritino ogni lode. Io non sono facile lodatore. nè il Senato mi avrà sentito spesso dichiarare d'essere soddisfatto dei nostri istituti; ma penso che questo meriti lode. Tuttavia al punto in cui oggi siamo giunti, soprattutto dopo la felice elevazione della dignità italiana all'estero in seguito alla nostra guerra, io credo che *l'Istituto del Commissariato, pur mantenendosi qual è, debba, anche per legge, ai propri attuali scopi, aggiungerne altri, che pur sono necessarissimi.* Conviene che la nostra emigrazione sia considerata all'estero come « desiderabile » — è la parola tecnica oramai in questa materia —, come d'altra parte conviene, per risolvere le gravi nostre difficoltà interne, che siano mantenute più che si possa a noi aperte le vie dell'emigrazione.

L'onorevole Presidente del Consiglio sa che io stesso da circa due anni mi sono molto adoperato affinché, *col concorso del Commissariato si creino in Italia istituti diretti a costituire lo stato maggiore della nostra emigrazione.*

È un dovere delle classi più intellettuali questo di dirigere la nostra emigrazione all'estero, e la borghesia deve sentire tale dovere. *Il Commissariato è entrato in questa via con l'istituzione delle scuole per la educazione commerciale e industriale, ed ora incomincia pure a costituire una serie di scuole per la preparazione teorica e pratica di coloro che dovranno dirigere l'emigrazione agricola; sicchè il nostro agricoltore nelle lontane terre, e particolarmente nell'America meridionale, non cada in soggezione di speculatori locali, come purtroppo non di rado avviene.*

L'emigrazione tedesca ci può fornire un utile esempio, poichè dalla Germania partono schiere ordinate di emigranti; quasi militarmente ordinate, perchè la Germania, per quanto smilitarizzata, è militare in tutto. Noi non imiteremo le esagerazioni tedesche, le quali in qualche luogo, come nel Brasile, sono riuscite talvolta a screditare quella emigrazione, pel timore che suscitano nelle popolazioni indigene. Questo pericolo per noi non c'è; noi non saremo mai troppo ordinati; ma dobbiamo fare tutti gli sforzi per ordinarci con quella mitezza, quella discrezione e quella umanità che è tutta propria dell'italianità. Di noi nessuno dovrà mai temere; e se ci presenteremo più ordinati e dignitosi, saremo meglio rispettati; ma saremo egualmente amati.

Io spero che il Presidente del Consiglio vorrà darmi qualche assicurazione in proposito, perchè ritengo urgente questo problema e necessaria l'azione del Governo.

Queste popolazioni italiane da noi lontane non devono essere abbandonate troppo a sè stesse dagli organi del Ministero degli affari esteri.

L'esistenza del Commissariato, ente che dalla legge è costituito quasi indipendente, *benchè teoricamente soggetto al ministro (non al*

*Ministero) degli affari esteri, ha fatto sì che vi sia quasi un disinteresse degli organi speciali dipendenti dal Ministero stesso per tutto ciò che riguarda l'emigrazione. Ora questo è un male.*

È necessario che tanto i nostri rappresentanti diplomatici quanto e più particolarmente i nostri rappresentanti consolari si occupino e preoccupino delle questioni relative alla nostra emigrazione. Occorre, che essi siano i tutori, i centri anifhatori dell'italianità di questi nostri lontani fratelli; ed anche quando per le leggi locali sia necessario ed opportuno che gli italiani emigrati assumano la cittadinanza straniera, non deve cessare per essi la rispettosa ma benefica azione dei nostri rappresentanti all'estero.

Ho toccato brevemente tale problema soprattutto perchè desidero avere una confortante parola in proposito dal Ministero, e se questa parola venisse anche dal ministro degli affari esteri, credo che il Senato sentirebbe con piacere il novello senatore fare le sue prime prove parlamentari in quest'aula.

L'emigrazione sparsa in tutto il mondo fa sì che l'Italia non possa disinteressarsi di nessuno dei più alti e più vasti problemi della politica mondiale.

Tornata del 31 luglio 1921.

### **Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Governo.**

DELLA TORRETTA, *Ministro degli Affari Esteri.* (Segni di attenzione). Mi permetto invocare la benevolenza di questo alto consesso perchè esso voglia ascoltare con indulgenza chi, nuovo ai dibattiti parlamentari, prende per la prima volta la parola, onde compiere un atto di doverosa deferenza verso il Senato, che ha mostrato il desiderio di avere dal ministro degli affari esteri alcuni schiarimenti sulla politica del Governo nelle questioni che maggiormente toccano gli interessi italiani.

Non farò un discorso; ma risponderò ai principali quesiti postimi. Prima di parlare di questioni particolari, farò accenno a quelle direttive che devono servire di base all'esplicazione generale della nostra attività diplomatica.

Abbiamo degli obblighi derivanti dai trattati di pace, ed a questi obblighi è debito di onore di tener fede. Questi trattati che rappresentano la consacrazione della nostra vittoria, ottenuta con tanti sacrifici, debbono necessariamente costituire la base della nostra politica. Non realizzarli, oltre a costituire una inammissibile mancanza verso gli alleati equivarrebbe a rinnegare la vittoria, l'eroismo del nostro esercito e della nostra armata, e nessun italiano potrebbe assumersi una così formidabile responsabilità. Trattato di pace significa però chiusura definitiva di un pericolo di odio e di violenza. Se

L'Italia si è assicurata dei diritti, dei quali deve pretendere da tutti i contraenti indistintamente il rispetto, l'Italia stessa, per quel senso di giustizia, che è una delle più nobili caratteristiche del nostro popolo, non invaderà mai il campo dei diritti che gli stessi trattati di pace assicurano alla parte avversa. E nel risolvere questioni incerte e dubbie vi porterà quello spirito di conciliazione corrispondente al grande desiderio di pace che è ormai necessità sentita da tutti i popoli.

Nel periodo storico, in cui siamo entrati, dopo la guerra, la politica estera italiana dovrà avere un contenuto essenzialmente economico. Abbiamo soprattutto bisogno di materie prime, che si trovano all'estero, di mercati esteri ove collocare i nostri prodotti dell'agricoltura e dell'industria, ed occorre rivolgere tutte le nostre cure all'exportazione della mano d'opera esuberante all'interno.

È indispensabile dunque creare, nei paesi e nelle regioni più adatte, condizioni che rendano possibile il raggiungimento di questi fini. È necessario dare all'estero la sensazione che ove sono in giuoco interessi italiani da tutelare e sudditi italiani da proteggere, vi è sempre da parte del Governo una vigile, pronta ed efficace difesa. L'imponente fenomeno della nostra emigrazione può essere causa di grandezza dell'Italia, come fonte di dolore e di umiliazione, a seconda che noi sapremo organizzarla, dirigerla e proteggerla.

.....

Concordo pienamente con quanto l'onorevole Scialoja, ha detto a proposito del problema dell'emigrazione, e posso assicurarlo che da parte mia farò di tutto affinché i suoi giusti ed autorevoli concetti trovino pratica attuazione.

Il senatore Scialoja ha accennato ai cittadini italiani obbligati a prendere la nazionalità del luogo di residenza. Condivido il suo pensiero che spetta cioè alle nostre autorità diplomatiche e consolari di non abbandonarli e che incombe loro l'obbligo di tutelarli con tanta maggiore efficacia ed amore in quanto assai spesso questi nostri connazionali soffrono perchè imperiose circostanze locali li obbligano ad accettare una situazione contraria al loro sentimento. A tale questione si riattacca quella della doppia nazionalità tanto discussa e non ancora risolta. Dal modo di risolverla l'Italia potrà acquistare o perdere un enorme forza d'influenza nei paesi di vasta emigrazione.

Onorevoli senatori, ho procurato di rispondere per quanto concisamente con chiarezza e precisione alle domande rivoltemi. Sono conscio della grande responsabilità che pesa sopra di me. Un senso di dovere, al quale nessuno ha facoltà di sottrarsi, mi tiene a questo posto. La fede nei grandi destini d'Italia ed il più ardente patriottismo mi danno forza e coraggio nel difficile ed aspro lavoro. La fiducia ed il consenso del Senato, se esso vorrà accordarmeli, varranno a rafforzare e ad illuminare l'opera mia.

## Camera dei Deputati

Tornata del 20 luglio 1921.

**Discussione sulle comunicazioni del Governo.** (Atti Parl. - C. D. - Legislatura XXVI - 1<sup>a</sup> Sess. - Disc. - pag. 401).

CIRIANI..... Un'altra questione, onorevole Bonomi: ricordo che quando il Gabinetto Giolitti si presentò alla Camera, io domandai che fosse presa in considerazione la questione semplice e tutt'altro che trascurabile del risarcimento dei danni derivati agli emigranti in occasione della guerra europea. L'ordine del giorno, poichè io avevo parlato in tono non favorevole al Governo, non veniva accettato dall'onorevole Giolitti e solamente colleghi del Veneto, esclusi i popolari e i socialisti, lo appoggiarono e cadde. Alla distanza di più di un anno che cosa si è fatto in proposito? L'onorevole Giolitti aveva detto che non poteva impegnarsi. E sia. Ma, onorevole ministro dell'industria e del commercio Bellotti, ella troverà montagne di denunce di danni derivati a emigranti e il conto può essere fatto. Questa povera gente, che per effetto della guerra europea è stata costretta ad abbandonare tutte le sue attività, frutto di sudori, di dolori, di umiliazioni, questa gente ancora attende, mentre a Berlino i tedeschi pagano ormai i loro connazionali per i danni che subirono fuori del loro Stato; ed è una Nazione vinta! Ora, io sostengo anche oggi avanti al nuovo Ministero che è diritto dei cittadini emigranti italiani di essere risarciti direttamente dallo Stato italiano, sia quella che sia l'indennità che sarà per venire dagli Stati nemici, che hanno assunto un determinato contributo in proposito. Onorevole Bonomi, non è lecito che si continui a dire nei nostri paesi che meglio forse era rimanere in Austria o in Germania a lavorare piuttosto che ritornare in Italia a salvare la Patria, come hanno fatto i nostri emigranti. Onorevole Bonomi, creda che questo è un problema che esige non le solite promesse (come quelle che possono venire dall'onorevole Giolitti, ch'io spero politicamente defunto), ma promesse chiare e precise dalla vostra bontà e dal vostro buon cuore, che diano la sensazione che entro il più breve termine possibile sarà provveduto.

Durante la guerra la famosa Commissione per lo studio dei problemi del dopo-guerra aveva una sezione destinata ad occuparsi del problema della emigrazione. Ma tutto finì lì e niente di buono ne venne fuori. Durante la guerra il Governo avrebbe dovuto invece preoccuparsi di questa verità che non si può discutere e cioè che la emigrazione presto o tardi avrebbe dovuto essere ripresa. Ora, dopo la guerra, l'emigrazione è ricominciata. Ma, onorevole Bonomi, ella certamente sa come si è ripresa: senza nessuna tutela da parte dello

Stato. Soltanto un uomo si è occupato con amore e con fervore di questo problema: il commendatore De Michelis. Ma, onorevole Bonomi, il commendatore De Michelis raramente ha trovato nel Governo l'aiuto che domandava per poter risolvere il grave problema. E già vi sono i sintomi, signori del Governo, di un'emigrazione clandestina. Cercate, signori del Governo, di correre presto ai ripari e persuadetevi che la emigrazione può concepirsi come un bene per la Patria anche dal lato morale, oltre che dal lato economico, solamente se il Governo intende e vuole in tutti i modi possibili provvedere alla migliore assistenza, nel senso che coloro che emigrano non debbono maledire la Patria, ma, attraverso la tutela dello Stato, si sentano sempre meglio legati alla madre Patria. Purtroppo, onorevole Bonomi, specialmente se voi guardate al Brasile o ad altri luoghi lontani di emigrazione, mancano consoli, mancano sussidi alle scuole, manca tutto quello che può significare comunque assistenza a questi nostri lavoratori. I sussidi alle scuole per i nostri emigranti vengono lesinati, e vi sono milioni e milioni di emigranti italiani in Brasile e appena qualche console di competenza dubbia e di cuore... burocratico.

CAMPANINI. — È meglio che non ci siano i consoli, per quel che fanno!

CIRIANI. — Onorevole collega, interpreto il suo desiderio poichè stavo per dire ed affermo che forse non è male che i consoli non vi siano, poichè se noi riteniamo o continueremo a ritenere che la carriera consolare debba essere preclusa a coloro che non hanno titoli di nobiltà, allora dovremo concludere che gli emigranti meritano una tutela ed una assistenza diverse per essere efficaci: i ricevimenti e i banchetti non bastano! (Rumori e proteste a destra). Affermando questo, non porto qui che la voce degli emigranti, i quali anche a Berlino e a Vienna oggi giorno se vogliono essere ricevuti o dall'ambasciatore, o dal console, o dal Sotto-Console, devono fare ore e ore di anticamera, e spesso finiscono col non ottenere neppure l'udienza. Onorevole Bonomi, il problema dell'emigrazione di solito costituisce l'ultima parte della seduta di votazione dell'esercizio provvisorio. Questo problema dell'emigrazione invece va riguardato con amore e con passione di bene, e specialmente da voi che più da vicino conoscete i dolori di coloro che hanno emigrato, i dolori delle classi lavoratrici. L'organizzazione dell'emigrazione è necessaria se vogliamo che l'emigrazione sia parte vivente della Patria. So che presso il Commissariato dell'emigrazione vi sono dei progetti; ma occorrono denari, onorevole Bonomi: occorre andare ai ripari e subito, dare tutto quello che è necessario per la tutela dei nostri benemeriti, e non fare questione di limiti imposti dal tesoro.

## RELAZIONI

### Senato del Regno

**Relazione ministeriale al disegno di legge concernente la ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro, presentata dal ministro lavoro e della previdenza sociale (BENEDEUCE) nella tornata del 7 agosto 1921.** (Atti Parl. - Sen. - Leg. XXVI, 1<sup>a</sup> Sess. 1921 - Doc. n. 185).

ONOREVOLI SENATORI. — Confortato dal voto favorevole dell'altro ramo del Parlamento, ho l'onore di sottoporre al vostro esame il presente disegno di legge che autorizza il Governo a dare piena ed intera esecuzione a quattro dei sei progetti di convenzione adottati della sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro.

Le sei convenzioni di Washington sono, come è noto, il primo risultato dei lavori dell'organizzazione permanente del lavoro della Società delle nazioni istituita in base alle disposizioni della parte XIII dei trattati di Versailles e di Saint Germain e riguardano precisamente:

- 1° la limitazione dell'orario di lavoro negli stabilimenti industriali ad otto ore settimanali;
- 2° i mezzi per prevenire la disoccupazione e per rimediare alle sue conseguenze;
- 3° l'impiego delle donne prima e dopo il parto;
- 4° il lavoro notturno delle donne;
- 5° la determinazione dell'età di ammissione dei fanciulli al lavoro industriale;
- 6° il lavoro notturno degli adolescenti nell'industria.

La vostra autorizzazione non viene chiesta però per la ratifica da parte del Governo del primo e del quinto dei progetti di convenzione suddetti: per il primo, perchè la Camera dei deputati, in considerazione della importanza della questione della giornata di otto ore e del fatto che pende già davanti ad essa un apposito disegno di legge, ha ritenuto opportuno che se ne sospenda l'approvazione per non ritardare più oltre, con l'esame più approfondito che avrebbe richiesto questo problema, la ratifica degli altri progetti di convenzione; per il quinto in quanto che, elevando esso a 14 anni il limite minimo d'età per l'ammissione al lavoro industriale dei fanciulli, occorre anzitutto in considerazione della necessità di elevarne pure il grado di istruzione, preparare da noi

l'ambiente scolastico necessario mentre d'altra parte non sarebbe possibile predisporre e applicare apposite provvidenze legislative prima del termine ultimo fissato dalla Convenzione al 1° luglio 1922 per la sua attuazione.

Ciò premesso, per avere il consenso del Senato alla ratifica degli altri quattro progetti, ritengo superfluo di mettere in rilievo il grande interesse morale e materiale dell'Italia a dare la sua adesione al nobilissimo tentativo di solidarietà legislativa internazionale ch'essi rappresentano, perchè il nostro paese, inducendo col suo esempio gli altri Stati ad adottarli, otterrà implicitamente per i suoi emigranti la adozione delle misure protettive in essi contenute.

I progetti di convenzione, per la ratifica dei quali si chiede la vostra autorizzazione, varranno inoltre a realizzare internazionalmente sia pure in parte quel minimo di tutela che deve essere assicurato alle classi lavoratrici, ed essi, pertanto, non potranno non ricevere l'adesione dell'Italia, che ha dimostrato in ogni occasione di non essere seconda a nessun altro paese nell'introdurre nella sua legislazione provvidenze tendenti all'elevamento morale e materiale dei lavoratori.

Passerò quindi senz'altro ad esporvi succintamente il contenuto e la portata di ciascuno dei progetti di convenzione sottoposti al vostro esame.

Il progetto di convenzione concernente i mezzi da adottare per prevenire la disoccupazione e per rimediare alle sue conseguenze non va oltre il limite raggiunto in materia dalla nostra legislazione e nessuna difficoltà vi può essere da parte nostra a dare l'assenso per la ratifica di esso.

Infatti con i decreti-legge 17 novembre 1918, n. 1911 e 19 ottobre, n. 2214 riguardanti il collocamento della mano d'opera e l'assicurazione contro la disoccupazione si è già provveduto al collocamento gratuito dei lavoratori con norme analoghe a quelle previste dal progetto di convenzione ed è stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria senza esclusione per gli operai non nazionali. I due principali obblighi contenuti nella convenzione si trovano pertanto già completamente assolti dal nostro diritto positivo, mentre sarà facile con apposite disposizioni di soddisfare al terzo impegno di minore importanza ch'essa comporta nel prescrivere che siano comunicate all'Ufficio internazionale del lavoro informazioni e statistiche riguardanti la disoccupazione ed i provvedimenti presi o da prendersi per combatterla.

Notevoli modificazioni dovranno invece essere apportate alle nostre leggi per uniformarle agli obblighi imposti dalla convenzione per il riposo delle donne prima e dopo il parto e consistenti: 1° nel divieto dell'impiego di esse in tutti gli stabilimenti industriali e com-

mercials per un periodo di sei settimane dopo il parto; 2° nella facoltà concessa ad esse di lasciare il lavoro mediante presentazione di un certificato medico che dichiara che il parto avverrà probabilmente entro il termine di sei settimane; 3° nell'impegno di concedere ad esse in questi periodi di assenza dal lavoro un'indennità sufficiente per provvedere ai loro bisogni e a quelli dei neonati in buone condizioni d'igiene; 4° nell'assistenza gratuita del medico e della levatrice per l'operaria madre; 5° nella concessione ad essa di due riposi giornalieri di mezz'ora per l'allattamento; 6° infine nell'obbligo della conservazione del posto per un periodo massimo di tempo da stabilirsi se la donna lascia il lavoro per un periodo oltre le sei settimane a causa di una malattia dovuta alla gravidanza o al parto.

La nostra legislazione in materia non prescrive alcuna restrizione all'impiego delle operaie prima del parto, eccetto per le donne occupate nella monda del riso e per un mese soltanto, e limita il divieto d'impiego delle donne dopo il parto per un periodo di un mese (riducibile a 21 giorni) e la concessione per ogni caso di parto o di aborto di un sussidio di 100 lire alle sole operaie soggette alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Siamo quindi ancora distanti dalle disposizioni della convenzione in esame, ma, se si pensa che le riforme da introdursi nella nostra legislazione a questo riguardo sono reclamate da voti e da conferenze degli igienisti e delle organizzazioni professionali e che già sono allo studio dei provvedimenti nel senso voluto dal progetto di convenzione, come risulta dall'articolo 91 dello schema di disegno di legge elaborato dalla Commissione per lo studio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie («Le donne assicurate devono astenersi da lavoro nelle ultime sei settimane di gravidanza e nelle prime sei settimane dopo il parto, con diritto all'indennità fissata nel caso di malattia. L'indennità sarà pure dovuta per la maggiore durata di astensione dal lavoro prescritta») dovrà ritenersi che la convenzione in esame può essere approvata con la convinzione che essa risponde ai bisogni reclamati presso di noi dai competenti e dalla stessa opinione pubblica.

Lievi invece sono le modifiche da introdurre nella nostra legislazione per uniformarla alle clausole della terza delle convenzioni sottoposte al vostro esame riguardante il divieto del lavoro notturno delle donne, in quanto che si renderà solo necessario perciò di ampliare la estensione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli per far cadere sotto il suo impero anche gli stabilimenti industriali minori. È noto infatti che questa legge, e quindi il divieto del lavoro notturno in essa prescritto, non si applica agli stabilimenti che non facciano uso di macchine o che non abbiano più



di cinque operai, mentre la convenzione in esame riguarda tutti gli stabilimenti industriali indipendentemente dal numero degli operai in essi occupati con la sola eccezione di quelli in cui lavorano i membri di una sola famiglia. Trattandosi pertanto di una convenzione per cui occorre provvedere alla estensione di una legge per renderla meglio rispondente alle maggiori esigenze della tutela delle maestranze femminili, non dubito che voi onorerete dei vostri suffragi l'autorizzazione che vi si richiede per la sua ratifica.

E confido altresì che voi non negherete il vostro consenso a che il Governo provveda a ratificare l'ultima convenzione relativa all'interdizione nelle industrie del lavoro notturno per gli adolescenti minori di 18 anni, perchè elevando, come sarà necessario, da 15 a 18 anni il limite d'età fissato per i fanciulli maschi della nostra legge in ordine a tale divieto, si potrà convenientemente proteggere lo sviluppo fisico dei lavoratori con grande vantaggio dello stesso sviluppo industriale del nostro Paese, che vuole fondarsi non già sullo sfruttamento di energie povere e immature, ma sulla collaborazione feconda di forze intelligenti e capaci.

---

## Camera dei Deputati

---

**Relazione della Commissione-Legislazione sul Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale, sul disegno di legge concernente la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22. (Atti Parl. - Cam. Dep. - Leg. XXVI, 1<sup>a</sup> Sess. 1921 - Doc. n. 788-A).**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La concessione dell'esercizio provvisorio è questione d'ordine politico, più che di carattere tecnico ed economico. Non è quindi questa la sede più opportuna perchè si possano approfondire i problemi, che pur certamente daranno largo campo a discussioni quando la Camera sarà chiamata ad esaminare nel merito la previsione del fondo dell'emigrazione per il corrente esercizio.

Del resto la vostra Commissione non può che richiamarsi per molte cose, a quanto fu scritto nella legislatura passata sul disegno di legge relativo allo stato di previsione del fondo per l'emigrazione nell'esercizio 1920-21. Purtroppo le condizioni di fatto non sono da allora mutate, se non per l'avverarsi delle facili previsioni sulle

restrizioni che l'emigrazione italiana avrebbe trovato nella legislazione americana, allora in gestazione, e sugli ostacoli che ad essa sarebbero stati frapposti dalla persistente crisi economica mondiale.

Quanto alle restrizioni portate dalla legge americana, che entrarono in vigore il 3 del giugno 1921, esse sono ben note: il numero degli emigranti ammissibili negli Stati Uniti è stabilito in base ad una percentuale del 3 per cento delle persone di ciascuna nazionalità residente nel territorio della Confederazione alla data del censimento del 1910.

In conseguenza di tali restrizioni il numero degli emigranti italiani negli Stati Uniti sarebbe ridotto a 42,000 all'anno col limite massimo mensile di 3,600.

Molto opportunamente prima dell'entrata in vigore di tali restrizioni, il nostro Commissariato cercò il modo di far giungere negli Stati Uniti il massimo numero di immigranti nostri.

Nuovi piroscafi furono messi in linea, distraendoli anche da altre destinazioni, sicchè nel primo quadrimestre del corrente anno poterono emigrare negli Stati Uniti circa 80,000 italiani sui 97 mila emigranti transoceanici (i rimanenti si indirizzarono in 13,000 circa all'Argentina, 3,000 al Brasile e circa 500, rispettivamente al Canada e al Centro America).

La crisi economica mondiale ha ostacolato l'emigrazione della nostra mano d'opera non solo colla minor richiesta di operai, ma anche colle misure restrittive adottate da vari Stati a protezione della mano d'opera nazionale di fronte a quella immigrata. Francia, Svizzera, Germania, Austria, Canada hanno adottato misure di vario genere tutte tendenti allo scopo di favorire l'impiego della mano d'opera nazionale.

Del resto non è a meravigliarsi data l'ingente percentuale dei disoccupati che esistono nelle suddette Nazioni.

Per tutte queste ragioni le nostre correnti emigratorie verso i Paesi non transoceanici non hanno dato nel primo quadrimestre di questo anno che un contingente di 18,000 persone, dirette per la massima parte verso la Francia (10290) la Svizzera (1875) l'Austria e Cecoslovacchia (1418) gli Stati Balcanici (1761) l'Inghilterra (756).

Le restrizioni all'emigrazione renderanno certamente meno lieta per noi la situazione dei prossimi mesi, in cui le condizioni del mercato interno avrebbero reso opportuno un più largo sbocco alla sovrabbondanza della mano d'opera. Sarà certo cosa molto utile se il Commissariato porterà la sua attenzione su quei non molti mercati in cui i nostri operai potranno avere impiego a buone condizioni, e se potrà per queste correnti emigratorie nostre ottenere quel minimo di garanzia e di tutela che ne impedisca lo sfruttamento e svalorizzazione morale.

Non si nascondono le difficoltà che si frappongono al raggiungimento di tale scopo, non si dimentica che non è facile avviare verso nuovi Paesi forti correnti emigratorie; ed è per questo che nello stesso tempo è a raccomandarsi — come del resto il Commissariato ha compreso — che non si frappongano ostacoli eccessivi da parte nostra allo sfollamento sia pur limitato delle nostre masse operaie. Bisognerà forse addivenire temporaneamente alla conclusione di accordi meno completi di quelli stabiliti in recenti trattati di lavoro, ed attendere a realizzare in modo più desiderabile quella politica di piena valorizzazione della nostra emigrazione che il nostro Commissariato rettamente si era proposto e che aveva incominciato ad attuare.

La seconda questione riflette il pagamento di sussidi di disoccupazione, da parte delle autorità svizzere ai nostri emigrati che si trovano colà disoccupati. Con un accordo in vigore dal 21 marzo 1921 il Governo Federale si è obbligato ad accordare ai nostri cittadini disoccupati in Svizzera sussidi in franchi nella stessa misura in cui essi vengono in lire corrisposti secondo la legge italiana ai cittadini svizzeri disoccupati in Italia. È un accordo, allo stato delle cose, solo relativamente soddisfacente, ed è a sperare che l'applicazione sempre più lata del nostro sistema assicurativo in tema di disoccupazione, che come è noto assicura sussidi più elevati di quelli dello Stato, valga a giovare anche ai nostri concittadini disoccupati in Svizzera.

Tutto ciò pone in condizioni assai difficili gli emigrati interessati, onde la Commissione ritiene che sarebbe assai utile anzi necessario, che lo Stato italiano intervenisse con provvedimenti suoi ad integrare le rendite stesse.

Intanto potrà e dovrà essere maggiormente intensificata l'opera nostra di tutela e di assistenza agli emigranti nostri. Al qual proposito la vostra Commissione non può non rilevare gli appunti fatti circa l'opera di alcuni — per fortuna pochi — agenti consolari nostri in America, appunti che formano oggetto di interrogazioni alla Camera, e non può sottacere che è parsa scarsa, frammentaria e non sempre sufficientemente vigile l'azione dei patronati, e talora tarda e incompleta la tutela dei nostri emigrati specie nel campo dei risarcimenti cui hanno diritto in base alla legislazione estera.

Due questioni specialmente è opportuno qui richiamare delle quali si è già interessato il Commissariato dell'emigrazione. L'una riguarda i pagamenti delle rendite dovute dagli istituti di assicurazione sociale germanici, austriaci ed ungheresi.

Su queste rendite il Governo ha concesso sussidi sino al 30 novembre 1919, in base ai decreti luogotenenziali 20 agosto 1916, e al decreto ministeriale 25 novembre 1916. Dopo tale data i sussidi fu-

rono sospesi lasciando in una penosa condizione operai infortunati, invalidi o vecchi che traevano da quelle rendite la principale fonte di sostentamento. E ben vero che al 1° febbraio 1920 gli Istituti tedeschi hanno ripreso i pagamenti a favore degli operai italiani, ma altrettanto non è stato fatto dagli altri Stati ex-nemici. Ed in ogni modo salvo che per le rendite maturatesi anteriormente alla dichiarazione di guerra (per cui possono invocarsi l'articolo 296 del Trattato di Versailles e l'articolo 248 del Trattato di San Germano), e salvo che si trovi possibile per quelle maturate posteriormente l'applicazione di altre clausole dei trattati di pace, tali rendite saranno pagate in marchi e corone ai tassi attuali di cambio.

Accennate così alle questioni più gravi e più urgenti, la vostra Commissione non ha che da riservare ad altra sede l'esame dell'ordinamento e del funzionamento della nostra azione a tutela degli emigranti e da raccomandare, in questa, la più rapida estensione del servizio dei nostri consiglieri di emigrazione. Per ragioni varie le nostre autorità consolari non sono sufficienti alla tutela, specie nel campo giuridico e nei casi singoli, dei nostri emigranti: il nuovo organo creato opportunamente a tale scopo può rendere immensi servizi.

Ad altra sede pure, quando si discuterà sullo stato di previsione, sarà il caso di rinviare l'esame delle varie forme di attività del Commissariato, considerare più organicamente le questioni connesse alla nostra emigrazione, ed anche quella della rappresentanza diretta dei nostri emigrati, di sottoporre all'attenzione della Camera alcune considerazioni relative alla gestione del fondo dell'emigrazione, all'organizzazione del Commissariato, alle norme introdotte con decreto-legge durante la guerra a modificazione delle norme regolanti questa materia.

Qui basti ancora esprimere l'augurio che nella prossima riforma della burocrazia, si abbia riguardo alle speciali esigenze ed alla particolare configurazione del Commissariato per l'emigrazione, che, nato e cresciuto autonomo, sostenuto da fonti proprie d'entrata, ha una posizione tutta sua nel quadro delle amministrazioni pubbliche italiane. Il che non toglie che anche sull'organico approvato con decreto-legge non si debba portare l'attenzione del Parlamento, quando si tratterà di convertirlo in legge.

È bene però richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che le entrate del Commissariato sfuggono ad ogni previsione essendo esse in funzione dell'aumento o della diminuzione dell'emigrazione e che per buona parte di esse non esiste ancora una sistemazione definitiva e legislativa.

Il che porta a concludere che lo stato di previsione relativo non ha necessariamente un carattere molto approssimativo, come del resto dimostra l'esperienza degli esercizi passati.

Ciò premesso, la Commissione non ha alcuna difficoltà a proporre l'accoglimento della domanda di esercizio provvisorio per il fondo di emigrazione, negli stessi limiti in cui sarà concesso per i bilanci delle altre Amministrazioni dello Stato.

OLIVETTI, *relatore.*

**Relazione della Commissione-Legislazione sul Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale sul disegno di legge concernente la ratifica dei progetti di Convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza Internazionale del Lavoro. (Atti Parl. - Cam. Dep. - Leg. XXVI - 1<sup>a</sup> Sess. 1921 - Doc. N. 198-A).**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — I Trattati di Versailles e di Saint-Germain (parte XIII), hanno fissato una organizzazione internazionale del lavoro, con intendimenti che vollero dichiarati nei seguenti termini:

« Considerando che la Società delle Nazioni ha per fine di stabilire la pace universale e una pace siffatta può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale;

« Considerando che vi sono condizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone ingiustizia, miseria e privazioni generando tale malcontento da mettere in pericolo la pace e l'armonia del mondo, e che urge prendere provvedimenti per migliorare simili condizioni, come, per esempio, il regolamento delle ore di lavoro, la fissazione della durata massima della giornata e della settimana di lavoro, il reclutamento della mano d'opera, la lotta contro la disoccupazione, la garanzia di un salario sufficiente ad assicurare convenienti condizioni di vita, la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e contro gli infortuni, la protezione dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne, le pensioni di vecchiaia e d'invalidità, la difesa degli interessi dei lavoratori occupati all'estero, il riconoscimento del principio della libertà di associazione sindacale, l'organizzazione dell'insegnamento professionale e tecnico e altri provvedimenti analoghi;

« Considerando che la mancata adozione da parte di uno Stato qualsiasi, di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi degli altri, che desiderano migliorare la sorte dei lavoratori nei propri paesi;

« LE ALTRE PARTI CONTRAENTI, mosse da sentimenti di giustizia e dal desiderio di assicurare una pace mondiale durevole, hanno convenuto quanto segue... »

A queste nobilissime premesse fa seguito il regolamento di una organizzazione permanente, per promuovere l'attuazione del pro-

gramma esposto nel preambolo. Venne così dato vita ad una Conferenza internazionale del lavoro che a Washington ebbe la prima sessione nei giorni 19 ottobre 1919 e seguenti.

I progetti di convenzione adottati dalla Sessione di Washington riguardarono:

- a) la limitazione dell'orario di lavoro negli stabilimenti industriali ad otto ore giornaliere e a quarantott'ore settimanali;
- b) i mezzi per prevenire la disoccupazione e per rimediare alle sue conseguenze;
- c) l'impiego delle donne prima e dopo il parto;
- d) il lavoro notturno delle donne;
- e) la determinazione dell'età di ammissione dei fanciulli al lavoro industriale;
- f) il lavoro notturno degli adolescenti nella industria.

Malgrado che nel preambolo sopra citato si fosse avvertito il pericolo ove non si raggiungesse l'assenso, e la solidarietà di tutti i Membri del Congresso o Sessione della Conferenza internazionale del lavoro, e si dicesse che la mancata adozione, da parte di uno Stato qualsiasi dei provvedimenti opportuni per assicurare sul campo sociale la pace mondiale, avrebbe ostacolato gli sforzi degli altri, non tutti i Membri furono concordi nell'accettare i progetti di convenzione adottati in quella Conferenza internazionale del lavoro. Il Giappone apertamente, durante la discussione, fece riserve per ciò che riguarda l'ammissione dei fanciulli al lavoro che per suo conto ridusse ai dodici anni, e per l'inibizione del lavoro notturno che riservò ai fanciulli sotto i 15 anni, mentre per la riduzione alle otto ore di lavoro fece modifiche e pose condizioni speciali. L'Inghilterra per le Indie Britanniche volle ammessi i ragazzi sopra i 14 anni al lavoro notturno, ammessi i ragazzi al lavoro a 12 anni mise limiti e clausole per il lavoro notturno delle donne e respinse il principio della riduzione del lavoro alle otto ore giornaliere.

In sostanza i concetti che idealmente sono da tutti i popoli stati accolti, e che i diplomatici plenipotenziari, mentre discutevano la pace mondiale, sentivano essere la base vera e solida d'una pacificazione degli animi e d'una collaborazione dei popoli, urtarono al contatto della realtà con gli interessi locali di ciascun popolo.

L'Italia ha in questo campo del lavoro un interesse evidente, perchè una delle ricchezze che possiede sopra altre grandi nazioni consiste appunto nell'abbondanza di lavoratori, e non deve essere tra quelle che, nel calcolo dell'interesse e della concordia internazionale, mettono il lavoro umano, come un articolo di commercio, ma deve proprio secondo, i principi generali che fissavano le Alte Parti Contraenti, diffondere la convinzione che « esistono metodi e principi, per il regolamento delle condizioni di lavoro, che tutte le

collettività industriali dovrebbero procurare di attuare, in quanto lo permettono le loro circostanze speciali».

Per questo crediamo che sia dovere e compito dell'Italia in modo speciale di rafforzare per quanto è possibile con l'azione e occorrendo con l'esempio suo questo nobilissimo tentativo di solidarietà legislativa internazionale. Se altre nazioni si preoccupano della ripercussione di queste disposizioni legislative internazionali sopra l'organizzazione locale delle proprie industrie, l'Italia si deve preoccupare a sua volta della ripercussione che graverebbe sui suoi emigranti dove queste disposizioni non fossero accettate.

Con questo si viene anche in parte a dar compimento ad una proposta del Comitato permanente del lavoro in data 27 gennaio 1919, che appunto invocava «parità di trattamento in ogni paese degli operai stranieri e loro aventi causa in tutto ciò che concerne l'assistenza, la previdenza sociale e la legislazione del lavoro».

La convocazione annuale della Conferenza internazionale non deve perciò trovare proprio l'Italia immemore dei suoi impegni morali.

Precisato così il dovere e l'interesse dell'Italia a sanzionare nei limiti del possibile con l'approvazione parlamentare la Convenzione adottata dalla Sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro, sarà opportuno far notare ancora che, ad ogni modo, poichè non c'è obbligo di sanzionare con l'approvazione tutti i progetti di convenzione, ma ogni progetto segue la sorte sua propria, e poichè i progetti trattano separatamente di argomenti fra loro indipendenti, anche se ci sono irriducibili difficoltà per l'approvazione e ratifica immediata di uno dei progetti presentati, la cosa non può ritardare l'approvazione e ratifica di tutti gli altri.

Questo premesso, passiamo all'esame dei singoli progetti, tralasciando quello che riguarda le otto ore di lavoro, per cui sarà presentata relazione a parte, data l'importanza del problema e la sua coincidenza con condizioni locali che possono essere speciali e con progetti legislativi che sono davanti al Parlamento.

#### LA DIFESA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE.

Il secondo progetto di convenzione si occupa del problema che si va facendo tanto presso di noi quanto all'estero di una gravità preoccupante, e cioè del problema della disoccupazione.

Fin dal periodo antebellico l'onorevole Bonomi aveva con interpellanza 20 novembre 1913 denunciato il bisogno di provvedimenti legislativi, ma le discussioni si svolsero più che altro sul modo di suscitare il lavoro. Qualche voce si è fatta sentire fin d'allora però anche sulla necessità di sottrarre gli uffici di collocamento alla speculazione privata. Un decreto-legge 6 aprile 1916, n. 425,

autorizza stanziamenti per corrispondere contributi alle associazioni economiche e di previdenza le quali abbiano organizzato servizi di sussidi contro la disoccupazione ed agli uffici di collocamento della mano d'opera.

Analoghe preposte aveva fatte la Commissione per la *preparazione economica nazionale*, e finalmente con decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1911, si danno provvedimenti per il collocamento della mano d'opera nel Regno con l'assegnazione di un contributo da parte dello Stato per il funzionamento degli Uffici di collocamento; di sussidi d'incoraggiamento agli Enti i quali promuovono l'istituzione di tali uffici; la istituzione in ogni Comune e presso ogni Prefettura di Commissioni di avviamento al lavoro; l'istituzione presso il Ministero per l'industria di un Ufficio centrale di collocamento. Seguono altri provvedimenti col decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 212, e con quello 13 aprile 1919, n. 641, che detta norme per la formazione delle liste elettorali delle organizzazioni di conduttori d'opera e di lavoratori, ammesse a nominare i rappresentanti dell'una e dell'altra classe negli organi istituiti per il collocamento della mano d'opera.

Il Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2214, regola il funzionamento della assicurazione obbligatoria affidando ad un ufficio nazionale la direzione e il coordinamento dei servizi per il collocamento e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Con lo stesso Decreto viene stabilito che la Commissione centrale e la Giunta esecutiva costituite col decreto luogotenenziale 17 aprile 1918, n. 1911, per i servizi di collocamento esercitino le loro funzioni anche per il servizio dei sussidi di disoccupazione; si commette ad uffici designati il collocamento della mano d'opera; si determinano le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione fissando la misura dei contributi e dei sussidi, e si stanziano le somme credute opportune per il finanziamento dell'Ufficio nazionale.

Con quest'opera legislativa si è abbondantemente provveduto a quanto impegna di fare il progetto di convenzione che si tratta di ratificare, progetto che impone appunto un sistema di pubblici uffici gratuiti di collocamento sotto il controllo di un'autorità centrale, con l'istituzione di Comitati consultivi che comprendano rappresentanti delle classi padronali e operaie.

Nulla essendo quindi da innovare in proposito non resta che approvare il progetto di convenzione presentato.

#### RIPOSO DELLE DONNE PRIMA E DOPO IL PARTO.

Il progetto di Convenzione impone su questo argomento che « in tutti gli stabilimenti industriali o commerciali, pubblici o pri-



vati o nelle loro dipendenze, eccetto gli stabilimenti dove sono solo impiegati i membri d'un'unica famiglia, la donna, senza distinzione d'età o nazionalità, maritata o no:

a) non sia autorizzata a lavorare per un periodo di sei settimane dopo il parto;

b) abbia diritto di lasciare il lavoro, mediante presentazione di certificato medico che dichiara il parto avverrà probabilmente entro il termine di sei settimane;

c) riceva in questi periodi di assenza dal lavoro un'indennità sufficiente per provvedere ai bisogni suoi e del neonato in buone condizioni d'igiene. L'indennità, da determinarsi dall'autorità competente in ogni Stato, sarà prelevata da fondi pubblici o per mezzo d'un sistema d'assicurazione. La donna avrà diritto alle cure gratuite del medico o della levatrice, e nessun errore da parte del medico o della levatrice, nel determinare la data del parto impedirà che abbia diritto di ricevere l'indennità sovraindicata;

d) se allatta il bambino, la madre abbia diritto in ogni caso a due riposi giornalieri di mezz'ora per l'allattamento;

e) se la donna lascia il lavoro o non lo ripiglia per un periodo oltre le sei settimane a causa d'una malattia che il medico attesti dovuta alla gravidanza o al parto, e che la renda incapace di riprendere il lavoro, non possa essere licenziata, fino a che non abbia raggiunto un massimo di tempo da stabilirsi dall'autorità presso ogni Stato.

Su questa materia, per quanto con molte pubblicazioni scientifiche, con voti e conferenze, l'opinione pubblica sia preparata ad accogliere molto favorevolmente delle disposizioni legislative, noi siamo *in jure condito* un po' distanti dal punto a cui il progetto ci sospinge, e lo stesso ministro avverte che «occorrerà apportare notevoli modificazioni alle nostre leggi per porle in armonia con gli obblighi che lo Stato assume ratificando questa convenzione».

Bisogna ricordare però in proposito che fin dal 16 luglio 1917 veniva accettato dal Governo un ordine del giorno del senatore Ferrero di Cambiano che impegnava il Governo stesso a presentare, nel termine di tre anni una legge per l'assicurazione obbligatoria per le malattie.

Il Governo, quindi, per preciso impegno assunto, avrebbe dovuto provvedere in proposito. Se non esiste ancora la legge, opportunamente ricorda la relazione ministeriale che esiste però già uno schema di disegno di legge elaborato dalla Commissione per lo studio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, che, all'articolo 91 reca la disposizione seguente:

«Le donne assicurate devono astenersi dal lavoro nelle ultime sei settimane di gravidanza e nelle prime sei settimane dopo il parto.

con diritto alla indennità fissata pel caso di malattia. L'indennità sarà pure dovuta per la maggior durata di astensione dal lavoro prescritta dal medico ».

La formula di questo articolo può parere meno precisa di quella che propone il progetto di convenzione, e sarà opportuno forse modificarla e integrarla. Ma ad ogni modo dimostra che provvedimenti legislativi appunto nel senso voluto dal progetto di convenzione sono già in corso, e, per l'umanità della cosa, tutti debbono far voti che quei provvedimenti siano al più presto legge definitiva.

Si propone perciò la ratifica di questo progetto di convenzione.

#### IL DIVIETO DEL LAVORO NOTTURNO DELLE DONNE.

La legislazione italiana ha il Testo Unico 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Con la legge del 29 luglio 1909, n. 583, il Governo del Re fu autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906. L'Italia aderì alla Convenzione il 29 dicembre 1909 e la stessa entrò in vigore il 14 gennaio 1912. La Suprema Corte di Cassazione, avendo ritenuto però con alcune sentenze che non si fosse provveduto dal legislatore italiano a introdurre nel nostro diritto interno tutte le disposizioni contenute nella Convenzione di Berna, veniva presentato il 16 giugno 1914 dal ministro d'agricoltura, industria e commercio un disegno di legge col quale le disposizioni della Convenzione di Berna del 26 settembre 1906 sull'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nell'industria, riprodotte in allegato alla legge 29 luglio 1909, n. 583, ed applicata con decorrenza del 14 gennaio 1912, restano in vigore, ancorchè non tutti gli Stati firmatari abbiano ratificato la Convenzione anzidetta.

« Il Governo del Re — diceva ancora il disegno di legge — è autorizzato a introdurre, con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore del lavoro ed il Consiglio di Stato, le disposizioni della Convenzione nel testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, coordinandole in quanto occorre con le altre norme vigenti ».

Però questo disegno di legge è rimasto presso l'ufficio centrale del Senato, e tuttora non risulta che si sia provvisto in alcun modo. Sopravvennero invece i provvedimenti del periodo bellico che sospendevano temporaneamente l'applicazione anche della legge vigente in taluni casi speciali.

Sarà pertanto opportuno sollecitare il Governo perchè voglia, per ogni buon conto, ripresentare il progetto di legge già presentato il 16 giugno 1914, doc. n. 247, perchè abbia piena e giuridica applicazione la Convenzione di Berna accettata dall'Italia per tutti gli effetti che la stessa possa avere in Italia.

Il progetto di convenzione adottato dalla sessione di Washington amplia però la Convenzione di Berna sopra alcuni punti che sarà bene richiamare.

All'articolo 1 la Convenzione di Berna stabiliva:

Il lavoro industriale di notte sarà interdetto a tutte le donne, senza distinzione di età. Riserva fatta per le eccezioni qui appresso previste.

«La presente Convenzione si applica a tutte le imprese industriali ove sono impiegati più di dieci operai o operaie; non si applica in alcun caso alle imprese ove non siano impiegati che i membri della famiglia.

«Ciascuno degli Stati contraenti deve aver cura di definire ciò che bisogna intendere per imprese industriali. Fra queste saranno in ogni caso comprese le miniere e le cave, nonchè le industrie per la fabbricazione e la trasformazione delle materie; la legislazione nazionale preciserà su tale punto il limite di separazione della industria dall'agricoltura e il commercio.

«Art. 2. Il riposo notturno contemplato con l'articolo precedente avrà una durata minima di 11 ore consecutive; in queste 11 ore deve essere compreso l'intervallo dalle dieci della sera alle cinque del mattino.

Il nostro testo unico 10 novembre 1907, n. 813, dice all'articolo 5°:

Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne di qualsiasi età.

«Il divieto alle donne del lavoro notturno potrà essere tolto in quelle stagioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime, sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile. Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

«Per lavoro notturno si intende quello che si compie fra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.

«Il ministro d'agricoltura, industria e commercio potrà pure concedere agli stabilimenti nei quali vige attualmente lavoro notturno alle donne, una proroga di tale lavoro sino al 31 dicembre 1917 quando concorrano le seguenti condizioni.

(Omissis).

«Dove il lavoro sia ripartito in due mute, esso potrà cominciare alle ore 5 e protarsi fino alle ore 23.

«L'anzidetta disposizione riguardante la durata del lavoro in caso delle due mute sarà limitata, a cominciare dal 1° gennaio 1911, dalle ore 5 alle 22, secondo l'articolo 2 della Convenzione di Berna».

Il progetto di Convenzione della Sessione di Washington stabilisce che la parola *notte* significa un periodo d'almeno undici ore consecutive, fra le 10 di sera e le 5 del mattino, come la Convenzione di Berna e come il nostro testo unico.

Per il progetto di Washington le donne senza distinzione di età non potranno essere impiegate, la notte, in nessun stabilimento industriale pubblico o privato nè in alcuna dipendenza da quegli stabilimenti, ad eccezione degli stabilimenti dove sono impiegati solo i membri della stessa famiglia.

Il divieto non si applica nei casi di forza maggiore, quando si verifica una interruzione di produzione imprevedibile, quando il lavoro si applica sia a materie prime, sia a materie in elaborazione che subirebbero rapida alterazione, quando sia necessario il lavoro notturno per salvare le materie da una perdita altrimenti inevitabile.

Come si vede la materia è già dalla nostra legislazione contemplata in modo identico.

Le differenze secondo la relazione ministeriale sarebbero tre sostanzialmente:

1<sup>o</sup>) per la convenzione di Berna «ciascuno degli Stati contraenti deve aver cura di definire ciò, che bisogna intendere per imprese industriali»; e invece la Convenzione di Washington fa un elenco di imprese che ritiene in modo speciale industriali.

Però già la Convenzione di Berna aveva tassativamente indicato, in ogni caso, fra le imprese industriali le miniere, le cave, nonchè le industrie per la fabbricazione e trasformazione delle materie, e cioè una buona parte di quelle indicate per esemplificazione dalla Convenzione di Washington; mentre il nostro testo unico sul lavoro delle donne e dei fanciulli all'articolo 5 vieta con disposizione generale il lavoro notturno alle donne di qualsiasi età, e perciò rende inutile ogni ulteriore classifica di imprese industriali;

2<sup>o</sup>) la Convenzione di Berna non tocca gli stabilimenti con meno di dieci operai, la Convenzione di Washington si estende a tutte le imprese industriali esemplificate senza preoccuparsi del numero degli operai; il ministro proponente accenna alla necessità di far cadere sotto la legge del lavoro delle donne e dei fanciulli «anche i minori stabilimenti industriali finora sottratti al suo impero»; ma, dato il divieto generale che viene fatto dall'articolo 5 della legge senza preoccuparsi del numero degli operai impiegati, non pare neppure necessaria la modifica proposta;

3<sup>o</sup>) la Convenzione di Washington definisce la parola *notte* come il periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendendo l'intervallo che corre fra le dieci di sera e le cinque ore del mattino. La Convenzione di Berna, riproduce la cosa in modo identico all'articolo 2: «Il riposo notturno avrà una durata minima di undici ore consecutive;

in queste undici ore, qualunque sia la legislazione di ogni singolo Stato, dovrà essere compreso l'intervallo dalle dieci della sera alle cinque del mattino».

Poichè pertanto non abbiamo bisogno neppure di portare modifiche alla legge nostra, non resta che approvare questo progetto di convenzione.

#### L'ETÀ DI AMMISSIONE DEI FANCIULLI AL LAVORO.

Avverte la relazione ministeriale: « Sarebbe vano dissimulare che la introduzione del principio determinato da questa Convenzione nella nostra legislazione recherà qualche disagio e qualche aggravio ad alcuna delle nostre industrie, che, come specialmente le tessili, deve, per necessità tecniche, impiegare operai di tenera età, o che per ragioni economiche, soprattutto di concorrenza internazionale, ha convenienza di tenere al lavoro giovani operai per la minore elevazione del loro salario ».

Però bisogna osservare il problema nella sua interezza per pesarne tutta la importanza reale.

Il progetto della Convenzione di Washington dispone che i fanciulli d'età inferiore ai 14 anni non possono essere impiegati a lavorare negli stabilimenti industriali, pubblici o privati, o nelle loro dipendenze, salvo quando nello stabilimento sono impiegati solo i membri d'una stessa famiglia; e, per permettere il controllo, i capi degli stabilimenti industriali dovranno tenere un registro d'iscrizione di tutti quelli che hanno meno di 16 anni con l'indicazione della data di nascita.

La nostra legge (testo unico 10 novembre 1907) limita il minimo d'età ai 12 anni, lo porta ai 13 anni per i lavori sotterranei dove esiste trazione meccanica, e a' 14 anni dove non esiste, come pure per il lavoro di carico e scarico dei forni nelle solfate della Sicilia; non ammette ai lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti e le donne fino a 21 anni compiuti.

Ma più che la ripercussione industriale, della quale si preoccupa la relazione ministeriale proponente, e per la quale non sarebbe difficile trovare efficaci rimedi, deve fermare, su questo campo un problema d'alta importanza morale. La questione della ammissione dei fanciulli al lavoro è strettamente collegata con il problema della scuola, non essendo possibile lasciar liberi dalla scuola i ragazzi a 12 anni per mandarli al lavoro a 14 anni: si tratterebbe del vero tirocinio dell'ozio.

È vero che presso di noi la precocità naturale ha reso meno sentito il bisogno di questa maggior estensione del periodo d'anni destinato allo studio; ma poichè ora di fronte a questa proposta

internazionale sarà necessario provvedere, bisogna fare questo con la serietà che la delicatezza della cosa reclama.

Non è possibile improvvisare tutto un sistema scolastico che riformi la scuola popolare, la avvicini alla scuola professionale, e a sua volta avvicini la scuola professionale alla vita industriale, con il periodo intermedio di studio in una parte della giornata e di artigianato nell'altra.

Neppure possiamo farci illusioni che il termine fissato della Convenzione, che può essere protratto fino al 1° luglio 1922, dia modo di predisporre in Italia quanto sarebbe necessario alla applicazione di quella Convenzione.

Noi ci facciamo bene presente che diverse circostanze concorreranno a rendere più facile e più sollecita la preparazione scolastica: la disoccupazione che mette in condizioni di dar la preferenza nel lavoro agli adulti ed ai mutilati e, la riforma degli studi oramai matura e presentata come impegno di programma governativo, gioveranno senza dubbio allo scopo; ma non possiamo dimenticare le condizioni in cui sono le scuole elementari; e quanto poche siano le classi del corso popolare, e quanto poche le scuole professionali, e come manchino non solo programmi, ma anche insegnanti e materiale tecnico. Tutto questo ci deve fare considerare come con troppa leggerezza nella relazione ministeriale si affermi che «sarà cura del Governo di studiare, col concorso dei corpi consultivi competenti, le provvidenze legislative da presentare al Parlamento». Non basta lo studio nel caso attuale; l'impegno è tassativo e fisso: quello di provvedere. Ora provvedere non è possibile materialmente nel periodo di tempo fissato dal progetto di convenzione di Washington: e accettare il progetto vuol dire con certezza lasciare sulla strada i ragazzi dai 12 ai 14 anni finchè non sia potuto provvedere alla scuola necessaria.

Neppure si potrebbe evitare la difficoltà con disposizioni transitorie, che sospendano l'applicazione della Convenzione soprattutto dove mancano le scuole fino alla loro creazione, perchè sarebbe una disposizione che in pratica annullerebbe la legge e ne renderebbe la applicazione potestativa.

Non resta perciò che esprimere il vivo rammarico che le condizioni locali non ci permettano di subito accettare quel progetto di Convenzione, esprimendo il voto unanime che voglia il Governo con ogni mezzo a sua disposizione accelerare tanto la preparazione dell'ordinamento scolastico da permettere anche a noi di accettare e tradurre in legge quel progetto che esprime una tendenza nobilissima del rispetto che si deve alla creatura umana nei rapporti con l'igiene, con la morale, con il lavoro. Tanto più vivo è questo voto e tanto più urgente è l'asseccarlo, quando si pensi che, per intanto

le limitazioni hanno effetto all'estero, e si riversano sui nostri emigranti, i quali debbono perciò essere tutelati nel più breve tempo possibile.

Soltanto però quando avremo pronto l'indispensabile ambiente scolastico, potremo finalmente assumere impegni internazionali. Farlo prima sarebbe esporre la Nazione ad una mortificazione che non gioverebbe certamente al suo prestigio.

#### IL LAVORO NOTTURNO DEI FANCIULLI.

L'ultimo progetto di convenzione che viene presentato riguarda *il lavoro notturno dei fanciulli nell'industria*.

Anche per questo progetto la relazione ministeriale osserva che «costerà qualche sacrificio non lieve alle nostre industrie» ma «offrirà largo compenso col permettere ai giovani operai di intensificare la loro coltura professionale».

Probabilmente la relazione ministeriale si vuole riferire alla presunzione che gli operai possano, dopo la giornata di lavoro, frequentare le scuole serali; e a noi resterà di far voti che le scuole serali siano diffuse quanto è necessario e che gli interessati trovino intorno a sè un ambiente così elevato moralmente che si sentano sospinti verso la coltura. Nella pratica, conviene rilevare che neppure saranno gravi i sacrifici che dovrà sopportare la nostra industria.

La legislazione attuale italiana (vedi Testo Unico citato) all'articolo 5 dice:

«Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti».

Il progetto di convenzione all'articolo 2 dispone che sia vietato il lavoro notturno degli adolescenti d'età inferiore ai 18 anni negli stabilimenti industriali pubblici o privati. Ma subito però fa seguire una serie di eccezioni, che attenuano di molto la portata del provvedimento.

Sono, di fatti, esclusi gli stabilimenti dove son occupati i membri della famiglia, e il divieto si abbassa ai 16 anni per i lavori di caratteri continuativo giorno e notte, nelle officine del ferro e acciaio, e nei lavori dove si usano forni a *riverbero* o a *rigenerazione* e per galvanizzare la latta e il fil di ferro; nelle vetrerie, nelle cartiere, nei zuccherifici, e per la riduzione del metallo oro.

Altra deroga è prevista per i casi di forza maggiore, imprevedibili ed inevitabili, che senza avere carattere periodico, ostacolano il funzionamento normale di uno stabilimento industriale.

Una deroga più generica autorizza la sospensione del divieto per gli adolescenti fra i 16 e 18 anni, per atto della pubblica autorità, quando, in circostanze particolarmente gravi, l'interesse pubblico le esiga.

Se pure, però, anche così ridotta la portata della Convenzione, essa può recare qualche danno passeggero alla industria, noi dobbiamo rilevare il grande guadagno che si ottiene per lo sviluppo fisico dei lavoratori e per la loro preparazione morale.

E non possiamo perciò che proporre la ratifica della Convenzione.

Riassumendo quindi, e mandando ad altra relazione la ratifica del primo progetto di Convenzione adottato dalla Sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro che riguarda le otto ore di lavoro, proponiamo la ratifica parziale dei progetti adottati emendando il relativo disegno di legge come segue:

#### VOTI DELLA COMMISSIONE.

##### I.

La Commissione fa voto che il Governo voglia con ogni mezzo a sua disposizione accelerare la preparazione dell'ordinamento scolastico in modo da mettere anche l'Italia in condizioni di accettare la convenzione adottata a Washington nella prima Sessione della Conferenza internazionale del lavoro riguardante l'età minima di 14 anni per l'ammissione dei fanciulli nei lavori industriali.

##### II.

La Commissione, data l'importanza delle Convenzioni ratificate anche in rapporto al diritto interno del lavoro, fa voti che il Governo ne pubblichi la traduzione italiana approvata con Decreto Reale.

FINO, TURATI, *relatori.*



**RISPOSTE SCRITTE**  
**AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI**

**Camera dei Deputati**

**BIAVASCHI: Pensioni operaie dovute a connazionali dagli istituti sociali austro-germanici.** (Atti Parl. - C. D. Leg. XXVI, 1<sup>a</sup> Sess. 1921, Discussioni, tornata 2 agosto 1921, pag. 59).

*« Per sapere se non si ritenga doveroso provvedere con un disegno di legge ad integrare con degli assegni le pensioni operaie dovute a connazionali da Istituti sociali austro-ungarici, pensioni che il cambio rende irrisorie, tanto più che il Governo ha già pensato a simili provvidenze a favore degli ex-militari dell'esercito austro-ungarico delle terre redente ».*

*Risposta.* — La condizione in cui si vengono a trovare i beneficiari di rendite operaie dovute da Istituti assicuratori della Germania, di Stati dell'ex-monarchia Austro-Ungarica per effetto dell'attuale deprezzamento della moneta di tali paesi è stata da tempo presa in attenta considerazione, da parte del Commissariato generale dell'emigrazione. In linea di principio non può a meno di osservarsi, che ogni beneficiario di una rendita dovutagli da Istituti assicuratori stranieri è esposto a dover sopportare le conseguenze delle variazioni a cui è soggetto il valore della moneta estera, in cui la rendita è corrisposta. Ma l'attuale deprezzamento della moneta dei paesi predetti è così notevole che le rendite, convertite in valuta italiana, risultano ridotte talora ad assegni pressochè irrisori. Si è, perciò, presa in esame l'opportunità di riparare, almeno in parte, a tale conseguenza mediante sussidi di integrazione per quei beneficiari, per i quali le rendite hanno più strettamente carattere alimentare. Una proposta in questo senso è stata sottoposta all'esame del Ministero del Tesoro, al quale spetta di determinare la somma, che compatibilmente con le esigenze finanziarie, può essere messa a disposizione per tali sussidi di integrazione.

*Il Ministro: DELLA TORSETTA.*

# ATTI DI AMMINISTRAZIONE

## CIRCOLARI

### Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 5 luglio 1921 n. 46

#### Infortunati

*Agli Istituti di assistenza, agli emigranti nel Regno, ai Comitati mandamentali di emigrazione e per notizia:  
Agli Uffici dell'emigrazione.*

Le Compagnie Americane di assicurazione esigono nei casi di infortunio, oltre alla presentazione dei consueti documenti, la prova della « dependency », cioè il documento da cui risulti che lo infortunato provvedeva al mantenimento dei genitori durante l'anno precedente l'infortunio.

Il documento, ritenuto da quelle Società il più valido per provare la dipendenza economica dei genitori dell'infortunato, consiste in una dichiarazione giurata resa dai genitori dell'infortunato e da quattro testimoni, corredata da ricevute di vaglia, assicurate, lettere del defunto, ecc.

Mancando tali ricevute, la apposita Commissione può ritenere sufficiente la dichiarazione giurata per aggiudicare l'indennità, però le Compagnie di Assicurazione interpongono quasi sempre appello alla decisione della Commissione.

Ad evitare il ripetersi di tale inconveniente poichè gli interessati spiegano la loro incapacità a produrre le ricevute in questione, adducendo tutti lo stesso motivo, cioè di aver distrutte le ricevute, stimo opportuno, nell'interesse delle famiglie degli emigranti, che eventualmente dovessero rimanere vittime di infortunio, di consigliarle a conservare per ogni evenienza le ricevute in parola.

Prego di voler dare la maggiore diffusione alla presente circolare.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 22 luglio 1921 n. 48

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti, Commissari Civili  
e Questori del Regno.*

Mi consta che si sta svolgendo una azione di propaganda per incitare la nostra emigrazione verso il Messico e la Columbia donde ci giungono dai competenti nostri Agenti Diplomatici supplicazioni di non lasciar andare emigranti senza contratto di lavoro serio e controllato.

Invito perciò le SS. LL. II., a non concedere passaporti per dette destinazioni senza una tassativa autorizzazione di questo Commissariato.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 31 luglio 1921 n. 49

**Visto uscita dal Regno.***Ai Prefetti, Sottoprefetti, Commissari Civili e Questori del Regno.*

Circolare telegrafica 20 maggio c. n., n. 1214-L Ministero dell'Interno circa abolizione del visto di uscita dal Regno dà luogo ad inesatte interpretazioni da parte dei Funzionari preposti al servizio dei passaporti. Credo per ciò opportuno richiamare attenzione S. V. sulla riserva fatta nella circolare summenzionata con la quale si confermano le disposizioni e norme vigenti impartite da questo Commissariato circa i passaporti agli emigranti.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.